



Prot. (*) Torino (*)

(*) **segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA**

(i dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC)

Spett.le

Regione Piemonte

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Polizia mineraria, cave e miniere

PEC

attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

e

Divisione Ambiente, Energia e Territorio

Settore Valutazioni Ambientali e Procedure
Integrate

PEC

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE).

Procedura di VAS – Fase di Valutazione (art. 15 del D.Lgs. 152/2006) –
Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale (art. 14 D.Lgs.
152/2006)

Espressione del parere di competenza.

Il presente parere, oltre a contenere le osservazioni della Città metropolitana di Torino espresse in qualità di soggetto competente in materia ambientale su tematiche proprie della Valutazione Ambientale Strategica, riporta le riflessioni di carattere tecnico derivanti dall'esperienza maturata dagli uffici dell'Ente nell'esercizio della propria attività istruttoria ed amministrativa sugli specifici temi del piano.

ISTRUTTORIA

Ai fini dell'espressione del parere di competenza, è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico di questo Ente, istituito con DGP 63- 65326 del 14/4/99 e s.m.i. ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 40/98 e s.m.i. in considerazione del quale sono pervenuti i contributi delle seguenti Direzioni interne:



- Direzione Azioni Integrate con gli EE.LL - Unità Specializzata Tutela del Territorio – giusta nota prot. n. 15004 del 30/01/2023;
- Dipartimento Territorio Edilizia Viabilità - Unità di Progetto Piano Territoriale Generale Metropolitano, giusta nota prot. n. 15070 del 30/01/2023;
- Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, Ufficio Derivazioni, Ufficio Scarichi – giusta nota prot. n. 16100 del 01/02/2023;
- Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, Ufficio Attività Estrattive – giusta nota prot. n. 16887 del 02/02/2023;
- Direzione Sistemi Naturali, giusta nota prot. n. 17589 del 03/02/2023;
- Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza dei siti produttivi, Ufficio Impianti di Trattamento e Recupero, giusta nota prot. n. 19685 del 06/02/2023.

I sopracitati contributi sono allegati al presente parere e ne costituiscono parte integrante.

OSSERVAZIONI SUL RAPPORTO AMBIENTALE

1. Considerazioni generali

Il PRAE intende organizzare un sistema integrato regionale di bacini e poli per lo sviluppo e la riorganizzazione delle cave esistenti e future che dia una risposta efficace ed al tempo stesso sostenibile alla domanda di materiali da attività estrattiva per il decennio 2023-2033. A tal fine il piano delimita cartograficamente i poli estrattivi e le cave fuori polo con i relativi ampliamenti sulla base della quantificazione dei fabbisogni di materiale da attività estrattiva per il decennio di riferimento. Il RA al cap. 7 descrive come il processo di elaborazione del piano abbia portato a scegliere tra diversi scenari alternativi lo scenario 2 che “[...] *contempera le esigenze di equilibrio tra valori territoriali, attività estrattiva e mercato di riferimento con quelle di promozione, tutela e qualificazione del lavoro e delle imprese*”. Tuttavia il RA non descrive chiaramente come lo scenario di piano sia risultato preferibile in relazione all’impatto delle trasformazioni proposte sull’ambiente e sul territorio.

Il RA dovrebbe fornire una chiara lettura degli effetti che le previsioni dello scenario di piano potrebbero avere sulle componenti ambientali in modo da far emergere chiaramente le criticità e le problematiche ambientali e territoriali dalle quali potrebbero derivare potenziali inidoneità alla localizzazione di attività estrattive, con una conseguente proposta di scenari alternativi maggiormente sostenibili.

A tal fine il RA dovrebbe descrivere le sensibilità e vulnerabilità ambientali e territoriali delle aree oggetto di trasformazione con il supporto di cartografie tematiche nelle quali le delimitazioni dei poli estrattivi e delle cave fuori polo e dei loro potenziali ampliamenti vengono sovrapposte alle vulnerabilità e sensibilità ambientali e territoriali in modo da fornire una lettura immediata degli effetti ambientali delle scelte del piano e da far emergere le criticità che potrebbero richiedere una revisione delle perimetrazioni ed una definizione di localizzazioni alternative.

Le sensibilità e vulnerabilità ambientali e territoriali riguardano in particolare:

- i vincoli di tutela esistenti (vicoli paesaggistici, idrogeologici, aree protette, fasce di rispetto etc.)
- le caratteristiche morfologiche e geologiche dei terreni in coerenza con quanto previsto dal PAI e dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni – PGRA;
- la capacità d'uso del suolo;
- lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat;
- la rete ecologica (con evidenza delle situazioni di contrasto con la rete ecologica, o al contrario delle proposte di attività estrattiva coerenti con il disegno della rete ecologica locale poiché grazie agli interventi di recupero ambientale e naturalistico possono creare nuovi elementi funzionali della rete, quali aree nodali e corridoi di connessione ecologica, o potenziare quelli esistenti);
- la presenza di fattori di rischio ambientale connessi con la vulnerabilità delle risorse naturali (es: presenza di pozzi idropotabili, localizzazione nell'area di ricarica dell'acquifero profondo, interferenza con le acque minerali e termali, bassa soggiacenza della falda, peculiarità naturalistiche);
- le condizioni infrastrutturali (con un'attenzione particolare alla situazione viabilistica evidenziando situazioni di non idoneità o criticità della rete stradale a sopportare il transito dei mezzi di cava).

In assenza di queste informazioni, il RA non individua puntualmente gli impatti ambientali delle trasformazioni proposte, rimandando tali valutazioni alle successive fasi attuative, ovvero ad un momento in cui non sarà più possibile individuare scenari alternativi più sostenibili, perdendo così la potenzialità strategica propria della VAS a questa scala di pianificazione.

2. Consumo di suolo

Il PRAE ha operato le delimitazioni dei poli estrattivi e dei loro ampliamenti sulla base di una quantificazione dei fabbisogni di materiale da attività estrattiva che, come riportato a pag. 10 del RA, non disponendo di indicazioni certe sul trend della domanda nel decennio di riferimento del piano, ha assunto una posizione di tipo cautelativo, proponendosi di non fissare un limite massimo alle volumetrie estraibili a livello regionale.

Se è pur vero che l'ampliamento previsto delle attività estrattive potrebbe essere sovrastimato rispetto a come si evolverà nel prossimo decennio l'andamento del mercato, tuttavia la VAS del piano avrebbe dovuto considerare lo scenario peggiore dal punto di vista ambientale, ovvero quello in cui tutte le previsioni indicate in termini di consumo di suolo potrebbero avere completa attuazione.

Anche se il RA e la Relazione Generale quantificano solamente le volumetrie estraibili e non danno una misura della superficie complessiva di suolo potenzialmente consumato dall'attuazione del piano, dalla lettura degli elaborati cartografici è evidente che l'impatto sul consumo di suolo sarà importante e significativo. Pertanto è necessario che il PRAE individui le azioni di piano che possono ridurre in modo importante il consumo di suolo.



In particolare si ritiene che occorra implementare le azioni di piano connesse all'obiettivo strategico g) - *Facilitazione del recupero di aggregati inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, nonché l'utilizzo di materiali inerti da riciclo*, elencate alle pagg. 38 e 39 del RA.

Occorre studiare politiche regionali che si traducano in provvedimenti legislativi e in puntuali criteri da inserire nei bandi di finanziamento, destinati ad introdurre premialità ed incentivi al ricorso ai materiali di riciclo e recupero non solo per il settore delle opere pubbliche, per il quale esistono già strumenti legislativi che impongono percentuali minime di ricorso a questi materiali (CAM Edilizia per gli appalti pubblici, o la stessa L.R. 23/2016 per le grandi opere pubbliche), ma soprattutto per il settore privato prendendo in considerazione anche l'attività delle piccole e medie imprese.

La DGR del 4 marzo 2022, n. 5-4722 con la quale è stato adottato il Prezzario Regione Piemonte 2022, all'Allegato A – *Note metodologiche* evidenzia che l'elevato tasso di riciclo e recupero raggiunto non corrisponde ad un effettivo riutilizzo di tutti i rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione "recuperati", poiché ad oggi gran parte del materiale recuperato e ritenuto idoneo per l'utilizzo non viene richiesto dal mercato delle costruzioni e rimane stoccato presso gli impianti di riciclo. Tale scarso impiego viene attribuito alla scarsa conoscenza tra gli operatori del settore dell'offerta del mercato e dei requisiti prestazionali consentiti da tali materiali di riciclo, con conseguente "diffidenza" al loro impiego. Bisogna pertanto mettere in atto azioni affinché alle operazioni di recupero segua un effettivo utilizzo dei materiali ottenuti.

Per cui si ritiene necessario introdurre azioni:

- che favoriscano l'accesso degli operatori economici, dei progettisti e delle stazioni appaltanti ai dati sull'offerta del mercato dei materiali di recupero; in tal senso si caldeggia l'inserimento tra le azioni di piano dell'attivazione della sezione "Market Inerti" dell'applicativo ORSO per la Regione Piemonte in modo da favorire l'incontro tra domanda ed offerta di aggregati riciclati a livello regionale, al quale si accenna solamente in termini di possibilità a pag. 386 della Relazione Generale;
- che coinvolgano gli ordini professionali, l'ANCI, l'UNCCEM, nella formazione dei progettisti del settore pubblico e privato e dei responsabili del procedimento delle stazioni appaltanti mirata ad incentivare l'inserimento dei materiali riciclati nei capitolati prestazionali dei progetti.

3. Piano di monitoraggio

Il RA dedica il cap.10 alla descrizione del Piano di Monitoraggio. Si richiede che tale documento sia incorporato dal RA.

Al fine di rendere possibile l'analisi a posteriori dell'efficacia delle azioni di piano e della loro sostenibilità, si richiede di correlare gli indicatori alle azioni che sono state individuate per raggiungere gli obiettivi di piano e che non sono state inserite nella tabella 10.7 - *Set di indicatori di monitoraggio ambientale del PRAE*.

Si ritiene inoltre necessario fissare dei target, per verificare che le azioni di piano rispondano efficacemente alle intenzioni pianificatorie.



Inoltre si ritiene utile inserire indicatori di processo che misurino:

- l'effettivo consumo di suolo derivante dall'ampliamento delle attività estrattive nel decennio di vigenza del PRAE;
- la superficie recuperata rapportata al totale della superficie utilizzata per le attività estrattive suddivisa per tipologia (recuperi ad uso agricolo, naturalistico, ricreativo e a verde pubblico);
- il volume annuale degli aggregati derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e dei materiali derivanti da recupero utilizzati dalle imprese operanti nel territorio regionale (correlato alle azioni di cui all'obiettivo g).

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente
e Vigilanza Ambientale
ing. Claudio Coffano

- *sottoscritto con firma digitale* -



CLAUDIO COFFANO
CITTA'
METROPOLITANA DI
TORINO
08.02.2023 10:32:25
GMT+01:00

Allegati:

- nota prot. n. 15004 del 30 gennaio 2023 - Direzione Azioni Integrate con gli EE.LL - Unità Specializzata Tutela del Territorio;
- nota prot. n. 15070 del 30 gennaio 2023 - Dipartimento Territorio Edilizia Viabilità - Unità di Progetto Piano Territoriale Generale Metropolitano;
- nota prot. n. 16100 del 01 febbraio 2023 - Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, Ufficio Derivazioni, Ufficio Scarichi;
- nota prot. n. 16887 del 02 febbraio 2023 - Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, Ufficio Attività Estrattive;
- nota prot. n. 17589 del 03 febbraio 2023 - Direzione Sistemi Naturali;
- nota prot. n. 19685 del 06/02/2023 - Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza dei siti produttivi, Ufficio Impianti di Trattamento e Recupero.

Referente:



Classificazione	02.11
Codice opera	
DIREZIONE RA5	

Data e numero protocollo sono presenti nel file segnatura xml

Al Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale
Ing. Claudio COFFANO
SEDE



OGGETTO: Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE).
Fase di Valutazione del procedimento di VAS (art. 15 del D.Lgs. 152/2006) – Consultazione soggetti
competenti in materia ambientale (art. 14 D.Lgs. 152/2006)
Osservazioni

Si trasmette la nota allegata.

Distinti saluti

Il Dirigente
Ing. Massimo VETTORETTI

Torino, li 26/01/2023

OGGETTO: Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE).

Fase di Valutazione del procedimento di VAS (art. 15 del D.Lgs. 152/2006) – Consultazione soggetti competenti in materia ambientale (art. 14 D.Lgs. 152/2006)

Osservazioni

In riferimento alla vs. richiesta espressa con nota prot. 168711/LI del 23/12/2022, si osserva quanto segue:

- al punto 6.2.9 del *Rapporto Ambientale* in tema di coerenza tra il PRAE e gli strumenti di pianificazione provinciale si rileva che viene fatto il confronto con diversi Piani Territoriali Provinciali eccetto che con il PTC della Città Metropolitana di Torino. Questa carenza, al di là dell'aspetto formale, è anche un fatto di sostanza in quanto il quadro del dissesto idrogeologico del PTC è molto più aggiornato rispetto all'analogo quadro del PAI dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, con il quale il PRAE si confronta.

Pertanto, il quadro del dissesto idrogeologico del PTC contempla tutti i dati sul dissesto che provengono dai PRGC approvati, così come fa anche il Geoportale della Regione Piemonte. Quindi si suggerisce di considerare il quadro del dissesto riportato nell'uno o nell'altro strumento non solo a livello generale, ma anche nell'elaborato Schede bacino ATO Torino, in quello delle schede fuori Polo e in quello relativo alle schede dei Poli estrattivi, al fine di verificare la compatibilità tra le previsioni estrattive e i dissesti.

A questo proposito, si rammenta il punto 3 dell'Allegato 1 alla DGR n. 24-13678 del 18/10/2004, che escludeva dall'interessamento di previsioni dell'attività estrattiva le aree a rischio idrogeologico molto elevato, le aree interessate da frane attive e quiescenti, le aree inondabili a pericolosità molto elevata (Ee), le aree di conoidi attivi non protetti da opere di difesa (Ca), qualora non rientranti all'interno di un progetto organico per la messa in sicurezza del sito in questione.

Per quanto riguarda la *Relazione Generale*, si suggerisce di aggiornare il cap. 17.11 sugli interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi con la DGR 2/2/2018 n. 12-6441 (si veda Allegato parte I punto 2).

Infine si rileva un errore dovuto a probabile dimenticanza: a pg. 52 del *Rapporto Ambientale*, non si capisce per le cave a secco quanti metri di franco rispetto alla superficie della falda idrica dovrebbero essere rispettati, manca cioè il valore.

Visto Il Dirigente
Ing. Massimo VETTORETTI

Il Funzionario

[Redacted signature]

Data e numero di protocollo presenti nel file .xml di segnature informatica

Alla c.se attenzione

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali - VAS e VIA
Arch. [REDACTED]

Oggetto: Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE). Fase di Valutazione del procedimento di VAS (art. 15 del D.Lgs. 152/2006) – Consultazione soggetti competenti in materia ambientale (art. 14 D.Lgs. 152/2006) – Osservazioni nell’ambito dell’Organo tecnico metropolitano.

Premesso che lo strumento di pianificazione territoriale di area vasta di riferimento per il governo del territorio metropolitano è il vigente *Piano territoriale di coordinamento metropolitano*, approvato con d.C.R. n. 121-29759/2011; premesso altresì che la Città metropolitana ha adottato il PTGM preliminare con DCM n. 66 del 22.12.2022, che una volta approvato andrà a sostituire il PTC2, la presente osservazione si articola come segue:

- Verifica e valutazione dei contenuti del **Rapporto ambientale** relativamente alla verifica di coerenza fra PREA e PTC2/PTGM;
- Verifica cartografica relativa ad interferenze con le previsioni di **nuova viabilità** del PTC2 vigente e del PTGM preliminare adottato;
- Verifica cartografica relativa ad interferenze con le **Aree ad elevato interesse agronomico** di cui al Piano Paesaggistico Regionale, richiamate e tutelate con specifica normativa dal PTC2 e dal PTGM;
- Verifica e valutazione delle **Norme Tecniche di Attuazione** del PRAE.

VERIFICA E VALUTAZIONE DEL RA – COERENZA ESTERNA

Il Piano territoriale della Città metropolitana di Torino sia citato sia a pag. 105 del Rapporto ambientale, sia a pag. 34 della Relazione generale, quale strumento di livello metropolitano considerato nell’ambito della verifica di coerenza esterna del PRAE (cap. 6.2 del RA), tuttavia in nessuno elaborato del PRAE è presente alcuna trattazione della coerenza tra obiettivi, strategie, previsioni del PRAE e gli strumenti di pianificazione di area vasta generali della CMTTo (PTC2 e PTGM).

Si osserva dunque che la **VAS del PRAE non verifica la coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione generale e di coordinamento della Città metropolitana di Torino e non sembra tener conto delle previsioni e tutele di detti strumenti (PTC2 e PTGM) e non ne veri**

VERIFICA CARTOGRAFICA

Si premette che con nota Prot. 66918/UA0/O1 del 21 giugno 2021, lo scrivente ufficio ha risposto alla richiesta di IRES Piemonte nell'ambito del *"Percorso di confronto sulla cartografia del Piano regionale delle Attività estrattive (PRAE)"*, fornendo indicazioni puntuali relativamente alle interferenze cartografiche tra i bacini individuati dal PRAE e ricadenti all'interno dei confini della Città metropolitana e i tematismi riportati alle tavole del *Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC2)* e alle tavole della *Proposta tecnica di progetto preliminare di Piano territoriale generale metropolitano (PTGM)* adottata con Decreto della Sindaca metropolitana n. 35-2021 del 2 aprile 2021, quale contributo tecnico volontario finalizzato alla condivisione della conoscenza e alla copianificazione.

Ciò detto, considerato che il Rapporto ambientale non contiene indicazioni e valutazioni rispetto alla coerenza con il PTC2 e PTGM, si è proceduto ad una verifica speditiva sulla base della documentazione depositata per la valutazione ex art. 15 del d.lgs. 152/06, rispetto alle possibili interferenze tra le perimetrazioni di poli estrattivi, cave ed ampliamenti individuati dal PRAE e le previsioni e salvaguardie afferenti la viabilità stradale e i suoli di pregio agronomico del PTC2 (piano approvato) e PTGM (progetto preliminare adottato con DCR 66 del 22.12.22), i cui risultati sono di seguito riportati:

1) Progetti di viabilità (Tavola 4.3 - Progetti di viabilità del PTC2 e Tavola PP4 - Progetti di viabilità del PTGM)

Per quanto concerne la perimetrazione dei **Poli estrattivi** di cui al PRAE ricadenti in territorio metropolitano, non risultano interferenze cartografiche dirette con le previsioni di viabilità di cui al PTC2 e PTGM riportate rispettivamente alle tavole 4.3 e PP4.

Risulta un'interferenza con il sito **M1921T** ubicato in comune di Borgofranco d'Ivrea (cava esistente) e la **previsione del PTC2 di viabilità in nuova sede n. 13 (13.1)** Variante alla SS 26 in sponda sx, ripresa e confermata dal PTGM con il numero 11 alla tavola PP4.

A tal proposito si ricorda che:

PTC2 approvato – art. 37 e 38 NdA. Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti recepiscono, adattandole alla specifica condizione del luogo e traducendole in prescrizioni del Piano di livello locale, le azioni di cui al comma 2 dell'articolo 37.

PTGM adottato – art. 49 co. 5 NdA. Dalla data di approvazione del PTGM, i Comuni non possono adottare varianti generali e strutturali ai piani urbanistici locali che contengano previsioni in contrasto con le indicazioni di "Interventi di viabilità" riportate sulla tavola PP4 Progetti di viabilità.

2) Suoli riconosciuti come appartenenti alla I e II classe nella Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte adottata con deliberazione di Giunta regionale (già Aree ad elevato interesse agronomico ai sensi del PPR tav. P4).

Si riporta di seguito la tabella con le interferenze rilevate:

NOME POLO	COD	Aree ad elevato interesse agronomico
RONDISSONE-MONTANARO	TO1070	
LA LOGGIA 1	TO1071	Include suoli di I e II classe di Capacità d'uso
VILLASTELLONE-CARIGNANO-CARMAGNOLA	TO1072	Include suoli di I classe di Capacità d'uso
LA LOGGIA-CARIGNANO	TO1075	Include suoli di I e II classe di Capacità d'uso
CARIGNANO-CARMAGNOLA 1 (n. 5 siti/poligoni)	TO076	Include suoli di I e II classe di Capacità d'uso
RIVALTA (n. 2 siti/poligoni)	TO1081	Includono suoli di I e II classe di Capacità d'uso
LA LOGGIA	TO1083	Include suoli di II classe di Capacità d'uso
COLLEGNO-DRUENTO (n. 7 siti/poligoni)	TO1085	Include suoli di II classe di Capacità d'uso
CAVOUR 2	TO1088	Include suoli di II classe di Capacità d'uso
PIANEZZA (n. 3 siti)	TO1089	Include suoli di II classe di Capacità d'uso
MONCALIERI	TO1091	Include suoli di I classe di Capacità d'uso
CARIGNANO-CARMAGNOLA 2	TO1092	Include suoli di I classe di Capacità d'uso
BRUSASCO (n. 3 siti/poligoni)	TO1100	Include suoli di II classe di Capacità d'uso
BOSCHETTO (n. 3 siti/poligoni)	TO1101	
BAGNOLO-LUSERNA	TO2086	
BAGNOLO-RORA'	TO2087	
POIRINO	TO2088	Include suoli di II classe di Capacità d'uso
ALPETTE	TO2089	
RORA'	TO2090	
VALCHIUSA	TO2091	
TRAVERSELLA (n. 2 siti/poligoni)	TO2092	
PRALI	TO2093	
CAMBIANO	TO3089	Include suoli di II classe di Capacità d'uso
DRUENTO	TO3090	Include suoli di II classe di Capacità d'uso

COMUNE	COD	Aree ad elevato interesse agronomico
Borgofranco d'Ivrea (cava esistente)	M1921T	Include suoli di I e II classe di Capacità d'uso
Caravino (cava esistente + ampliamento)	O0003T	Include suoli di I e II classe di Capacità d'uso

Si ricorda che le **Aree ad elevato interesse agronomico** sono tutelate dagli strumenti di pianificazione territoriale metropolitano, come segue:

PTC2 approvato - art. 27 co. 4 – NdA. I suoli di I e II Classe di capacità d'uso devono essere adibiti, in via preferenziale, all'uso agricolo, ovvero ad usi naturalistici, purché ciò non implichi l'impermeabilizzazione o l'asportazione definitiva dei suoli tutelati.

PTGM adottato - art. 29 co. 5 NdA – I suoli di I e II Classe di capacità d'uso e i territori riconosciuti dai disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito una Denominazione di

Origine o una Indicazione geografica protetta devono essere preservati di norma da nuove previsioni (es. impermeabilizzazione, degrado o asportazione definitiva dei suoli) che pregiudichino l'originario valore agronomico dei suoli e il loro ruolo nella produzione di servizi ecosistemici.

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRAE.

L'articolo 5 delle NdA del PRAE tratta della relazione tra detto piano e gli strumenti di pianificazione urbanistica locale (previsioni urbanistiche e relative modalità di attuazione).

A tal proposito risulta essenziale un chiarimento relativamente all'applicabilità o meno di detto articolo agli strumenti di pianificazione territoriale di area vasta della Città metropolitana (PTC2 e PTGM).

In ogni caso si ritiene necessario che le norme tecniche di PRAE **esplicitino le relazioni tra detto piano regionale e la pianificazione di area vasta metropolitana, nonché le eventuali modalità di attuazione del PRAE e di adeguamento da parte del PTC2, del PTGM e di altri strumenti di pianificazione metropolitana.**

Cordialmente



IRENE MORTARI
CITTÀ
METROPOLITANA
DI TORINO
30.01.2023
14:51:20
GMT+01:00

Responsabile Unità di Progetto
Piano territoriale generale metropolitana

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/05)

Prot. n. _____ (*) /TA2/ChA_MC_ACuc

Torino, (*) _____

Posizione n. PRAE_VAS

Il n. di protocollo ed il n. di posizione
devono essere citati nella risposta.

(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA.

(i dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC)

Al Dipartimento Ambiente e Vigilanza
Ambientale

Funzione Specializzata Valutazioni
Ambientali (TA0/R)

Alla c.a. del Direttore del Dipartimento

Alla c.a. della Dott.ssa [REDACTED]

SEDE

OGGETTO: Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE). Fase di Valutazione del procedimento di VAS (art. 15 del D.Lgs. 152/2006) – Consultazione soggetti competenti in materia ambientale (art. 14 D.Lgs. 152/2006) - Contributo in risposta a vostra nota di cui al prot. 168711 del 28/12/2022.

Con riferimento a quanto in oggetto e alla vostra nota datata 28/12/2022 con prot. 168711, a seguito dell'esame della progettazione disponibile sulla cartella condivisa del Servizio VIA e dell'organo tecnico tenutosi in data 24/01/2023, come concordato in tale sede, si trasmette il presente parere di competenza degli Uffici Derivazioni e Scarichi della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera.

Dall'analisi degli elaborati del Piano emerge, in prima analisi, la necessità di provvedere ad aggiornare la normativa di legge relativamente alle Acque e agli strumenti dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po a quanto vigente alla data odierna sia nei termini generali sia per quanto riguarda i singoli articoli citati nei documenti del Piano, ovvero, in ordine cronologico:

- La Legge Regionale 25/1994 in materia di *"Ricerca e coltivazione delle acque minerali"*;
- La Deliberazione del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Fiume Po n. 2 del 3/3/2016 di approvazione del *"Piano di Gestione Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico Padano (PGRA)"* ai sensi della Direttiva 2007/60/CE (attualmente in revisione);
- La Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume n. 8 del 17/12/2015 come modificata e integrata con la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 3 del 14/12/2017 di adozione della *"Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche"*

in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano" ("Direttiva Derivazioni"); in ottemperanza al Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 29/STA del 13/02/2017;

- La Deliberazione del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Fiume Po n. 4 del 14/12/2017, di "Adozione della Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del Distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti o Direttiva Deflussi Ecologici" in ottemperanza al Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 30/STA del 13/02/2017;
- Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con la Delibera del Consiglio Regionale n. 179 - 18293 del 2/11/2021 e relativi allegati;
- Il Regolamento Regionale di cui al D.P.G.R. 27 dicembre 2021 n. 14/R recante: " Disposizioni per l'implementazione del Deflusso Ecologico".

Inoltre, in riferimento agli artt. 17 e 18 delle NTA del PRAE, che forniscono indicazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici in cava e su laghi di cava, si rileva innanzitutto che la normativa attualmente in vigore considera le cave come siti idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra e pertanto sono stante introdotte importanti semplificazioni dei procedimenti autorizzativi, mediante le modifiche alle norme di settore qui sotto specificate.

D.Lgs. 28/2011 art. 6 comma 9-bis Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti (o porzioni) di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 (**procedura abilitativa semplificata**).

Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici (e alle relative opere connesse) da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW (...).

Il limite relativo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti, purché il proponente allegghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18

settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione.

Il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 - art. 20 c. 8 stabilisce che, nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee per impianti fotovoltaici a terra, tra le altre, le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

In riferimento ai laghi di cava, l'art. 9 ter della Legge 34/2022 dispone che per l'attività di realizzazione e di esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a eccezione degli impianti installati in bacini d'acqua che si trovano all'interno delle aree previste all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della rete Natura 2000.

Lo stesso art. 9 ter prevede inoltre che con decreto del Ministro della Transizione Ecologica, sono stabiliti i criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti suddetti sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino.

Infine, nel caso in cui si rilevino, in siti attualmente considerati idonei ex D.Lgs.199/2021 - art. 20 c. 8, eventuali profili di non idoneità ai sensi del DM 10 settembre 2010, Allegato 3 lett. f) e dei successivi provvedimenti regionali, la nota del Ministero per la Transizione Ecologica del 1/8/2022, in risposta a quesito posto dalla Regione Piemonte, asserisce che *le disposizioni regionali relative all'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti FER, emanate in conformità alla legislazione previgente, possano restare valide nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi ex articolo 20 del d.lgs. 199/2021, esclusivamente per le parti che non confliggono con quanto stabilito dal comma 8 dell'articolo in esame.*

Un ulteriore impulso alla semplificazione e all'accelerazione dei procedimenti autorizzati di questi impianti arriva dal Regolamento Regolamento UE 2022/2577 del 22 dicembre 2022.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, tenuto conto che un impianto fotovoltaico da 10 MW occupa una superficie complessiva di circa 15 ha, appare evidente che la quasi totalità degli impianti fotovoltaici che potranno essere installati nelle cave della nostra Regione non saranno soggetti ad autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 né a verifica di impatto ambientale, bensì solo a procedura abilitativa semplificata di competenza comunale.

Si ritiene pertanto opportuno rettificare i riferimenti indicati nei citati gli artt. 17 e 18 della bozza di NTA del PRAE ai titoli abilitativi prescritti per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011,

n. 28, ivi comprese le prescritte valutazioni paesaggistiche e ambientali. Nella grande maggioranza dei casi si tratterà infatti di procedure abilitative semplificate (che si concludono con silenzi assenso se il Comune interessato non rileva motivi ostativi o non pone osservazioni al progetto entro 30 giorni dal ricevimento) e i relativi progetti non saranno neppure sottoposti a preventiva verifica di impatto ambientale, come di fatto sta già avvenendo.

Stante quanto sopra si ritiene opportuno, al fine di garantire uniformità nei criteri di progettazione e approvazione degli impianti fotovoltaici in cava, che le Norme Tecniche di Attuazione stabiliscano delle indicazioni tecniche generali per gli impianti fotovoltaici in cava, per altro già presenti nell'art. 18 per il solare fotovoltaico sui laghi di cava.

A titolo di esempio, considerato che cave e lotti di cava dismessi o abbandonati sono spesso classificati dai PRGC come aree agricole e si presentano come siti almeno parzialmente rinaturalizzati, talvolta anche con piccole zone di bosco spontaneo, si riportano di seguito le indicazioni progettuali e le prescrizioni normalmente assegnate per i campi fotovoltaici autorizzati in aree agricole dai nostri Uffici, che possono essere applicabili anche nel caso di impianti su cava.

- Adozione di soluzioni progettuali per le strutture di sostegno degli moduli fotovoltaici che prevedano elementi portanti di minimo ingombro e realizzati con materiali idonei e con finiture superficiali di tipo non riflettente.
- Fondazioni dei supporti dei pannelli costituite da pali metallici infissi nel terreno, evitando fondazioni in calcestruzzo, pali trivellati o altre tipologie similari al fine di facilitare le opere di ripristino all'atto della dismissione dell'impianto.
- Soluzioni tecniche che limitino la necessità di movimenti terra in fase di cantiere e che massimizzino la produzione di energia a parità di superficie occupata (es. tracker monoassiali).
- Linee elettriche per la connessione alla rete preferibilmente interrato, ovvero, qualora aeree, da collocarsi in corrispondenza di sedi viarie o corridoi tecnologici esistenti.
- I mezzi in entrata e uscita dal cantiere, qualora trasportino materiale polverulento siano telonati.
- La pulizia dei pannelli solari sia effettuata con sola acqua escludendo l'utilizzo di qualsiasi additivo chimico.
- Per la costituzione il ripristino del manto erboso nel campo fotovoltaico dopo l'interramento dei cavidotti, si utilizzino un miscuglio polifiti di sementi di specie autoctone tipiche dell'area interessata dopo aver adeguatamente preparato il terreno al fine di massimizzare le probabilità di attecchimento.
- In fase di gestione dell'impianto, sul popolamento erbaceo non si apportino concimazioni minerali o diserbanti e gli eventuali tagli siano eseguiti dopo la spigatura o la fruttificazione annuale, in modo da garantire una rinnovazione naturale della cotica erbosa. I tagli, siano condotti in senso centrifugo (dal centro verso la periferia dell'area) in modo da consentire ad eventuali selvatici che avessero nidificato a terra di fuggire. Per la stessa ragione, per gli sfalci siano impiegate macchine agricole a bassa velocità di transito (non superiore a 10 km/orari) dotate di barre falcianti posizionate a 15 cm da terra e/o dotate di barre di involo e/o di emettitori di ultrasuoni che consentano alla fauna presente di allontanarsi prima dell'arrivo dell'attrezzo di taglio.

- Realizzazione, ove possibile, di fasce arbustive perimetrali dell'impianto o delle parti di impianto, costituite da essenze rigorosamente autoctone sia arbustive che arboree idonee alle condizioni stazionali, al tipo di suolo e alle caratteristiche ambientali del sito, preferibilmente di provenienza locale o reperite presso i vivai forestali regionali, possibilmente di diverso sviluppo dimensionale scelte fra quelle che presentano frutti eduli per l'avifauna (es. rosacee), disposte su file affiancate e distribuite in modo irregolare con sesti di impianto pari a 1-2 m per le specie arbustive e 3-4 m per quelle arboree. In tal caso potrà inoltre essere predisposto un piano di manutenzione e ripristino delle fallanze vegetazionali, che si articoli per tutta la durata utile dell'impianto.
- La recinzione del campo, ove presente, dovrà essere elevata da terra di almeno di 20 cm in modo da consentire il passaggio di animali di piccola taglia.
- Al fine di evitare disturbo alla fauna locale, il sistema di illuminazione dell'impianto, qualora presente, dovrà attivarsi solo in caso di allarme del sistema di sorveglianza

Nei casi di cave ancora attive o parzialmente in attività, si ritiene opportuno che il progetto fotovoltaico sia inserito nel piano di recupero della cava e che lo svincolo delle garanzie fideiussorie sia subordinato anche alla corretta realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

Si segnala infine che le garanzie finanziarie per gli interventi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione di impianto oggetto di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, previste dalle disposizioni di cui all'art. 13 del D.M. 10/9/2010 in caso di inadempienza, non sono dovute in caso procedura abilitativa semplificata, dato che fino al 2021 tale procedura era applicabile per impianti fotovoltaici a terra solo in caso di dimensioni decisamente contenute (< 20 kW). Si pone pertanto il problema di stabilire quale sarà l'Amministrazione tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento e recupero ambientale del sito in luogo di eventuali soggetti inadempienti e con quali fondi.

In aggiunta a quanto sopra indicato, con particolare riferimento all'indicazione dell'utilizzo energetico come sfruttamento del gradiente di calore, si suggerisce di specificare la tecnologia prevista al fine di valutare l'originarsi di un eventuale scarico di acque reflue da tale attività e delle conseguenti modalità di scarico delle stesse nel corpo recettore in considerazione dell'attuale quadro normativo. Inoltre, si ritiene opportuno segnalare che, stante le situazioni di criticità legate alla disponibilità delle risorse idriche nel periodo irriguo (aprile-ottobre, ma in particolare nei mesi di massima idroesigenza giugno-agosto), viene sempre più spesso richiesto l'utilizzo della risorsa idrica nei laghi di cava a scopo di derivazione. Pertanto andrebbero valutati eventuali potenziali impatti del posizionamento della tecnologia prevista sulla qualità dell'acqua.

Per quanto concerne gli impatti generati dall'attività estrattiva sul comparto Acque si ritiene che la documentazione del PRAE e in particolare le Norme tecniche di Attuazione debba conformarsi a quanto previsto dalle NTA del Piano di Tutela delle Acque in merito a:

- aree di ricarica degli acquiferi profondi;

- zone di riserva caratterizzate dalla presenza di risorse idriche superficiali e sotterranee non ancora destinate al consumo umano, ma potenzialmente destinabili a tale uso;
- aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano intendendo in tal senso sia sorgenti/pozzi posti in ambito collinare e montano sia pozzi in ambito di pianura per cui siano state definite le zone di tutela assoluta e le fasce di rispetto ristretta e/o allargata ai sensi della vigente normativa regionale;
- aree di salvaguardia delle acque minerali e termali;
- scarichi in acque sotterranee e loro caratterizzazione qualitativa e quantitativa;
- interventi di infrastrutturazione sia in relazione ai prelievi sia in relazione agli scarichi;
- acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne;
- tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici

Per quanto riguarda la regimazione delle acque meteoriche prevista all'art. 25 delle Norme di Piano si suggerisce di riportare il divieto generale, già previsto dall'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., relativo all'immissione diretta di acque meteoriche in acque sotterranee. Tale indicazione è di particolare rilevanza nelle fattispecie di cave che intercettano la falda (cave sotto falda).

Per la tutela delle acque sotterranee delle cave sopra falda (art. 26 delle NTA del PRAE) si ritiene imprescindibile che ai progetti di coltivazione venga allegata una specifica relazione idrogeologica (per le cave in ogni ambito) e geologico-strutturale (cave di monte) atta a determinare rispettivamente la massima escursione della falda ed eventuali sistemi di fratturazione che possono portare ad alimentare i sistemi di circolazione sotterranea. Nel primo caso, lo studio idrogeologico volto a valutare la massima escursione della falda dovrebbe prevedere misure a cadenza almeno mensile, ma avendo l'accortezza di concentrare altresì i dati nel momento di precipitazione atmosferica maggiore; tali misure dovrebbero essere condotte almeno per un anno e confrontate con i dati rappresentativi dell'area su una serie storica statisticamente significativa. In tal senso, l'autorizzazione dovrà prevedere che il franco minimo da tenere per quanto riguarda la profondità massima di scavo sia determinabile anche mediante la possibilità di analisi sito specifiche per ciascuna attività estrattiva in funzione delle risultanze dello studio idrogeologico e delle caratteristiche degli acquiferi interessati oltre che porsi in relazione alla stagionalità e/o all'apporto delle precipitazioni. Nel secondo caso, è necessario valutare a mezzo di uno studio geologico con le caratteristiche litologiche e strutturali (per es. giacitura delle rocce, sistemi di fratturazione, ampiezza e loro direzione nello spazio, etc) quali siano i possibili sistemi di circolazione delle acque sotterranee valutando le eventuali interferenze con gli approvvigionamenti potabili dell'area in modo da salvaguardare sia la disponibilità della risorsa sia la qualità della stessa.

Per la tutela delle acque sotterranee in cui viene intercettata la falda (art. 27 e 28 delle NTA del PRAE), si ritiene necessario venga fatto specifico riferimento a quanto già previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R, avente per oggetto "Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in

materia di attività estrattive”, qualora se ne confermi la validità. Tale indicazione eviterebbe contraddizioni tra quanto riportato nelle Norme di Piano ed il citato regolamento (es. numero di piezometri sottoposti a monitoraggio che dovrebbero cautelativamente essere almeno tre e posizionati almeno uno a monte e due a valle). Il posizionamento dei piezometri andrebbe valutato in base a uno studio idrogeologico preliminare volto anche a definire nel dettaglio le tipologie e le tempistiche del monitoraggio idrodinamico ed idrochimico previsto. In tal senso le campagne di monitoraggio alla fine della coltivazione dovrebbero essere previste per una durata non inferiore ad anni tre. I franchi minimi previsti, pur accettabili nella proposta, andrebbero sempre commisurati a una relazione geologica/idrogeologica volta a comprendere la distribuzione dei livelli permeabili superficiali e l’andamento degli orizzonti impermeabili. Queste misure dovrebbero essere vincolanti per la geometria e la profondità degli scavi in particolare nelle aree di pianura e in relazione alla presenza campi pozzi potabili.

In ogni caso gli studi preliminari dovranno escludere in assoluto la possibilità che possano essere messi in comunicazione gli acquiferi superficiali e profondi.

Il Piano Regionale sulle Attività Estrattive non prende in considerazione le interferenze con le acque minerali e termali in relazione sia alla Legge Regionale 25/1994 sia all’art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA. Le acque minerali e termali, da un punto di vista normativo, a partire dal Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927, sono assimilate all’attività estrattiva. Si comunica che, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 25/1994, *“l’estensione dell’area oggetto della concessione è correlata alle caratteristiche idrogeologiche del bacino e alla specificità della sorgente”* ed inoltre, nell’area di concessione, delimitata sul territorio da appositi capisaldi, *“non si possono intraprendere attività estrattive, trivellazioni di pozzi o scavi che possano arrecare modificazioni qualitative e quantitative al giacimento”*. Inoltre *“nell’area di protezione assoluta non può svolgersi alcuna attività agricola né antropica ed in ogni caso alcuna trasformazione di suolo, mentre nell’area di salvaguardia, eventuali interventi di trasformazione d’uso del territorio sono sottoposti alla previa autorizzazione dell’Amministrazione Regionale (n.d.r. attualmente dall’autorizzazione a seguito di apposita istruttoria condotta dalle Provincie/Città Metropolitana di Torino per la legge delega)”*. Per cui ogni operazione può essere autorizzata solo se non vi siano fondati motivi che possano portare all’inquinamento del giacimento e che non portino alla perdita delle caratteristiche di mineralità dell’acqua oggetto di coltivazione.

Le norme di salvaguardia delle zone di tutela assoluta e di rispetto per le sorgenti/pozzi ad uso minerale sono definite dal Piano di Tutela delle Acque all’art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione e nella Relazione Generale (capitolo 5.2.2) Tali delimitazioni, una volta approvate dalla concessione rilasciata, devono essere inserite sui singoli Piani Regolatori Comunali per determinare la corretta vincolistica, insieme all’area in concessione.

In tal senso, si ritiene quanto mai opportuno segnalare che il polo estrattivo previsto nell’alto bacino del Torrente Luserna, nei Comuni di Rorà e di Luserna San Giovanni, è fortemente interferente con le concessioni di acque minerali denominate ‘Sea’ e ‘Sea3’ e, in minima parte, con il permesso di ricerca di Pian Frollero.

In relazione all'individuazione e perimetrazione dei poli estrattivi e dei loro sviluppi e gli ampliamenti di cave esistenti, oltre a quanto già sopra riportato in relazione alla acque minerali, si segnala la necessità di verificare la presenza di infrastrutture di derivazione potabile (campi pozzi/sorgenti ad uso potabile), infrastrutture fognarie e depurative del servizio idrico integrato presenti in dette aree ma anche di eventuali progettualità già approvate dall'Autorità d'Ambito Torinese che potrebbero interessare le aree di nuova perimetrazione, parte delle quali, per quanto concerne le aree di ricarica degli acquiferi profondi, sono già state dettagliatamente individuate dal Piano di Tutela delle Acque e poste in regime di salvaguardia.

Pertanto, alla luce di quanto sopra si riterrebbe quanto meno opportuno che lo studio di Impatto Ambientale rivedesse gli impatti in relazione alla componente acqua dei punti a.3/a.4/a.5/a.6/a.7/e.3 in posizioni maggiormente cautelative rispetto a quanto attualmente previsto.

A disposizione per ulteriori dettagli e approfondimenti si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Derivazioni
di acque pubbliche, acque minerali e termali e
fonti rinnovabili

Dott. Vincenzo Latagliata

Il Responsabile dell'Ufficio Scarichi idrici

Ing. Luigi Capilongo

Referenti tecnici:



Prot. (*) Torino (*)

(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA

(i dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC)

Dipartimento Ambiente e Vigilanza ambientale
Funzione specializzata Valutazioni Ambientali
VAS e VIA
SEDE

OGGETTO: Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Piemonte (PRAE).
Convocazione della seconda conferenza di copianificazione e valutazione e avvio della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale per la fase di valutazione della procedura di VAS ai sensi dell'art. 5 c.1 lettera c della l.r. 23/2016 e dell' articolo 13, comma 5 bis del d.lgs. 152/2006
Contributo all'Organo Tecnico della Città metropolitana.

Per quanto riguarda il territorio di competenza della Città metropolitana di Torino, si evidenzia che negli ultimi 5 anni il 76 % delle istanze ricevute è stato relativo a rinnovi, modifiche e proroghe di progetti già autorizzati; le istanze per ampliamenti delle coltivazioni autorizzate sono state il 22% del totale e le istanze per cave nuove solo il 2%.

Le previsioni di ampliamento delle varie cave inserite nei poli e fuori polo dovrebbero considerare pertanto le esigenze verosimili di continuità delle attività esistenti, evitando di vincolare eccessive porzioni di territorio, che probabilmente non sarebbero comunque sfruttate nell'arco di tempo di validità del Piano.

Da un primo esame speditivo e non esaustivo, si valuta che tra le cave di competenza della Città metropolitana ex LR 23/2016, ce ne siano un 30% i cui perimetri di espansione appaiono sovrastimati, alla luce delle caratteristiche estrattive delle ditte esercenti, dell'andamento del mercato nell'ultimo periodo e delle realtà territoriali in cui si inseriscono e che necessiterebbero di alcune rimodulazioni. Gli uffici della Città metropolitana si rendono sin d'ora disponibili per un eventuale confronto sui casi specifici.

Inoltre si segnalano le seguenti imprecisioni nelle schede di **cave attive fuori polo**.

A0257T (Foglizzo): nell'area della cava, in cui si è conclusa l'estrazione, si svolge attività di recupero rifiuti non pericolosi; la Ditta esercente ha manifestato l'intenzione di chiedere la modifica del recupero ambientale e della destinazione del PRGC, che non coincide con il recupero agricolo previsto nella scheda.

A0305T (San Giorgio Canavese): essendo stata svincolata la fidejussione a seguito di avvenuto recupero, tutta l'area di cava è stata individuata nel progetto di *"realizzazione di impianto fotovoltaico"*

a terra su aree di ex cava, Regione Gerbole, in comune di San Giorgio Canavese", proponente: CVA EOS S.r.l.; il progetto è in istruttoria presso la Città metropolitana di Torino, nella fase conclusiva ed i provvedimenti finali sono di prossima emanazione.

G0421T (Rorà): attualmente la cava non risulta autorizzata all'estrazione ma è stata individuata unicamente come sito di deposito sfridi.

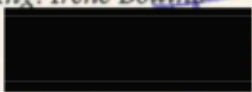
M1816T (Collegno): è corso di istruttoria presso la Città metropolitana di Torino, alla seconda Conferenza dei Servizi decisoria, il "progetto di realizzazione discarica per rifiuti pericolosi" proposto dalla Società Barricalla s.p.a. Pertanto destinazione finale dell'area verosimilmente non sarà più agricola, come riportato sulla scheda del PRAE.

Si osserva infine che nel Piano in oggetto gli aspetti ambientali e territoriali sono molteplici; allo stato attuale, in questa fase procedimentale del Piano, non è possibile effettuare un esame di dettaglio delle previsioni di espansione di ogni singola cava considerando adeguatamente tutte le sensibilità ambientali presenti che potranno emergere unicamente dallo studio progettuale di dettaglio. Si sottolinea pertanto l'importanza e la necessità di valutare gli aspetti tecnici e ambientali nei successivi iter di approvazione dei singoli progetti ai sensi del Dlgs 152/2006 e LR 23/2016 e smi.

Distinti saluti

Il responsabile dell'Ufficio Attività estrattiva

Ing. Irene Bottino



Visto:

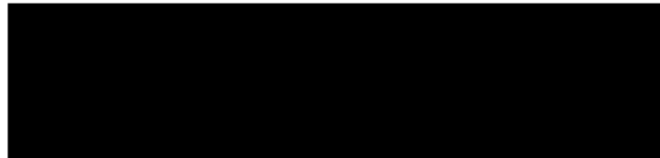
il Direttore del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale
Ing. Claudio Coffano
sottoscritto con firma digitale



Prot. (*) Torino (*)

(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA (i dati del protocollo sono rinvenibili nei file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC, da salvare e conservare unitamente al documento

Al Dipartimento Ambiente
e Vigilanza Ambientale
Nucleo VAS-VIA



OGGETTO: Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE). Fase di valutazione della procedura di VAS – consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale. Osservazioni della Direzione TA3.

CONTENUTI DEL PIANO

Il PRAE è conseguenza e attuazione della l.r. 23/2016 *“Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”* che ha introdotto innovazioni a livello giuridico e amministrativo nel settore delle attività estrattive di cava della Regione Piemonte. Sono state disciplinate la pianificazione e l’esercizio delle attività di coltivazione delle cave, nonché la tutela e la salvaguardia dei giacimenti attraverso modalità di coltivazione ambientalmente compatibili e l’utilizzo integrale e adeguato delle risorse delle cave in funzione delle loro caratteristiche, in un contesto di tutela delle risorse naturali. A livello nazionale rimane in vigore il RD 1443/1927, per cui si evidenzia la criticità di una mancanza di visione strategica complessiva. Il Piano non tratta delle miniere in quanto la materia, per le Regioni a statuto ordinario, è di competenza statale.

Il PRAE è articolato in tre comparti:

- a) aggregati per le costruzioni e infrastrutture
- b) pietre ornamentali
- c) materiali industriali

Per ogni comparto sono stati individuati dei bacini (complessivi, che individuano i giacimenti), dei poli e le cave fuori polo. Sono state indicate sia le cave esistenti che gli ampliamenti proposti. La cartografia è stata suddivisa in ambiti, l’ambito To è corrispondente alla Città Metropolitana di Torino, oggetto della presente valutazione.

PREMESSA

La CMTo gestisce 8 Aree Protette, 20 Zone Speciali di Conservazione e un Sito di Importanza Comunitaria, per un totale di 21 siti (di cui 17 delegati dalla Regione Piemonte con DGR n. 28-6915 del 25/05/2018 ed apposita convenzione). Di seguito la tabella riassuntiva delle AP e dei Siti Natura 2000 in gestione alla CMTo.

N	CODICE	NOME AREA PROTETTA	TIPO AP
1	EUAP1059	Lago di Candia	Parco naturale (anche ZSC e ZPS)
2	EUAP0216	Rocca di Cavour	Parco naturale (anche ZSC)
3	EUAP0883	Colle del Lys	Parco naturale
4	EUAP0884	Conca Cialancia	Parco naturale
5	EUAP0886	Monte San Giorgio	Parco naturale
6	EUAP0887	Monte Tre Denti - Freidur	Parco naturale
7	EUAP0757	Monti Pelati	Riserva naturale (anche ZSC)
8	EUAP0888	Stagno di Oulx	Riserva naturale (anche ZSC)
N	CODICE	NOME SITO	TIPO SITO
1	IT1110001	Rocca di Cavour	ZSC
2	IT1110013	Monti Pelati e Torre Cives	ZSC
3	IT1110021	Laghi di Ivrea	ZSC
4	IT1110022	Stagno di Oulx	ZSC
5	IT1110029	Pian della Mussa (Balme)	ZSC
6	IT1110032	Oasi del Pra - Barant	ZSC
7	IT1110033	Stazioni di Myricaria germanica	ZSC
8	IT1110034	Laghi di Meugliano e Alice	ZSC
9	IT1110035	Stagni di Poirino - Favari	ZSC
10	IT1110036	Lago di Candia	ZSC/ZPS
11	IT1110040	Oasi xerotermica di Oulx - Auberge	ZSC
12	IT1110042	Oasi xerotermica di Oulx - Amasas	ZSC
13	IT1110045	Bosco di Pian Pra' (Rora')	ZSC
14	IT1110047	Scarmagno - Torre Canavese (Morena Destra d'Ivrea)	ZSC
15	IT1110052	Oasi xerotermica di Puys (Beaulard)	ZSC
16	IT1110061	Lago di Maglione	ZSC
17	IT1110062	Stagno interrato di Settimo Rottaro	ZSC
18	IT1110063	Boschi e paludi di Bellavista	ZSC
19	IT1110064	Palude di Romano Canavese	ZSC
20	IT1110081	Monte Musine' e Laghi di Caselette	ZSC
21	IT1110084	Boschi umidi e Stagni di Cumiana	SIC

Tutti i Siti sopra elencati sono dotati di Misure di Conservazione Sito Specifiche e/o di Piano di Gestione; recentemente, con DGR n. 1 -5547 del 5/09/2022, sono state approvate dalla Regione Piemonte anche le MdCSS relative ai *Boschi umidi e Stagni di Cumiana*; la documentazione è scaricabile dal sito della Regione Piemonte. Nessun

OSSERVAZIONI DI TIPO GENERALE SULLA VINCA

La valutazione di incidenza è procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento od attività (P/P/P/I/A) che possa avere incidenze significative su un sito (o proposto sito) della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. **La documentazione presentata non è sufficiente a valutare le incidenze su specie ed habitat tutelati**

presenti all'interno dei Siti, soprattutto per quanto riguarda le ZSC interferite da cave esistenti e/o da ampliamenti, quali ad esempio le ZSC gestite dalle Aree Protette del Parco del Po piemontese. Si evidenzia inoltre che le disposizioni dell'art. 6, paragrafo 3 della Dir. Habitat non si limitano ai piani e ai progetti che ricadono all'interno di un sito Natura 2000, ma sono relative anche a piani e progetti situati al di fuori del sito ma che potrebbero avere un effetto significativo su di esso, indipendentemente dalla loro distanza dal sito in questione. Pertanto occorrerà valutare, in un'apposita relazione, anche gli eventuali effetti su Siti distanti dagli interventi ma che, per le loro caratteristiche, es presenza di specie animali sensibili al rumore, nel caso ad esempio di utilizzo di esplosivi per la coltivazione, possono subire incidenze significative.

In definitiva occorrerà valutare, a seconda della tipologia di cava e di coltivazione della stessa, nonché delle caratteristiche dei Siti, se esistano o meno incidenze, e se tali incidenze si possano o meno considerare significative. A questo fine, oltre alle MdC SS e ai Piani di Gestione, si suggerisce di consultare anche i formulari dei Siti Natura 2000. Infatti occorrerà prendere in esame (rif. Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VincA) pubblicate in data 28/12/2019) in relazione ai Siti Natura 2000: gli obiettivi di conservazione; lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti; le Misure di Conservazione e/o i Piani di gestione, se esistenti, e la coerenza delle azioni di piano con tali strumenti di pianificazione; le potenziali interferenze dirette e indirette generate dal piano.

Si condivide l'uso previsto della *"Proposta di linee guida operative per l'integrazione dei contenuti VAS-Vinca"* elaborata a livello nazionale, adottando il criterio 1 "Macrocategorie di habitat" in modo tale da effettuare la Vinca riferendosi ai siti N2000 aggregati sulla base delle similitudini ecologiche, ma occorrerà comunque porre attenzione a quanto sopra richiesto.

AREE PROTETTE E SITI NATURA 2000 GESTITI DALLA CMTO

A seguito dell'esame speditivo della documentazione presentata, nessun Sito della Rete Natura 2000 o Area Protetta in gestione alla CMTO risulta interferito direttamente dagli ampliamenti proposti; si rimanda però al paragrafo precedente per quanto riguarda la valutazione delle incidenze su specie e habitat presenti nei Siti N2000 anche esterni alle azioni/interventi di Piano.

PTC2 VIGENTE E PROGETTO PRELIMINARE DEL PTGM – SISTEMA DEL VERDE

Il PTC2 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) ha individuato, alla Tav. 3.1, una prima ipotesi di Rete Ecologica Provinciale multifunzionale, che ha come scopo il mantenimento, la tutela, la valorizzazione e l'incremento della biodiversità, sulla base di criteri non prettamente ecologici ma naturalistico-territoriali. La REP, che ai sensi dell'art. 35 delle NdA del Piano (c. 6 - direttiva), deve essere recepita, dettagliata ed eventualmente implementata a livello comunale dai PRGC, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida sulla Rete Ecologica e/o in coerenza con quanto previsto dalla metodologia ARPA, è composta da:

- **Core areas: Aree protette** (nazionali, regionali, provinciali) facenti parte della Rete Ecologica Regionale e Provinciale e **Siti Rete Natura 2000**
- **Corridors: Fasce perifluviali** (fasce A e B del PAI e ulteriori aree individuate con studi) e **Corridoi di connessione ecologica** (fasce C del PAI e aree da studi provinciali);

- **Buffer zones: Aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico** (aree a vincolo ambientale ex dlgs 42/04 - altre aree di elevato pregio naturalistico-ambientale);
- **Stepping stones:** Zone Umide da BD Regione ARPA;
- **Aree Boscate** (dati IPLA): possono ricoprire funzione di Core Areas, Buffer Zones o Corridors

L'impianto del PTC2 e del suo *Sistema del verde* è stato recepito e aggiornato dal PTGM, il cui progetto preliminare è stato recentemente adottato dal Consiglio Metropolitano, nel *Sistema delle Aree Protette e delle Infrastrutture Verdi*.

Sotto questo profilo si evidenziano le interferenze con i **Siti natura 2000** e le **Aree Contigue** sia lungo il Po che il torrente Sangone (Ente gestore: Aree Protette del Po Piemontese) già citate sopra; viene inoltre pesantemente interessata da ampliamenti in progetto **la Regia Mandria di Chivasso**, individuata dal PTC2 come *Area di Pregio Paesistico ambientale di competenza provinciale*, di circa 700 ettari nella zona tra Chivasso, Mazzè e Rondissone. Anche il Piano Paesaggistico Regionale riconosce l'area come fattore qualificante del paesaggio. Infatti la Mandria di Chivasso è ubicata in aperta campagna, in area pianeggiante, ed è costituita da un grandioso e simmetrico complesso di edifici in mattoni a vista, circondati da un reticolo regolare di appezzamenti agricoli. Il complesso è collocato in posizione baricentrica rispetto ai terreni circostanti, attraversati da due viali alberati intersecantesi nella "*Corte d'Onore*". Gli edifici della tenuta sono vincolati ai sensi del d. lgs. 42/2004 e smi (D.M. 31/12/1997), mentre non vi sono vincoli sulle cascine e sulle restanti aree agricole di pertinenza del bene. L'espansione prevista delle cave ai margini della Regia Mandria rappresenta una criticità in quanto interferisce con la regolarità del tracciato di strutture idrauliche e viarie riferibili a razionalizzazioni, bonifiche e infrastrutture idriche (Canale di Caluso), e di siepi e filari localizzati a margine degli appezzamenti agricoli. Nella scheda relativa al polo sopra descritto (Rondissone – Montanaro) il recupero previsto è **agricolo – naturalistico – ricreativo**. Si richiede che, per quanto riguarda le cave a Rondissone che insistono sulla Regia Mandria di Chivasso, il recupero sia agricolo/paesaggistico e venga ricostruito il reticolo di appezzamenti, siepi, filari, infrastrutture idriche e viabili sopra descritto, come del resto previsto dagli articoli delle Nda del PRAE: 33 - Progetto di recupero ambientale, 39 - Recupero delle cave ad uso agricolo e 42 - Recupero paesaggistico attività di cava.

NORME DI PIANO

Le seguenti osservazioni sono relative ad alcuni articoli delle NTA del PRAE.

Art. 33 – Progetto di recupero ambientale e artt. da 38 a 42: è un articolo abbastanza generico in quanto i recuperi di diverso tipo – naturalistico, agricolo ecc - sono descritti negli artt. 38, 39, 40, 41 e 42; poiché le tipologie di recupero sono legate alle caratteristiche della cava (di monte, di pianura, di collina, sopra falda, sotto falda ecc), al metodo di coltivazione e al materiale estratto, si suggerisce di inserire, in allegato al PRAE, un repertorio di tipologie di recupero ambientale che espliciti i contenuti degli artt da 38 a 42 e permetta al contempo di snellire le norme, che, per loro natura, non possono essere descrittive.

Per quanto riguarda gli articoli 37 – *Indirizzi per la tutela della biodiversità* e 38 – *Recupero delle cave ad uso naturalistico* si propone di introdurre esplicitamente l'obiettivo, sotto il profilo naturalistico-

ecologico, di realizzare un ecosistema in grado di sostenersi e riprodursi nel tempo in modo autonomo, così da minimizzare gli interventi ulteriori per irrigazioni e concimazioni. **Si sottolinea infine l'importanza del controllo e monitoraggio sia in corso d'opera che durante la realizzazione del recupero ambientale e nel periodo successivo (gestione dell'area)**. Sono già presenti infatti riferimenti alla manutenzione/gestione ma sarebbe opportuno inserire anche il tema del monitoraggio (su interventi, biodiversità, matrici ambientali ...).

Art. 34 – Bonifiche agrarie e sistemazione terreni: questa tipologia di interventi, che può comportare asportazione di terreno fino ad una profondità di 3 metri, ribassamenti, realizzazione di superfici piane ecc, se ricadente all'interno dei Siti Natura 2000, deve essere autorizzata dall'Ente gestore con procedura di Valutazione di Incidenza (prevalutazione, o Screening, o Valutazione di Incidenza appropriata). Nell'articolo è presente il riferimento alla legislazione comunitaria, che dovrebbe essere espresso in maniera più chiara. Ad es. se sono presenti nella ZSC specie quali il *pelobate fosco*, che trascorre gran parte dell'anno sotto terra da cui emerge solo per nutrirsi e riprodursi, un intervento di questo tipo costituirebbe una seria minaccia per la conservazione della specie stessa.

Art. 36 – Opere di compensazione: il recupero e ripristino non può essere considerato compensazione ma rientra appunto nel progetto di recupero ambientale di cui all'art. 33 delle NdA. In via generale infatti, la compensazione è il passo conclusivo di un processo tecnico di contenimento degli impatti negativi prevedibili, applicando i principi/criteri di precauzione, prevenzione e mitigazione. Il suo scopo è quello di riequilibrare a livello di sistema ambientale **gli impatti negativi residui** prodotti dal progetto nella sua versione finale.

Un esempio di compensazioni ambientali relative a cave, che potrebbe essere citato nell'articolo, è il seguente:

Ripristino/recupero di cave dismesse o inutilizzate non direttamente interessate dall'intervento - meglio se limitrofe o nello stesso bacino estrattivo - o di aree degradate, da bonificare, dismesse (es discariche di sfridi); qualora non sia possibile incremento /implementazione della RE Regionale, Metropolitana e/o Locale esistente, ricucitura delle aree non connesse sotto il profilo ecologico e naturalistico; interventi migliorativi di aree critiche; ripristino e/o valorizzazione di elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario posti nelle vicinanze del sito oggetto di intervento.

Si evidenzia infine che, nonostante nella Relazione generale e nel Rapporto ambientale si faccia riferimento al recupero di cave dismesse, abbandonate ecc, questo tema non è trattato in modo specifico nelle NTA.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

il Dirigente della Direzione
Sistemi Naturali
dott. Gabriele Bovo
sottoscritto con firma digitale



Protocollo (*)

Torino (*)

*segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA; i dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC

Posizione n.

**Il n. di protocollo e il n. di posizione
devono essere citati nella risposta**

Spett.le

Funzione Specializzata Valutazioni
Ambientali - VAS e VIA

OGGETTO: Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE).
Fase di Valutazione del procedimento di VAS (art. 15 del D.Lgs. 152/2006). Invio parere

Facendo seguito all'oggetto, di seguito si elencano le carenze rilevate in ordine alle competenze dello scrivente Ufficio:

1 non è stata considerata in alcun modo, l'ipotesi di recupero ambientale da effettuarsi mediante l'impiego di rifiuti che hanno cessato da tale qualifica, cd *end of waste*, ovvero rifiuti con specifiche caratteristiche, possibilità peraltro prevista dal D.M. 5/2/1998 (norma tecnica per il recupero dei rifiuti) per diverse tipologie.

2. in tal senso sarebbe opportuno anche regolamentare il recupero ambientale qualora in presenza di falda affiorante;

3. sarebbe altresì auspicabile che venisse ampliata, o almeno generalizzata, la possibilità di utilizzare sottoprodotti per il riempimento della cava, identificando ulteriori tipologie oltre ai fanghi di segazione.

Cordiali saluti

Il Responsabile dell'Ufficio
Impianti e Recupero
(D. S. [redacted] NI)

VISTO: Il Dirigente della Direzione
(ing. Pier Franco Ariano)
documento firmato digitalmente



Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

**SETTORE GESTIONE RISORSE
DEL TERRITORIO**
Ufficio Cave
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
CV/MT

Classifica: 8.10/01

Spett.le REGIONE PIEMONTE

- Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it
- Settore Valutazioni Ambientali e Procedure
Integrate
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

e p.c.

Ill.mo PRESIDENTE
SEDE

Oggetto: Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Piemonte (PRAE).
Seconda conferenza di copianificazione e valutazione e consultazione soggetti
competenti in materia ambientale per la fase di VAS del 9.2.2023.
CONTRIBUTO PER APPROFONDIMENTO.

In riferimento alla convocazione della seconda conferenza di copianificazione e
valutazione e avvio della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale
per la fase di valutazione della procedura di VAS di cui all'oggetto, esaminata la
documentazione allegata alla DGR 81-6285 di adozione del Piano Regionale delle
Attività Estrattive (PRAE), come contributo alla seduta fissata per il giorno 9 febbraio
2023, l'Ufficio Cave della Provincia di Cuneo formula le seguenti osservazioni.

Preso atto dei criteri utilizzati per la delimitazione dei bacini e di poli estrattivi, si
ritiene necessario, in questa fase di consultazione, richiamare l'attenzione sui numerosi
siti che, ad oggi, si trovano nella condizione definita all'articolo 3 Decreto del
Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R come cava inattiva: *"sito
estrattivo per il quale il titolo autorizzativo è scaduto, in cui la coltivazione del
giacimento e il recupero ambientale non sono stati conclusi ed è ancora vigente la
garanzia finanziaria di cui all'art. 33 della L.R. 23/2016"*.

Si allega, a titolo di esempio, un elenco, estratto dalla Banca Dati regionale, dei
siti della Provincia di Cuneo, riconducibili a tale condizione, da cui si è deliberatamente
escluso il Comune di Bagnolo Piemonte, in quanto la perimetrazione dei poli estrattivi,
attualmente proposta sul territorio, ricomprende tutte le aree su cui storicamente si è
svolta attività estrattiva. Per il resto, si tratta perlopiù di attività a suo tempo autorizzate

dai Comuni, per cui sarebbe necessaria un'analisi caso per caso, per valutare la disponibilità residua della risorsa mineraria, lo stato attuale dei luoghi, con particolare riferimento agli interventi di recupero ambientale autorizzati, l'attuale destinazione d'uso dell'area secondo il vigente P.R.G.C. e, non ultimo, la validità della garanzia finanziaria, a suo tempo prestata a favore del Comune.

Quanto sopra al fine di valutare l'opportunità di inserire tali aree all'interno di un polo estrattivo, affinché sia possibile prevedere l'eventuale ripresa della coltivazione ed il completamento del recupero ambientale del sito, nel periodo di validità del PRAE.

A disposizione per gli approfondimenti e/o chiarimenti del caso, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Referenti:



CASI DA APPROFONDIRE - PROVINCIA DI CUNEO

COD REG 1	COD REG 2	COD REG 3	CODICE PROVINCIAL E	STATO_ATTIVITA	LITOTIPO	USO_PRIMARIO	LOCALITA
A	58	C	AM0001CN	IN RECUPERO	ARGILLA	PER LATERIZI	SCIOLLI
D	5	C	CD0022CN	IN RECUPERO	CALCESCISTI		TERRA ROSSA
E	4	C	CD0012CN	ATTESA	CALCARE		DONNE
E	25	C	CD0015CN	ATTESA	CALCARE	PER CEMENTO	MONTE CROS
E	36	C	CD0009CN	IN RECUPERO	CALCARE	PER AGGREGATI DA CLS E DA CONGLOMERATI BITUMINOSI	RULFI
E	44	C	.CD0025CN	IN RECUPERO	CALCARE	PER DISCARICA	MARTINI
E	49	C	CD0020CN	IN RECUPERO	CALCARE	PER RIEMPIMENTO E RILEVATI	VIGNAZZE
G	278	C	QZ0001CN	IN RECUPERO	GNEISS		CASE MARCHETTI
G	362	C	.	IN RECUPERO	QUARZITE	PER PIETRE ORNAMENTALI	MONTE BRACCO
G	373	C	PO0030CN	IN RECUPERO	GNEISS		GILBA
G	386	C	PO0002CN	IN RECUPERO	QUARZITE	PER PIETRE ORNAMENTALI	PIAN LAVARINO - cava C (91-00), cava A (03-05)
I	6	C	PO0076CN	IN RECUPERO	MARMO	PER PIETRE ORNAMENTALI	ISOLA PEROSA

E	80	C	CD0008CN	IN RECUPERO	CALCARE		COSTAMARENCA
M	846	C	SG0032CN	IN RECUPERO	MATERIALE ALLUVIONALE	PER RIEMPIMENTO E RILEVATI	S. LORENZO
M	878	C	SG0006CN	IN RECUPERO	MATERIALE ALLUVIONALE		CASCINA BOETTI
I	15	C	PO0016CN	IN RECUPERO	MARMO	PER PIETRE ORNAMENTALI	VALTARDITA
M	1087	C	SG0022CN	IN RECUPERO	MATERIALE ALLUVIONALE		PATARRONE
M	1136	C	SG0017CN	IN RECUPERO	MATERIALE ALLUVIONALE	PER RIEMPIMENTO E RILEVATI	VALLE PIANA
M	967	C	SG0084CN	IN RECUPERO	MATERIALE ALLUVIONALE		S. LORENZO
M	1235	C	SG0010CN	IN RECUPERO	MATERIALE ALLUVIONALE	PER AGGREGATI DA CLS E DA CONGLOMERATI BITUMINOSI	PARACOLLO
M	1386	C	SG0045CN	IN RECUPERO	MATERIALE ALLUVIONALE	PER CEMENTO	CASCINA LA NUOVA
M	1467	C	SG0038CN	IN RECUPERO	MATERIALE ALLUVIONALE		VEGLIA fraz. Loreto
M	1498	C	SG0050CN	IN RECUPERO	MATERIALE ALLUVIONALE		DIETRO SERRA
M	1510	C	SG0028CN	IN RECUPERO	MATERIALE ALLUVIONALE		VECCHIA DI BARGE
M	1546	C	SG0082CN	ATTESA	MATERIALE ALLUVIONALE		SAGNAS
M	1561	C	SG0034CN	IN RECUPERO	MATERIALE ALLUVIONALE		MALABAILA
M	1574	C	SG0103CN	IN RECUPERO	MATERIALE ALLUVIONALE		TETTO BIANCO

M	1697	C	SG0067CN	IN RECUPERO	MATERIALE ALLUVIONALE	PER RIEMPIMENTO E RILEVATI	FRASCHETTA
M	1699	C	SG0060CN	IN RECUPERO	MATERIALE ALLUVIONALE	PER CEMENTO	CASCINA MARENCO Santo Stefano
G	471	C	PO0026CN	IN RECUPERO	GNEISS	PER PIETRE ORNAMENTALI	Gilba
M	1746	C	SG0079CN	IN RECUPERO	MATERIALE ALLUVIONALE	PER USI INDUSTRIALI	Famolassi
M	1756	C	SG0088CN	IN RECUPERO	MATERIALE ALLUVIONALE	PER RIEMPIMENTO E RILEVATI	Archetta
G	484	C	QZ0004CN	IN RECUPERO	QUARZITE	PER PIETRE ORNAMENTALI	Monte Bracco - Zona Tre Fontane
M	1780	C	SG0098CN	IN RECUPERO	MATERIALE ALLUVIONALE	PER RIEMPIMENTO E RILEVATI	Capitto
M	1783	C	SG0089CN	IN RECUPERO	MATERIALE ALLUVIONALE	PER RIEMPIMENTO E RILEVATI	Viali
M	1821	C	SG0105CN	IN RECUPERO	MATERIALE ALLUVIONALE	DA CLS E DA CONGLOMERATI BITUMINOSI	Ponte Varaita
M	1833	C	SG0108CN	IN RECUPERO	MATERIALE ALLUVIONALE	PER RIEMPIMENTO E RILEVATI	San Grato
M	1859	C	SG0107CN	IN RECUPERO	MATERIALE ALLUVIONALE	PER AGGREGATI DA CLS E DA CONGLOMERATI BITUMINOSI	Capitto 3
M	1865	C		IN RECUPERO	MATERIALE ALLUVIONALE	PER RIEMPIMENTO E RILEVATI	Azienda Estrattiva Viglietti
M	1875	C	SG0092CN	IN RECUPERO	MATERIALE ALLUVIONALE	PER RIEMPIMENTO E RILEVATI	COSTA LAMBERTI
M	1886	C		IN RECUPERO	MATERIALE ALLUVIONALE	PER RIEMPIMENTO E RILEVATI	Impianti FAG

M	1920	C	SG0118CN	IN RECUPERO	MATERIALE ALLUVIONALE	PER AGGREGATI DA CLS E DA CONGLOMERATI BITUMINOSI	FRASCHETTA
M	1930	C	SG0131	IN RECUPERO	MATERIALE ALLUVIONALE	PER CEMENTO	Canapali
M	1952	C	SG0147CN	ATTESA	MATERIALE ALLUVIONALE	PER AGGREGATI DA CLS E DA CONGLOMERATI BITUMINOSI	Cascina Marinetta
M	1953	C	SG0137CN	IN RECUPERO	MATERIALE ALLUVIONALE	PER AGGREGATI DA CLS E DA CONGLOMERATI BITUMINOSI	Fraschetta
G	526	C	PO0109CN	IN RECUPERO	GNEISS	PER PIETRE ORNAMENTALI	Gilba
M	1965	C	SG0116CN	IN RECUPERO	MATERIALE ALLUVIONALE	PER AGGREGATI DA CLS E DA CONGLOMERATI BITUMINOSI	Molie



Provincia di Alessandria

DIREZIONE AMBIENTE VIABILITA' 1

Alessandria, 20.02.2023

n.p.g. 7751

TRASMISSIONE ESCLUSIVAMENTE VIA P.E.C.

Regione Piemonte

Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere
attivitaestraztive@cert.regione.piemonte.it

Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

Rif.: Vs. nota n. 14454 in data 22.12.2022.

Oggetto: Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) - Procedura di VAS - Fase di Valutazione (art. 15 D.Lgs. 152/2006) - Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 152/2006. *Contributo di competenza.*

Con riferimento all'oggetto ed alla nota in epigrafe, con la quale la Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere, comunicava l'avvenuta adozione del PRAE e convocava la seconda Conferenza di copianificazione e valutazione, fissando nel contempo al 20/02/2023 il termine per la formulazione, da parte dei soggetti interessati, di contributi ed osservazioni in merito al documento, con la presente si trasmettono le considerazioni formulate dai Servizi di questa Direzione.

Servizio Pianificazione e Valorizzazione del Paesaggio

Con nota, pervenuta tramite PEC in data 22/12/2022, ed acquisita agli atti con prot. n. 66581 del 27/12/2022, la Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, ha comunicato l'avvenuta adozione del Piano in oggetto e, contestualmente, ha convocato la seconda conferenza di copianificazione e valutazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) della L.R. 23/2016.

Considerazioni generali

Il concorso degli Enti Locali al processo pianificatorio è stato, a nostro avviso, piuttosto insufficiente; in particolare, nella predisposizione dei contenuti del PRAE così come è stato adottato dalla Giunta

Regionale con deliberazione n.81-6285 in data 16/12/2022, necessitava un coinvolgimento decisamente più costruttivo considerati i pesanti risvolti territoriali che le scelte effettuate produrranno sul territorio regionale.

Benché sia stata seguita correttamente la procedura ai sensi della legge regionale n. 23, sopra citata, il tempo messo a disposizione agli enti coinvolti è risultato troppo ridotto.

Mentre il Documento Programmatico di piano trattava, praticamente, di una elencazione di presupposti, il Progetto di PRAE delimita cartograficamente i poli estrattivi e le cave fuori polo con i relativi ampliamenti sulla base della quantificazione dei fabbisogni di materiale da attività estrattiva per il decennio di riferimento.

Tutte le previsioni sono state inserite senza verificare la superficie di suolo che potenzialmente verrà consumata dall'attuazione del piano e senza prendere in considerazione la strumentazione urbanistica vigente locale con il relativo quadro del dissesto approvato.

Le verifiche suddette assieme agli approfondimenti degli effetti che le previsioni di piano potrebbero avere sulle componenti ambientali dovevano far parte dei contenuti del Progetto del PRAE al fine di evidenziare, da subito, eventuali revisioni delle perimetrazioni inserite o individuare localizzazioni alternative.

Servizi Tecnici Area 1

Premesse

Il PRAE è lo strumento con il quale la Regione pianifica le attività estrattive e ne regola l'esercizio, nonché valorizza e tutela le risorse minerarie nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale e del paesaggio, in coerenza con le strategie di sviluppo sostenibile del territorio, di tutela ambientale e paesaggistica e di contenimento del consumo di suolo.

Come previsto all'art. 7 comma 2 della legge regionale 23/2016, il PRAE ha valore sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale relativamente a: - individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi; - previsioni riguardanti i siti estrattivi esistenti e i loro ampliamenti all'interno dei bacini estrattivi

Il PRAE individua sul territorio come:

Bacino estrattivo: Porzione di territorio regionale in cui è accertata la presenza di una specifica risorsa geomineraria coltivabile e che può essere interessata da attività estrattive.

Polo estrattivo. Porzione definita di territorio interno a un bacino, sulla quale siano state individuate adeguate risorse minerarie e sia prevedibile la prosecuzione e/o l'ampliamento delle attività esistenti 10 o l'insediamento di nuove attività. Ai fini della programmazione dei volumi estraibili, volta al soddisfacimento dei fabbisogni dei singoli comparti, le schede relative ai poli estrattivi riportano i volumi complessivamente estraibili dagli ampliamenti proposti e i volumi autorizzabili nel decennio di vigenza del PRAE per ciascuna delle cave presenti, nonché i perimetri delle aree di ampliamento, contigue o meno, riservate alla prosecuzione della loro attività.

All'atto dell'adozione definitiva del PRAE, a seguito del parere conclusivo della seconda conferenza di co-pianificazione si assume che siano state compiute tutte le verifiche necessarie circa la coerenza di tali previsioni con quelle dello strumento urbanistico vigente in relazione a eventuali diverse previsioni, relative ad aree urbanizzate o destinate allo sviluppo urbanistico o infrastrutturale.

Osservazioni

Per quanto riguarda il territorio provinciale il PRAE individua per il primo comparto (alluvionale) i seguenti bacini estrattivi:

1. Casalese-Alessandrino; 2. Traversola; 3. Quarto 4. Triversa 5. Tanaro - Asti 6. Tanaro-Alessandria 7. Belbo 8. Bormida-Orba 9. Tortonese 10. Erro

mentre per il 3° comparto:

11. Casale Monferrato 12. Valleversa 13. Ottiglio 14. Valenza-Bassignana 15. Portocomaro 16. Solero 17. Vallemaggiore 18. Pozzolgrosso 19. Spigno.

Si prende atto dei bacini individuati, osservando che l'insediamento di futuri impianti dovrà essere preventivamente valutato, in accordo con la direzione scrivente, tenendo conto della capacità della rete viaria di accogliere il traffico generato dall'attività, sia in termini di capacità delle strade e delle intersezioni, sia in termini strutturali di portanza della strada e dei manufatti interessati dal transito dei mezzi.

Per quanto riguarda il territorio provinciale il PRAE individua 19 poli estrattivi, in ampliamento di impianti esistenti.

Si osserva che il vincolo previsto da tali porzioni di territorio dovrà essere subordinato a quello imposto dalla realizzazione di opere pubbliche, sia per le opere in previsione di realizzazione, sia per le opere non ancora previste, in quanto la loro collocazione in altre porzioni di territorio può risultare non possibile o più onerosa. A solo titolo esemplificativo, si osserva che la Variante di Sezzadio, prevista in PRGC e di prossima realizzazione, interferisce con il Polo A01002, che comprende buona parte del territorio a sud dell'abitato di Sezzadio.

Si evidenzia inoltre la presenza di molte problematiche viabilistiche connesse al traffico indotto dalle cave già esistenti all'interno dei poli individuati, sia per quanto riguarda la visibilità degli accessi, sia per quanto riguarda la capacità portante delle strade interessate, sia per quanto riguarda la pulizia delle strade. La risoluzione di tali problematiche, già individuate nel corso delle conferenze dei servizi relative ai rinnovi delle autorizzazioni, pare non considerata nelle previsioni di Piano, conseguentemente sarà condizione necessaria e imprescindibile al riconoscimento di nuovi impianti e all'ampliamento degli stessi.

Per quanto riguarda il territorio provinciale il PRAE individua le seguenti cave fuori polo:

Cascina Gropello (Valenza), Cascina Urbana (Solero); Cascina Rivo (Spigno), Cascina Baraccone (Casale), Cascina Revellino (Alluvioni Piovera), nonché le cave COCIV. Per queste cave non sono previsti ampliamenti e pertanto non si formulano osservazioni.

Servizio Energia e Tutela Qualità dell'Aria

Relativamente agli aspetti legati all'installazione di impianti FER e nello specifico fotovoltaici localizzati entro le aree di cava o nelle pertinenze, si rileva quanto segue:

- la recente normativa introdotta al fine di semplificare l'iter di installazione di impianti fotovoltaici ha previsto l'individuazione di aree idonee, tra le quali le aree di cava dismesse, non recuperate o abbandonate o le porzioni di cava non suscettibili di ulteriore sfruttamento (art. 20 D.Lgs. 199/2021). Inoltre le linee guida nazionali e regionali prevedono che la disponibilità dell'area ove verrà installato l'impianto fotovoltaico sia una condizione minima, in assenza della quale l'istanza non risulta nemmeno essere procedibile. Tale indicazione si scontra evidentemente con quanto previsto all'art 17 delle norme tecniche di attuazione del PRAE, ove prevista l'installazione di impianti fotovoltaici in aree con attività estrattiva in corso. Lo stesso art. 17 delle norme tecniche del PRAE richiede l'applicazione della normativa di settore e l'acquisizione dei titoli abilitativi previsti, non considerando che la normativa nazionale richiede, come sopra riportato, la piena disponibilità dell'area. Inoltre, anche nel caso in cui fosse possibile superare la suddetta problematica, il piano di recupero della cava dovrebbe essere aggiornato e adeguato alla presenza del fotovoltaico che, per legge, viene autorizzato insieme a un ben preciso piano di dismissione legato a una polizza fideiussoria in favore del Comune sede dell'impianto (al contrario di quanto previsto per la polizza fideiussoria necessaria per la coltivazione della cava che è in favore della Provincia). In questa fase diventa quindi estremamente complicata l'interazione dei due procedimenti e delle prescrizioni discendenti dagli stessi. Ovviamente differente è il caso in cui,

come previsto dal legislatore, si tratti di aree di cava abbandonate e non recuperate o di porzioni di cava non suscettibili di ulteriore sfruttamento ma recuperate e conseguentemente svincolabili;

- il piano cave è a tutti gli effetti uno strumento di pianificazione territoriale che introduce, soprattutto per le aree classificate come poli, un vincolo finalizzato a consentire eventualmente l'espansione dell'area di cava. Il PRAE non chiarisce la prevalenza di questo vincolo rispetto alla normativa di settore in campo energetico (normativa nazionale - D.Lgs. 199/2021 art 20 c. 8 lettera c-ter.1) che individua proprio tra le aree idonee le aree classificate agricole nel raggio di 500 metri dalle cave. Nello specifico non appare quindi chiaro se, nel caso di istanza di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. per un nuovo impianto fotovoltaico che ricade proprio in un'area idonea prevista dal D.Lgs. 199/2021, l'istanza sia da rigettare nel caso in cui l'area individuata dal proponente coincida con uno dei poli individuati dal PRAE.

Servizio Tutela del Suolo

Considerato che ai terreni ricadenti entro il perimetro dei poli estrattivi verrà assegnata destinazione d'uso produttiva, e che le attività di estrazione comportano una modificazione per massima parte temporanea del territorio, si richiede di valutare l'opportunità di specificare, nell'ambito delle Norme tecniche di attuazione del Piano, la valenza di tale destinazione d'uso produttiva in rapporto ad eventuali procedimenti di bonifica ex Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 152/2006. Si ricorda che detta norma prevede, per le matrici ambientali suolo e sottosuolo, obiettivi di qualità differenziati in base alle diverse destinazioni d'uso del sedime, ovvero uso "verde pubblico, privato e residenziale", uso "commerciale/industriale" ed uso "agricolo".

Restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

Direzione Ambiente Viabilità 1

Ing. Paolo Platania

(il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.
82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio)



Allegati: 3

Spett. le REGIONE PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Polizia mineraria, cave e miniere

attivitaestraztive@cert.regione.piemonte.it

Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) - Seconda Conferenza di copianificazione e valutazione e consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale per la fase di valutazione della procedura di VAS ai sensi della L.R. 23/2016 e del D.Lgs. 152/2006 - Osservazioni

Rif. Vs nota prot. n. 14454 del 22/12/2022

Premesso che con nota Prot. n. 14454 del 22/12/2022 il Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte ha comunicato l'avvenuta adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) della Regione Piemonte con D.G.R. n. 81-6285 del 16/12/2022, convocando le sedute relative alla seconda Conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sulla documentazione di Piano del PRAE e sul Rapporto ambientale, ai sensi dell'art. 5 c.1 lettera c della l.r.23/2016 e degli artt. 13 e 14 del d.lgs. 152/2006.

Preso atto dei criteri previsti dal PRAE in merito alla perimetrazione dei bacini e dei poli estrattivi e alla definizione di questi ultimi quali *"Porzione definita di territorio interno a un bacino, sulla quale siano state individuate adeguate risorse minerarie e sia prevedibile la prosecuzione e/o l'ampliamento delle attività esistenti o l'insediamento di nuove attività. Le proposte di perimetrazione dei poli estrattivi saranno vagliate con riguardo alle correlazioni e connessioni funzionali con strutture e impianti volti alla valorizzazione delle risorse minerarie, e in generale con tutte le attività di filiera produttiva."*

Tutto ciò premesso, si esprimono le seguenti osservazioni:

BACINO DI RIFERIMENTO VALLEVERSA NEL COMUNE MONCUCCO TORINESE (AT)

Considerato che:

- il polo denominato Moncucco cod. S03028 del comparto III – Materiali industriali, Bacino di riferimento VALLEVERSA nel Comune Moncucco Torinese (AT), comprende all'interno la cava di gesso cod. F0001S in località FONTAMARA la cui coltivazione mineraria, a partire dal 2002, si sviluppa completamente in sotterraneo a causa delle caratteristiche giacimentologiche e stratigrafiche del

Area Operativa - Servizio Ambiente

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti

www.provincia.asti.it

Tel. 0141/433.305/273

e-mail: ambiente@provincia.asti.it

pec: provincia.asti@cert.provincia.asti.it



sito;

- in seguito ad istanza di rinnovo, i lavori di coltivazione mineraria e recupero ambientale nella cava di gesso sono stati autorizzati, ai sensi della ex L.R. 69/78, dal Comune di Moncucco T.se con la Del. C.C. n. 16 dell'11.06.2011 e con il "Provvedimento Autorizzativo unico" n. 18 del 14.01.2011 a firma del Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive "Alto Astigiano" con scadenza al 31/12/2018;
- nella relazione in merito al rapporto di monitoraggio ambientale al 31 marzo 2018, la Ditta esercente dichiarava che *"relativamente all'avanzamento dei lavori estrattivi, nel corso dell'anno 2017, come già negli anni precedenti, non è stato svolto alcun lavoro di coltivazione, né all'interno della cava a cielo aperto né in sotterraneo"* a causa della scarsa richiesta di scagliola da parte del mercato dell'edilizia, conseguente alla grave crisi congiunturale, provocando il fermo produttivo dello stabilimento annesso alla cava;
- la cava presenta una conformazione ad anfiteatro con presenza diffusa di carsismo per cui la Ditta esercente aveva segnalato, già nei primi progetti, la difficoltà di procedere ad una previsione di dettaglio dello sviluppo reale della coltivazione, anche a causa delle complessità operative e funzionali derivanti dalla stessa configurazione morfologica;
- la sospensione dell'attività estrattiva perdura nel tempo e, ad oggi, non sono pervenute nuove richieste di autorizzazione ai sensi della l.r. 23/2016;

Si ritiene utile, in questa fase di consultazione, richiamare l'attenzione sulla presenza, all'interno di gran parte della perimetrazione del polo così come proposta dal PRAE e come già ricordato nella scheda del polo in questione, del vincolo paesaggistico *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Conca di Vezzolano sito nei comuni di Albugnano, Moncucco Torinese e Castelnuovo Don Bosco"* ai sensi del D.Lgs. 42/04, art. 136, comma 1, Immobili ed aree di notevole interesse pubblico che tutela l'area *"(...) per le particolari caratteristiche ambientali, morfologiche, corografiche e storiche dei siti interessati."* Il Piano Paesaggistico Regionale individua l'area in questione all'interno della Tavola P2 Beni paesaggistici (Numero di riferimento regionale B021 - D.M. 1 agosto 1985) ai margini della quale, nella Tavola P4 Componenti paesaggistiche, è delimitata la morfologia insediativa "Insule" specializzate - m.i. 8 (art. 39, c. 1, lett. a, punto II - aree estrattive e minerarie). Dal momento che le prescrizioni specifiche impediscono l'apertura di nuovi siti di cava, si richiede la possibilità, se ritenuto opportuno, di verificare la perimetrazione del polo S03028 riducendone le dimensioni ed eventualmente conformandolo alla delimitazione prevista dal PPR citato.

Si rende infine noto che la cava in questione, denominata FONTAMARA, è attualmente in fase di verifica istruttoria in quanto l'ultima autorizzazione risale al 2011, con scadenza al 31/12/2018, ed era in capo al Comune di Moncucco Torinese.



BACINO DI RIFERIMENTO TANARO ASTI - ASTA PRINCIPALE DEL TANARO, ATTORNO ALLA CITTÀ DI ASTI

In relazione al bacino "TANARO ASTI", di cui al paragrafo 5 del documento "Schede bacini ATO Alessandria-Asti", preme rilevare quanto segue:

- il bacino è stato raffigurato ad un livello di scala molto basso, che non consente di comprendere quali attività siano previste nel dettaglio;
- tra i vincoli indicati, non è stato fatto cenno all'interferenza che potrebbe determinarsi con un progetto di riqualificazione fluviale in corso di esecuzione.

Si evidenzia pertanto la necessità di aggiornare la descrizione del bacino in oggetto inserendo un'indicazione prescrittiva relativa alla pianificazione ed alla progettazione di dettaglio degli interventi nell'intero bacino, previo confronto con il Servizio Ambiente di questa Provincia, che ha approvato il progetto di riqualificazione forestale: "La nuova foresta di Belangero".

In particolare il progetto, di cui si allega la Relazione illustrativa generale, si sviluppa in alcune aree localizzate in destra ed in sinistra idrografica del Fiume Tanaro, in provincia di Asti, nel territorio dei comuni di Asti, Isola d'Asti e di Revigliasco d'Asti e persegue l'obiettivo del miglioramento dello stato ecologico del Fiume Tanaro e delle aree perifluviali del medesimo allo scopo di migliorarne lo stato ecologico dall'attuale "sufficiente" al livello "buono". In particolare il tratto di corso d'acqua in oggetto, come rappresentato nella tavola allegata T1.E - "Inquadramento aree di intervento su estratto di CTR (con suddivisione delle tipologie degli interventi)", è contraddistinto dal codice 05SS4N804PI e, nello specifico, gli interventi si localizzeranno nella porzione compresa tra la località Molini di Isola d'Asti e l'area di Belangero, appena a monte della Città di Asti. Gli interventi del progetto consistono nell'imboschimento della piana esondabile e nel ripristino di superfici boscate degradate e necessitanti di interventi di miglioramento boschivo.

Preme infine evidenziare che il progetto "La nuova foresta di Belangero" ha ottenuto il finanziamento dalla Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, Settore "Tutela delle acque" che, con D.D. 10 novembre 2021, n. 708, lo ha ammesso a finanziamento per un importo di 340.000,00 €.

Nell'ambito della medesima procedura, il progetto ha altresì ottenuto il parere favorevole del Settore Tecnico Piemonte Sud, medesima Direzione, che con nota prot. n. 133598 del 02/11/2022, allegata alla presente, ha autorizzato il progetto.

Nella medesima area individuata nella scheda del bacino "TANARO ASTI" è inoltre in corso un progetto Finanziato dal programma Europeo LIFE, di cui l'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano è partner, che prevede la realizzazione di aioni per la conservazione a lungo termine del Pelobate fosco insubrico, specie protetta di interesse comunitario prioritario.

In riferimento alle possibili interferenze dei due progetti sopra accennati con quanto previsto nella scheda del bacino "TANARO ASTI", con la presente si chiede di attivare un tavolo di confronto con i soggetti



coinvolti, al fine di non vanificare attività già eseguite e/o in corso di realizzazione, che hanno comportato l'erogazione di finanziamenti pubblici.

OSSERVAZIONI VARIE

Sempre ai fini dell'aggiornamento della Banca Dati Attività Estrattive e, se necessario, delle schede delle cave attive/inattive inserite nei poli individuati dal PRAE, si fa presente che:

- le cave della Provincia di Asti che sul BDAE risultano attualmente in fase di **RECUPERO**, nonostante siano scadute, sono in fase di verifica istruttoria al fine di chiudere eventualmente l'iter amministrativo accertando l'avvenuto recupero ambientale e svincolando la relativa polizza fidejussoria a garanzia;
- da un controllo degli atti amministrativi conservati negli archivi dell'Ufficio del settore scrivente, le cave **ATTIVE** risultano le seguenti:
 - 1) M-1988-S "CASONE 2" nel Comune di Castagnole delle Lanze
 - 2) M-1971-S "CAPITTO 4" nel Comune di Castagnole delle Lanze
 - 3) M-1938-S "CASCINA SARDEGNA" nel Comune di Asti
 - 4) F-0005-S "GESSI NOSEI" nei Comuni di Cocconato e Montiglio
 - 5) F-0013-S "GESSI MONFERRATO" nel Comune di Moncalvo
 - 6) F-0016-S "FRANCA" nel Comune di Calliano
 - 7) Q-0007-S "BRICCO TONI" a Cisterna d'Asti
 - 8) U-0021-S "VALENZANI" nel Comune di Asti, scaduta ma in corso di rinnovo
 - 9) U-0018-S "CASCINA MONTICELLI" a Cantarana, scaduta ma in corso di rinnovo
- è in corso di autorizzazione la seguente richiesta di coltivazione mineraria:
 - 1) M-1998-S "CASONE 3" nel Comune di Castagnole delle Lanze che interessa due lotti così distinti al Catasto Terreni:
 - lotto A, foglio n. 3 mappali nn. 60, 61, 62 e 199;
 - lotto B, foglio n. 3 mappali nn. 405, 407, 415, 421, 423, 425 e 427.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale

Dirigente del Servizio Ambiente

Dott. Paolo Morra*

Firmato digitalmente da: Paolo Oreste Morra
Data: 27/02/2023 19:02:54

* DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Le copie su supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte solo se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata – nelle forme di legge – da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.



REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI ASTI

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI
PIEMONTESI AI SENSI DELLA DGR 18-2319 DEL 20 novembre 2020

ENTI COINVOLTI:



Provincia di Asti

Piazza Vittorio Alfieri, 33, 14100 Asti (AT)



Parco
Paleontologico
Astigiano

Ente Paleontologico Astigiano

Corso Vittorio Alfieri 381 - 14100 Asti (AT)



Comune di Asti

Piazza San Secondo 1 - 14100 Asti (AT)



Comune di Isola d'Asti

Corso G. B. Volpini 183 - 14057 Isola d'Asti (AT)



Comune di Revigliasco

Piazza Vittorio Alfieri, 1 - 14010 Revigliasco d'Asti (AT)

PROGETTISTA:

UBICAZIONE DELL'OPERA:

Comune di Asti, Comune di Isola d'Asti, Comune di Revigliasco

TITOLO:

La nuova foresta di Belangero

Interventi di rinaturalizzazione, creazione e ripristino di aree boscate perifluviali nella Piana del Tanaro.

PROGETTO ESECUTIVO

DATA:

Maggio 2022

SCALA:

ELABORATO:
RELAZIONE
ILLUSTRATIVA
GENERALE

1.ES

NOTE:

1. Premessa

La presente relazione viene redatta dal sottoscritto Dott. For. Degioanni Davide iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Asti al n.101 della Sezione A dell'Albo, con studio in Fraz. Mombarone n. 20, 14100 Asti in seguito ad incarico professionale ricevuto dalla Provincia di Asti. Questo elaborato tecnico ha lo scopo di delineare i caratteri generali, gli obiettivi e le specificità del progetto esecutivo di miglioramento ambientale.

Trattasi di un progetto pubblico avente come ente capofila la Provincia di Asti in convenzione con l'Ente Parco Paleontologico Astigiano, con il comune di Asti, con il comune di Isola d'Asti e con il comune di Revigliasco.

2. Il Progetto

Il progetto rientra nell'ambito degli interventi previsti dal BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DELLA DGR 18-2319 DEL 20 novembre 2020.

Esso ha come titolo: **"La nuova foresta di Belangero"** Interventi di rinaturalizzazione, creazione e ripristino di aree boscate perfluviali nella Piana del Tanaro.

3. Finalità ed obiettivi

Gli obiettivi sono da ricondursi al miglioramento dello stato ecologico del Fiume Tanaro e delle aree perfluviali del medesimo allo scopo di migliorare tramite interventi di carattere ambientale il livello e di portarlo a buono. Nello specifico il tratto di interesse appare buono negli elaborati del PDGPO 2015 mentre risulta, invece, sufficiente sia dal geoportale dell'Arpa Piemonte in riferimento al periodo 2014-2016 che dagli elaborati del PDGPO 2021. Occorre, inoltre, segnalare che anche negli elaborati del PDGPO 2015 il tratto di corso d'acqua immediatamente valle aveva uno stato ecologico sufficiente.

4. Le Aree

Gli interventi proposti interessano alcune aree localizzate in destra ed in sinistra idrografica del Fiume Tanaro, in provincia di Asti, nel territorio dei comuni di Asti, Isola d'Asti e di Revigliasco d'Asti. Il tratto di corso d'acqua in oggetto è quello contraddistinto dal codice 05SS4N804PI, e nello specifico gli interventi si localizzeranno nella porzione compresa tra la località Molini di Isola d'Asti e l'area di Belangero, appena a monte della Città di Asti.

Le aree oggetto di intervento sono ricadenti in buona parte all'interno di aree protette e della ZSC (zona speciale conservazione, degli Stagni di Belangero IT1170003).

Nello specifico:

- la zona A è ricompresa nella sua totalità all'interno della zona di Salvaguardia Z6 Zona Naturale di Salvaguardia di Revigliasco. Essa ricade in destra idrografica del fiume Tanaro e le aree profluiviali oggetto di intervento sono ricomprese nelle fasce A e B del PAI.
- la zona B è compresa all' interno della Riserva Naturale degli Stagni di Belangero nonché della ZSC zona speciale conservazione, degli Stagni di Belangero IT1170003. Essa ricade in sinistra idrografica del fiume Tanaro ed è interamente ricompresa all'interno della fascia A del PAI.
- la zona C è interamente ricompresa all' interno della Riserva Naturale degli Stagni di Belangero nonché della ZSC zona speciale conservazione, degli Stagni di Belangero IT1170003. Essa ricade interamente in destra idrografica del fiume Tanaro è ricompresa nelle fasce A e B del PAI.
- la zona D è interamente ricompresa all' interno della Riserva Naturale degli Stagni di Belangero nonché della ZSC zona speciale conservazione, degli Stagni di Belangero IT1170003. Essa ricade interamente in destra idrografica ed è ricompresa nella fascia B del PAI.
- la zona E è in parte ricompresa all'interno della Riserva Naturale degli Stagni di Belangero nonché ella ZSC zona speciale conservazione, degli Stagni di Belangero IT1170003. Essa ricade interamente in sinistra idrografica ed è ricompresa nelle fasce A e B del PAI.
- la zona F è interamente ricompresa all' interno della Riserva Naturale degli Stagni di Belangero nonché della ZSC zona speciale conservazione, degli Stagni di Belangero IT1170003. Essa ricade in destra idrografica ed è ricompresa per gran parte nella fascia A del PAI.

5. Assensi e disponibilità dei terreni

I terreni, sono in gran parte localizzati in aree demaniali sia accatastate che non censite al catastato in quanto classificate come acque mentre solo in limitata parte sono oggetto di proprietà del comune di Revigliasco. Non si riscontrano interventi su suoli privati necessitanti di assensi. Per quanto riguarda le aree demaniali esse sono in disponibilità dell'Ente Parco Paleontologico Astigiano titolare di concessioni. L'area D è sempre del demanio idrico con concessione rilascia all'azienda agricola BRI.CLA di Brignolo Claudio per attività agricola ed è anch'essa in disponibilità all'Ente Parco Paleontologico in quanto costituisce la quota parte di superficie, all'interno della concessione, da destinare ad attività di rinaturalizzazione.

6. Interazioni con piani, progetti e misure di conservazione

7.1 Il piano di gestione della ZSC degli stagni di Belangero e le misure di conservazione

Gli interventi proposti sebbene non siano previsti dalla pianificazione dell'area protetta sono pienamente concordi con il Piano di Gestione della ZSC (zona speciale conservazione, degli Stagni di Belangero IT1170003 (già Sito di Interesse Comunitario) approvato dall'Ente gestore del Sito, Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano, con Deliberazione Consigliare n. 25 del 09.04.2019. Essi, sono, inoltre allineati alle Misure di Conservazione Sito Specifiche e recepiscono le buone pratiche che auspicano

l'aumento delle superfici forestali, soprattutto, se costituite da formazioni ecologicamente evolute. Inoltre, all'interno degli ambienti forestali, sarà effettuato ove possibile l'inserimento, o la creazione di popolamenti a prevalenza di Ontano nero (*Alnus glutinosa*). La scelta e la progettazione degli interventi, basata sulla cartografia degli habitat e su rilievi puntuali ha permesso, inoltre, di escludere aree prative e radure e di garantire quella variabilità necessaria a garantire ed aumentare la biodiversità.

7.2 La congruità del progetto con le finalità di protezione

L'Ente Parco Paleontologico Astigiano ha effettuato, tramite compilazione e presentazione dell'apposita scheda, richiesta alla Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Biodiversità e Aree Naturali di verifica di assoggettabilità alla VINCA per gli interventi previsti dal presente progetto. A seguito dell'Iter di valutazione, la Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Biodiversità e Aree Naturali con lettera protocollo n. 54180 del 10/05/2021, recepita dall'Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano Protocollo Ente di Gestione Parco Paleontologico Astigiano n. 382 del 10/05/2021.

7.3 Il progetto Life insubricus

Le scelte progettuali si integrano totalmente con il Progetto Life Insubricus (LIFE19-NAT/IT/0008839) legato alla conservazione del *Pelobate fuscus insubricus* e al mantenimento di livelli della popolazione dell'anfibio minimi tali da scongiurare rischi di estinzione. Nello specifico saranno effettuati interventi propedeutici alla vita dell'anfibio consistenti in interventi di ripristino delle aree boscate nei pressi delle aree umide. Inoltre, non sono state interessate dal presente progetto, con esclusione delle medesime, quelle aree in cui saranno realizzati direttamente gli interventi previsti dal progetto Life, nonché quelle zone da mantenere libere dalla vegetazione forestale per consentire al pelobate, avente attitudine fossorie, l'espletamento delle proprie fasi vitali.

7. Vincoli e normativa

Le aree, come da piani regolatori comunali, sono classificate agricole o come acque in quanto, non accatastate o direttamente adiacenti al corso d'acqua. Si riscontrano il vincolo paesaggistico per la presenza del Fiume Tanaro ai sensi del Dlgs 42/2004, in quanto le aree ricadono in buona parte entro i 150 metri dal corso d'acqua. Si riscontra inoltre vincolo paesaggistico per la presenza di aree boscate ai sensi del Dlgs 42/2004. Le aree ricadono nella delimitazione delle aree comunemente denominate "Galassini", che rappresentano le "dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti comuni della Regione Piemonte" ai sensi dell'Art. 139 del D.Lgs. n. 490 del 29/10/99 (decreti ministeriali 1985) che sostituisce il Decreto Ministeriale 1/8/1985. Nel caso specifico si riscontra la presenza dell'Oasi del Tanaro. Le aree come già accennato ricadono in buona parte all'interno di aree protette e di siti della Rete Natura 2000. Nello specifico, l'area A ricade all'interno della Z6 Zona Naturale di Salvaguardia di Revigliasco mentre le altre zone ricadono totalmente o parzialmente, limitatamente all'area E, all'interno della ZSC (zona speciale conservazione, degli Stagni di Belangero IT1170003 (già Sito di Interesse Comunitario). Le aree ricadono in parte all'interno della fascia di deflusso della piena A del Fiume Tanaro (art. 29 del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico approvato con DPCM del 24.05. 2001) e nella restante parte nella fascia di

esondazione B del Fiume Tanaro (art. 29 del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico approvato con DPCM del 24.05. 2001).

8. Gli interventi

Gli interventi, meglio delineati in dettaglio nel paragrafo 10 e, soprattutto, nella relazione tecnica forestale, si inseriscono all'interno della misura KTM6 ed in sintesi sono rivolti alla rinaturalizzazione ed al miglioramento delle condizioni ambientali di aree perifluviali localizzate all'interno delle Fasce A e B del PAI. Essi sono essenzialmente configurabili nell'imboschimento della piana esondabile e nel ripristino di superfici boscate degradate e necessitanti di interventi di miglioramento boschivo consistenti anche nella rinaturalizzazione di aree colonizzate da specie esotiche invasive. Il contenimento delle specie esotiche invasive. Gli interventi proposti assumono particolare importanza all'interno del contesto oggetto di progetto ove la superficie boscata perifluviale risulta poco presente, frammentata, spesso degradata, e necessitante di interventi di ripristino.

9. CALCOLO DURATA DEL CANTIERE

Per il calcolo della tempistica esecutiva si è considerata una squadra-tipo (media delle presenze giornaliere per le differenti categorie di lavorazioni) composta da 7 addetti, retribuiti secondo il contratto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Addetti alle Sistemazioni Idraulico-Forestali (premessa metodologica del Prezzario) con i costi orari riportati sul prezzario regionale 2020 e così definiti:

- | | |
|---|---------------------------------|
| a) n° 1 operaio specializzato super Capo Squadra (23.P01.A25.005) | costo orario 25,98 €/h ; |
| b) n° 2 operaio specializzato (23.P01.A20.005) | costo orario 48,76 €/h ; |
| c) n° 3 operaio qualificato (23.P01.A10.005) | costo orario 68,43 €/h ; |
| d) n° 2 operaio comune (23.P01.A05.005) | costo orario 40,42 €/h ; |

I prezzi indicati, comprensivi delle spese generali e utili d'impresa pari al 24,3%, consentono di ottenere i seguenti costi unitari:

- Costo di 1 ora/squadra pari a **183,59 €**;
- Costo di 1 giornata/squadra (durata 8 ore) pari a **1468,72 €**.

Tenuto conto di un importo complessivo dei lavori di € 240.162,95, il costo della manodopera è pari a € **127.320,55 (53,014%)**, da cui, le giornate lavorative risultano pari a

$$\frac{127.320,55 \text{ €}}{1468,72 \text{ €/g.}} = 86,68 \text{ gg.}$$

Considerando l'incidenza delle giornate, o parti di giornate, settimanali non lavorative (2 gg. ogni 7 gg.), si ottiene un valore di giorni effettivi di durata del lavoro pari a

$$86,68 \text{ gg} \times 1,398 = 121,19 \text{ gg.}$$

Mettendo poi in conto l'incidenza delle ferie contrattuali, pari a 30 gg/anno (valore medio dei contratti

degli operai), si determina un numero di giornate effettive di incidenza del fattore ferie per il periodo considerato, che risulta pari a **13,17 giorni**

$$121,19 : X = 180 : 15 \text{ da cui } X = 10,09 \text{ g.}$$

per cui la consistenza temporale complessiva delle opere somma ad un totale di

$$121,19 \text{ gg} + 10,09 \text{ g} = \mathbf{131,28 \text{ gg.}}$$

In ragione poi del presunto periodo di lavorazione che durerà circa 6 mesi, è possibile ipotizzare un numero di giorni sfavorevoli durante il procedere delle opere esterne pari a **47**, come derivanti dal seguente prospetto

Mese	Giorni lavorativi (n°)	Giorni di stagione sfavorevoli (n°)
Gennaio	21	10
Febbraio	18	10
Marzo	23	8
Aprile	24	6
Maggio	27	4
Giugno	28	2
Luglio	30	1
Agosto	30	1
Settembre	28	2
Ottobre	27	4
Novembre	24	6
Dicembre	22	9

Tabella 1: tabella annuale per il calcolo del tempo contrattuale

Ne deriva che la consistenza temporale, cioè i giorni naturali consecutivi necessari alla realizzazione dell'opera, risultano

$$131,28 \text{ gg.} + 47 \text{ gg.} = 178,28 \text{ gg.}$$

arrotondabile a **178,5 giorni**, pari quindi a **25 settimane**.

Ne consegue che, per allestire il cantiere ed effettuare le lavorazioni di riqualificazione, devono essere a disposizione minimo **178,5 giorni** naturali consecutivi.

CALCOLO DURATA DEL CANTIERE

Gli Uomini-Giorno sono l'entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.

Tenuto conto di un importo complessivo dei lavori di € 240.162,95 e che l'incidenza della manodopera è pari a 53,08%, si ottiene per la stessa un valore di costo pari a **€ 127.320,55**

$$240.162,95 \text{ €} \times 53,01\% = 127.320,55 \text{ €}$$

Stimato che la squadra tipo per i lavori previsti in questa tipologia di lavoro è composta da 1 operaio specializzato super capo-squadra, 2 operaio specializzato, 3 qualificato e 1 operaio comune, per un totale di

8 operai (CCNL addetti alle sistemazioni idraulico-forestali) e che il costo medio orario è di **23,34 €/h**,

$$\text{€ } (25,98+24,38+24,38+22,81+ 22,81+22,81+20,21+20,21) /8= 22,95 \text{ €/h}$$

si ottiene

$$23,34 \text{ €/h} \times 8 \text{ ore/giorno} = \mathbf{183,6 \text{ €/giorno}}$$

che rappresenta il costo medio giornaliero per ogni operaio.

Dal calcolo successivo

$$127.320,55 \text{ €} : 183,6 \text{ €/giorno} = \mathbf{693,47 \text{ giorni}}$$

si deduce che servirebbero complessivamente circa **693,47 giorni (uomini/giorno)** di lavoro per l'esecuzione di quanto previsto dal progetto se eseguito da 1 solo operaio.

Siccome l'entità di UG, determinata con entrambi i metodi, è sempre inferiore a 200, non è necessario inviare la notifica preliminare.

Le lavorazioni

Saranno realizzati i seguenti interventi come da dettagli nelle tabelle successive:

IPE: Imboschimento piana esondabile su aree A4, C1,C2, C3,C6,C9,D E2 per una superficie complessiva di ha 11,265

IPECA: Imboschimento piana esondabile previo contenimento arbusti su aree C8 e E1 per una superficie complessiva di ha 0,455

ISR: intervento selvicolturale di ripristino su aree A3, C3, C4, C7, E4, E5 per una superficie complessiva di ha 10,346

ISRCESI: intervento selvicolturale di ripristino con contenimento esotiche e sotto impianto alberi e arbusti su aree B1, F2, F3 per una superficie complessiva di ha 4,53

ISRCE: intervento selvicolturale di ripristino con contenimento esotiche su aree A1, B2, C5 per una superficie complessiva di ha 3,865

ISRCA: intervento selvicolturale di ripristino con contenimento arbusti su area E3 per una superficie di ha 0,84

IARB: impianto di arbusteto su area F4 per una superficie di ha 0,2973

RIN: intervento di rinaturalizzazione previo contenimento specie invasive ed impianto arbusti autoctoni per una superficie di ha 0,48

Dagli interventi selvicolturali e dalla rimozione del legname fluitato saranno esboscati circa 13000q di legname totalmente riconducibile a specie di legno tenero ed in massima parte da triturazione

Area	CODICE	DESCRIZIONE INTERVENTO	Superficie	Manodopera	UM/giorno	Giorni
A1	ISRCE	Intervento selvicolturale di diradamento contenimento invasive	1,052	1993,48	10,9	1,4
A2	RCE	Contenimento specie arbustive esotiche invasive	0,438	650,22	3,5	0,4
A3	ISR	Intervento selvicolturale di diradamento	2,68	5818,97	31,7	4,0
A4	IPE	Realizzazione area boscata	0,45	2280,49	12,4	1,6
B1	ISRCESI	Intervento di miglioramento boschivo con sotto impianto	1,252	5724,72	31,2	3,9
B2	ISRCE	Intervento di miglioramento boschivo	1,953	4096,37	22,3	2,8
C1	IPE	Realizzazione area boscata	1,156	5784,87	31,5	3,9
C2	IPE	Realizzazione area boscata	0,71	3795,2	20,7	2,6
C3	IPE	Realizzazione area boscata	1,62	8940,35	48,7	6,1
C4	ISR	Intervento selvicolturale di diradamento	1,782	3868,19	21,1	2,6
C5	ISRCE	Intervento selvicolturale di diradamento con contenimento arbusti	0,86	3.746,19	20,4	2,6
	IPE	Realizzazione area boscata	1	4873,96	26,5	3,3
	ISR	Intervento selvicolturale di diradamento	2,435	7542,78	41,1	5,1
	IPECA	Contenimento specie arbustive invasive	0,16	123,5	0,7	0,1
		Realizzazione area boscata	0,16	610,72	3,3	0,4
	IPE	Realizzazione area boscata	1,186	6151,31	33,5	4,2
	IPE	Realizzazione area boscata	2,3	11938,4	65,0	8,1
	IPECA	Contenimento specie arbustive invasive	0,295	244,69	1,3	0,2
		Realizzazione area boscata		1467,44	8,0	1,0
	IPE	Realizzazione area boscata	2,843	14028,05	76,4	9,6
E1	ISRCA	Contenimento specie arbustive invasive	0,84	542,75	3,0	0,4
		Intervento di miglioramento boschivo		1215,87	6,6	0,8
E2	ISR	Intervento di miglioramento boschivo	1,149	2494,78	13,6	1,7
E3	RIN	Contenimento arbusti esotici invasivi	0,48	156	0,8	0,1
		Impianto specie arbustive autoctone		2116,8	11,5	1,4
F1	ISRCESI	Intervento selvicolturale contenimento esotiche invasive	0,268	387,92	2,1	0,3
		Sottoimpianto specie arboree ed arbustive		702,33	3,8	0,5
	ISRCESI	Intervento selvicolturale contenimento esotiche invasive	3,01	4356,89	23,7	3,0
Sottoimpianto specie arboree ed arbustive		9526,05		51,9	6,5	
F2	IARB	Trinciatura specie infestanti	0,2973	96,62	0,5	0,1
		Impianto abrusteto		1115,74	6,1	0,8
F3	ISR	Intervento selvicolturale di diradamento	2,3	4993,89	27,2	3,4
ESB	ESB	Esbosco 13000q		6.245,07	34,0	4,3
Totali			32,6763	127.320,55	693,47	86,68

Arrivo: AO 1600A- N: 000529456 del 28/02/2023
 F5

Asti, 14/05/2021



Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00029466 del 28/02/2023



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Settore Tecnico Piemonte Sud

tecnico.piemontesud@regione.piemonte.it

tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Data (*)Protocollo (*) /A1618A

Classificazione: 7.999/FOR/A1600A/57/2022A

(*) I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

Allegati: 1 ==

Provincia di Asti - Servizio Ambiente

PEC provincia.asti@cert.provincia.asti.it

p.c.

Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano

Corso Vittorio Alfieri 381 - 14100 Asti

PEC : parchi.astigiani@cert.ruparpiemonte.it

Settore Tecnico Regionale AL-AT

Sede.

Comando Stazione Carabinieri Forestale di Asti

PEC: 043344.001@carabinieri.it

Oggetto: L.r. 4/2009. Progetto di riqualificazione forestale: "La nuova foresta di Belangero"
INVIO ISTANZE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 4/2009. Comunicazioni.

Con riferimento alle istanze n. 67343/2022 e 67340/2022 pervenute in data 06/09/2022, ns pr. N. 106358, con la presente si comunica che ai sensi dell'art. 6 co. 3 del Regolamento Forestale vigente le istanze risultano autorizzate per silenzio assenso entro 30 gg dalla data di ricevimento.

Si rammenta che entro 60 gg. dalla conclusione dell'intervento deve essere trasmessa a questo Ufficio la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Ing Franco Brignolo

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Funzionario Referente



Settore Tecnico Piemonte Sud
Ufficio di Alessandria
Piazza Turati, 4 -15121 Alessandria
Tel. 0171-57711

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00029466 del 28/02/2023



Provincia di Biella

Ufficio di Presidenza

Biella, data protocollo

Ill. mo

PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE

gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it

ASSESSORE ALL'AMBIENTE DELLA
REGIONE PIEMONTE

assessorato.ricerca_innovazione_ambiente@cert.regione.piemonte.it

ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DELLA
REGIONE PIEMONTE

assessore.tronzano@cert.regione.piemonte.it

DIREZIONE COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA
REGIONALE

SETTORE POLIZIA MINERARIA, CAVE E
MINIERE

attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

SETTORE VALUTAZIONI AMBIENTALI E
PROCEDURE INTEGRATE

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE PROCESSO LEGISLATIVO E
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
SETTORE COMMISSIONI CONSILIARI

quinta.commissione@cr.piemonte.it

dir.segreteriagen@cert.cr.piemonte.it

OGGETTO: Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) - Seconda Conferenza di copianificazione e valutazione per l'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sulla documentazione di Piano del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) e sul Rapporto ambientale, ai sensi dell'art. 5 c.1 lettera c della L.R. 23/2016 e degli artt. 13 e 14 del d.lgs. 152/2006 – Trasmissione Contributo unico e coordinato della Provincia di Biella

La presente riscontra la nota a firma del dirigente del Settore Polizia mineraria, cave e miniere prot. n. 00014454 del 22/12/2022, acquisita al protocollo dell'Ente con prot. n. 0027073 del 22/12/2022, concernente la convocazione della seconda Conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sulla documentazione di Piano del PRAE e sul Rapporto ambientale, ai sensi dell'art. 5 c.1 lettera c della L.R. 23/2016 e degli artt. 13 e 14 del d.lgs. 152/2006.

1



**Provincia
di Biella**

Area: Tecnica

Servizio: Prevenzione, sicurezza, protezione civile, assetto
idrogeologico e attività estrattive

Tenuto conto delle molteplici competenze che afferiscono alle attribuzioni dell'Area Tecnica e dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, con D.P.P. n. 101 del 30/10/2020, la Provincia di Biella ha costituito un Tavolo tecnico intersettoriale per esprimere un unico contributo coordinato nelle diverse fasi del procedimento di cui all'oggetto.

Con la presente si trasmettono pertanto il D.P.P. n. 16 del 17/02/2023 e documento allegato, che rappresenta l'esito dell'esame dei documenti di Piano e del Rapporto ambientale condotto dal suddetto tavolo tecnico e costituisce il Contributo unico e coordinato della Provincia di Biella.

Entrando nel merito dei contenuti del contributo provinciale mi preme in qualità di Presidente della Provincia di Biella, porre alla Vs. attenzione alcuni aspetti relativi all'area denominata "Valledora". Tale area si colloca tra le province di Biella e Vercelli e include parte dei territori dei comuni di Alice Castello, Borgo d'Ale, Santhià, Tronzano e Cavaglià. Essa rappresenta indubbiamente un sito di rilevante interesse giacimentologico ma è anche caratterizzata da criticità legate alla sussistenza di molteplici attività antropiche (cave, discariche, infrastrutture varie), in un contesto connotato dalla coesistenza di peculiarità territoriali ed ambientali.

Il PRAE le dedica un approfondimento di analisi nella Relazione tecnica di piano e uno specifico articolo nelle NTA oltre ad individuare all'interno del Bacino "Valle Dora" Cod. 01016 il Polo estrattivo "Cavaglià – Alice Castello" Cod. V01111.

Mi preme sottolineare che la proposta del PRAE raddoppia la superficie disponibile alla prosecuzione e/o ampliamento delle attività esistenti o all'insediamento di nuove attività, rispetto ai limiti delle superfici occupate da attività estrattive con autorizzazioni attualmente vigenti o in recupero. Inoltre la scelta di basare la delimitazione del polo prevalentemente sul criterio catastale ha portato alla definizione di una conformazione frastagliata che contrasta nettamente con l'esigenza di uniformità, riconosciuta anche dal PRAE stesso, sia in termini di utilizzo del territorio a fini estrattivi che del conseguente recupero o riuso a fine coltivazione.

Tenuto conto dell'andamento dell'attività estrattiva delle cave esistenti e dei volumi estratti annualmente nelle cave afferenti al polo estrattivo, non pare assolutamente motivata l'esigenza di una previsione così ampia. Infatti l'ampliamento interessa una superficie superiore a 2.000.000 mq e volumi stimabili in più di 30.000.000 mc, che vanno ben oltre la durata decennale del PRAE e dei fabbisogni indicati.

In relazione alle azioni di pianificazione dell'area della "Valledora", non ancora adeguatamente affrontate e risolte, non ritengo accettabile quanto disposto dal PRAE che demanda ad altri strumenti di pianificazione senza prevedere o una regia della Regione Piemonte, quale Ente promotore di accordi tra i vari Enti competenti, finalizzati ad una pianificazione concordata, sinergica e coerente dell'utilizzo del territorio a fini estrattivi e del conseguente recupero/riuso complessivo delle aree, o un obbligo prescritto da PRAE per gli Enti subordinati.

Mi preme ricordare che già la DGR 2 febbraio 2018, n. 12-6441 sulle aree di ricarica degli acquiferi profondi stabiliva che *"nelle more dell'approvazione del PRAE e al fine di favorire una visione d'insieme – che tenga conto degli effetti e impatti cumulativi di natura ambientale e in particolare sulla risorsa idrica sotterranea – la Regione promuove, su richiesta delle Province o dei Comuni interessati, un Accordo di programma, nel quale siano definite una pianificazione del recupero morfologico complessivo dell'area Valledora nonché le modalità per raccordare funzionalmente e organicamente le singole aree coltivate a cava. I contenuti del suddetto accordo dovranno essere recepiti dal Piano regionale delle attività estrattive di cui alla L.R. 23/2016 (PRAE)".* La Provincia di Biella infatti con nota prot. n. 20487 del 17/10/2019 chiedeva alla Regione Piemonte la possibilità di attivare un percorso di confronto con gli Enti interessati, finalizzato alla

**Provincia
di Biella**

Area: Tecnica

Servizio: Prevenzione, sicurezza, protezione civile, assetto
idrogeologico e attività estrattive

pianificazione del raccordo morfologico complessivo dell'area "Valledora". A fronte di tale richiesta non vi è stato alcun riscontro e il PRAE, nella sua stesura attuale, tratta il tema senza addivenire alla definizione di una norma cogente e fornire gli strumenti per un'azione sinergica dei soggetti coinvolti.

Gli accordi che dovevano essere formalizzati nelle more di approvazione del PRAE non sono stati avviati e ad avviso dello scrivente, dev'essere il PRAE stesso, in qualità di strumento sovraordinato, a prevedere nelle NTA indicazioni precise da recepire in fase autorizzativa circa il recupero sinergico complessivo dell'area. Non possono certo essere i singoli Enti locali con competenza limitata al proprio territorio, o peggio le singole autorizzazioni, che agiscono solo su aree limitate in disponibilità dei proponenti, a sostituirsi alla pianificazione regionale.

A tal riguardo, considerata, la dimensione sovraprovinciale dell'area (due provincie), la pluralità di Enti Locali coinvolti (cinque Comuni), la molteplicità delle attività insediate e delle infrastrutture presenti, le criticità ambientali e gli aspetti paesistici - problematiche già evidenziate nel Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Biella – ribadisco la necessità dell'avvio di un indispensabile processo di pianificazione dell'area, a regia Regionale, sin d'ora nelle more di approvazione del PRAE, e comunque da prevedersi nelle NTA del PRAE (affinché possa assumere cogenza dopo l'approvazione del PRAE stesso), processo che possa portare concretamente alla formazione di un progetto territoriale condiviso.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

(Dott. Emanuele RAMELLA PRALUNGO)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.*

Allegati:

- Decreto del Presidente della Provincia di Biella n. 16 del 17/02/2023
- Parere del Tavolo Intersectoriale Provinciale istituito con D.P.P. n. 101 del 30/10/2020 - Contributo unico e coordinato della Provincia di Biella del 16/02/2023

**Parere del Tavolo Intersettoriale Provinciale istituito con D.P.P. n. 101 del 30/10/2020**

Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) seconda Conferenza di copianificazione e valutazione finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sulla documentazione di Piano del PRAE e sul Rapporto ambientale, ai sensi dell'art. 5 c.1 lettera c della l.r.23/2016 e degli artt. 13 e 14 del d.lgs. 152/2006.

Contributo unico e coordinato della Provincia di Biella**Premesse**

In data 16 dicembre 2022 con DGR 81-6285, pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte n. 51 del 22 dicembre 2022, la Giunta Regionale del Piemonte ha adottato il Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Piemonte (PRAE).

Il presente documento è stato predisposto dal Tavolo tecnico interdisciplinare provinciale istituito con Decreto del Presidente della Provincia di Biella n. 101 del 30/10/2020 e riunitosi il 2 febbraio 2023 al fine di esprimere un contributo unico e coordinato concernente la Documentazione di Piano e il Rapporto ambientale.

Con nota prot. n. 00014454 del 22/12/2022, acquisita al protocollo dell'Ente con prot. n. 0027073 del 22/12/2022, la Regione Piemonte ha comunicato di aver reso disponibili su di una pagina appositamente dedicata del proprio sito web istituzionale, i documenti di cui al precedente punto e contestualmente convocato la seconda Conferenza di copianificazione e valutazione e avviato la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale per la fase di valutazione della procedura di VAS ai sensi dell'art. 5 c.1 lettera c della l.r. 23/2016 e dell' articolo 13, comma 5 bis del d.lgs. 152/2006.

Le sedute della Conferenza di copianificazione e valutazione in modalità videoconferenza sono state calendarizzate per i giorni 16 gennaio 2023 e 9 febbraio 2023 e il termine ultimo per la trasmissione dei contributi e la conclusione dei lavori è stato fissato per il giorno 20 febbraio 2023.

Il presente Documento contiene l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata dal Tavolo tecnico interdisciplinare provinciale istituito con Decreto del Presidente della Provincia di Biella n. 101 del 30/10/2020.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA)

Con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione si segnala in via preliminare che la scelta di non organizzare il testo delle norme secondo lo schema già consolidato, che prevede l'articolazione della previsione in indirizzi, direttive e prescrizioni, ne rende la lettura dispersiva. Si segnala inoltre che, ancorché la Relazione di piano ne rappresenti la guida, senza necessariamente costituirne il completamento, con riferimento a taluni argomenti si rinvengono nella suddetta relazione elementi dispositivi che non vengono riconosciuti a livello normativo (es. Accordi di programma per l'area denominata "Valledora" riportati nella Relazione di piano fra le misure di intervento e non riprese dal testo normativo).

Segue l'elencazione degli articoli delle NTA rispetto ai quali si sono riscontrate delle problematiche interpretative:

- **Art. 3 NTA – Definizioni** – Dalla verifica condotta rispetto alle perimetrazioni dei poli estrattivi e alle cave fuori polo individuati nel territorio della Provincia di Biella non sempre i criteri enunciati sembrano essere stati tradotti nelle scelte cartografate delle schede di piano (poli e cave attive fuori polo). Con riferimento a tale affermazione si rimanda ai paragrafi successivi del presente



documento relativi alla disamina delle Schede dei poli e delle cave attive fuori polo, per l'approfondimento delle situazioni che destano maggiori perplessità e le relative proposte di modifica.

Nella definizione di "polo estrattivo" nulla viene chiarito in merito alla presenza di infrastrutture viarie o di servizio all'interno di tali aree e alle loro interrelazioni con l'attività estrattiva anche in considerazione della valenza di strumento sovraordinato alla pianificazione urbanistica locale rispetto alla perimetrazione dei poli estrattivi e loro sviluppi e dei siti esistenti e loro ampliamenti.

- **Art. 5 - Efficacia del PRAE in relazione alle previsioni urbanistiche e relative modalità di attuazione** – Si segnala che questa norma non è sempre chiara e la sua interpretazione può condurre all'insorgere di alcune problematiche.

Risulta quindi necessario chiarire i casi in cui le previsioni del PRAE sostituiscono automaticamente le eventuali diverse previsioni contenute negli strumenti urbanistici o le destinazioni d'uso autorizzate ancorché diverse dalla destinazione d'uso a cava. Si riporta il caso di alcune superfici con destinazione d'uso produttivo situate all'interno di poli estrattivi in aree dove vigono autorizzazioni e giudizi di compatibilità ambientale preesistenti all'adozione del PRAE. Le destinazioni d'uso a produttivo erano state inserite nei PRGC in accoglimento delle esigenze degli esercenti delle cave al fine di poter mantenere gli impianti di lavorazione anche successivamente alla scadenza dell'autorizzazione.

E' indubbio che il PRAE ha valore sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale, ma è necessario chiarire quale sia la cogenza del PRAE nei confronti di autorizzazioni vigenti, o di iter autorizzativi iniziati prima della sua adozione e che avevano nei loro atti autorizzativi degli effetti di tipo urbanistico che sembrerebbero essere annullati dall'attuale quadro normativo espresso dal PRAE.

In generale, inoltre, si segnala che indicare nelle schede di piano, per aree così ampie, una o più generiche tipologie di recupero, senza inserire nessun tipo di delimitazione, potrebbe creare problemi dal punto di vista interpretativo al momento di trasferire queste indicazioni nei piani regolatori.

Sempre in merito al recupero, è necessario chiarire quanto riportato al 6° capoverso dell'articolo *"Tali previsioni relative al recupero non sono comunque elementi strutturali dichiarati dal PRAE e possono essere oggetto di varianti da sottoporre ad approvazione previa modifica del progetto da approvarsi in sede di autorizzazione ai sensi della legge regionale 23/2016, previo esame della compatibilità ambientale di tale modifica ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06"*, in merito all'impossibilità di poter approvare, da parte di un soggetto subordinato, un progetto non coerente con le norme del PRAE.

- **Art. 17 – Solare fotovoltaico in cava** – L'articolato non è di semplice interpretazione in quanto prevede per l'installazione di impianti fotovoltaici in aree di cava, due fattispecie in considerazione del momento in cui l'autorizzazione viene richiesta: *"1. Autorizzazione avanzata contestualmente alla richiesta per il sito di cava"*, *"2. Autorizzazione avanzata dove già è stata autorizzata l'area di cava"*.

Nel primo caso *"1. Autorizzazione avanzata contestualmente alla richiesta per il sito di cava"* l'autorità competente all'autorizzazione dell'attività estrattiva emetterà un atto autorizzativo; in questa fattispecie però, le autorizzazioni per l'impianto fotovoltaico e per l'attività estrattiva potranno procedere contestualmente soltanto nei casi in cui quest'ultima rientrerà in un procedimento di PAUR (art. 27-bis D.Lgs. 152/2006). Meno chiaro è il caso in cui l'attività estrattiva successivamente alla procedura di verifica di VIA sarà autorizzata direttamente ai sensi della L.R. 23/2016 mentre, l'impianto fotovoltaico, a seconda delle sue dimensioni o delle



scelte del proponente, conseguirà un'autorizzazione tramite D.I.L.A., P.A.S. o art. 12 del D.lgs. 387/2003: procedure con tempi e autorità competenti differenti per cui non è chiaro come sarà possibile, come indicato nell'articolo, originare un'autorizzazione congiunta.

L'individuazione della contemporaneità dei due procedimenti parrebbe essere non giustificata rispetto agli obiettivi di semplificazione prefissati dal PRAE.

Per quanto riguarda invece il caso di cui alla fattispecie "2. Autorizzazione avanzata dove già è stata autorizzata l'area di cava", vengono indicate procedure autorizzative non descritte e non previste dalle attuali disposizioni di legge di riferimento. Occorre quindi chiarire a quali disposizioni faccia riferimento (ad esempio viene avviata la valutazione di compatibilità della nuova proposta progettuale (fotovoltaico) rispetto ai diversi vincoli e requisiti, tra cui naturalistico-paesaggistici, già oggetto di analisi nel precedente processo autorizzativo della cava).

Nel preambolo dello stesso articolo viene citato il parere dell'autorità competente all'autorizzazione dell'attività estrattiva senza indicare in che tipo di procedura rientri.

Nel caso venga rilasciata un'autorizzazione energetica in contrasto con l'autorizzazione dell'attività estrattiva, sarebbe necessario chiarire che procedura della L.R. 23/2016 (modifica, modifica di modesta entità) debba essere avviata per evitare che insorgano diversi problemi di difficile soluzione durante l'attività di vigilanza o nelle fasi di chiusura dell'attività.

- **Art. 31 - Area denominata "Valledora"** – In considerazione delle peculiarità territoriali e ambientali ma anche delle sue criticità, il PRAE dedica all'area della Valledora un approfondimento di analisi nella Relazione tecnica di piano e uno specifico articolo nelle NTA. Tale area si colloca tra le province di Biella e Vercelli e include parte dei territori dei comuni di Alice Castello, Borgo d'Ale, Santhià, Tronzano e Cavaglià. In primis si rileva che manca un'individuazione chiara e univoca dei limiti geografici entro i quali trova applicazione il presente articolo.

La DGR 2 febbraio 2018, n. 12-6441 sulle aree di ricarica degli acquiferi profondi stabilisce che: *"Nelle more dell'approvazione del PRAE e al fine di favorire una visione d'insieme – che tenga conto degli effetti e impatti cumulativi di natura ambientale e in particolare sulla risorsa idrica sotterranea – la Regione promuove, su richiesta delle Province o dei Comuni interessati, un Accordo di programma, nel quale siano definite una pianificazione del recupero morfologico complessivo dell'area Valledora nonché le modalità per raccordare funzionalmente e organicamente le singole aree coltivate a cava. I contenuti del suddetto accordo dovranno essere recepiti dal Piano regionale delle attività estrattive di cui alla L.R. 23/2016 (PRAE)".* La Provincia di Biella con nota prot. n. 20487 del 17/10/2019, a firma dell'allora vice presidente Emanuele Ramella Pralungo, chiedeva alla Regione Piemonte la possibilità di attivare un percorso di confronto con gli Enti interessati, finalizzato alla pianificazione del raccordo morfologico complessivo dell'Area Valledora.

A fronte di tale richiesta non vi è stato alcun riscontro e il PRAE, nella sua stesura attuale, tratta il tema in particolare nella Relazione tecnica di piano e nelle NTA.

La Relazione di piano fornisce una disamina della complessità della zona e delle principali criticità che si conclude sostenendo la necessità di introdurre misure organiche di intervento:

- demanda agli strumenti di pianificazione comunali, provinciali e regionali l'inserimento di specifiche misure in grado di considerare il territorio nel suo insieme, gestendone le criticità in modo omogeneo e congiunto, coordinando l'azione delle due Province di competenza;



- rinvia alla formulazione di specifici Accordi di programma tra i vari enti competenti aventi come oggetto una pianificazione concordata, sinergica e coerente dell'utilizzo del territorio a fini estrattivi e del conseguente recupero complessivo delle aree dal punto di vista morfologico in modo tale da raccordare fra loro, funzionalmente ed organicamente, le singole aree di cava al termine della coltivazione.
- richiama le specifiche disposizioni sull'area della Valledora già introdotte con DGR n. 12-6441/2018 e con DPGR n. 3R/2022;

Le NTA prescrivono approfondimenti di indagine da attuare in fase di progettazione di intervento, richiamano e recepiscono le disposizioni specifiche per l'area derivate dalla DGR 12-6441/2018 e DPRG n. 3/R del 2022 (Regolamento riempimento dei vuoti di cava) ed infine danno indicazione affinché *"Al termine della coltivazione, sarà necessario garantire interventi che contribuiscano sinergicamente ad un recupero morfologico complessivo dell'area, garantendo un raccordo delle singole aree coltivate ed una loro armonizzazione nel contesto morfologico territoriale in cui sono inserite"*.

Si osserva che gli accordi che dovevano essere formalizzati nelle more di approvazione del PRAE non sono stati avviati e deve essere il PRAE stesso, in qualità di strumento sovraordinato, a prevedere nelle NTA indicazioni precise da recepire in fase autorizzativa circa il recupero sinergico complessivo dell'area. Non possono certo essere i singoli enti locali con competenza limitata al proprio territorio, o peggio le singole autorizzazioni, che agiscono solo su aree limitate in disponibilità dei proponenti, a sostituirsi alla pianificazione regionale. Consapevole della complessità dell'area, la Provincia di Biella ribadisce la necessità dell'avvio di un indispensabile processo condiviso di pianificazione dell'area a regia Regionale, nelle more di approvazione del PRAE.

A tal riguardo la dimensione sovraprovinciale dell'area (due province), la pluralità dei Enti Locali coinvolti (cinque Comuni), la molteplicità delle attività insediate e delle infrastrutture presenti, le criticità ambientali e gli aspetti paesistici - problematiche già evidenziate nel Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Biella - fa sì che solo la cogenza imposta a tutti i soggetti coinvolti, da un Ente sovraordinato quale la Regione Piemonte con l'occasione del PRAE, possa portare concretamente alla formazione di un progetto territoriale condiviso.

Rispetto a questa formulazione la Provincia di Biella non si sottrae al suo ruolo.

- **Art. 34 – Bonifiche agrarie e sistemazione di terreni** – Con riferimento a quanto enunciato al secondo comma dell'articolo laddove si richiama l'Organo pubblico competente alla valutazione circa l'effettivo miglioramento fondiario conseguente all'attuazione del progetto, si chiede di precisare a quale soggetto pubblico ci si riferisca.

Si segnala un'incoerenza tra il non ammettere *"lavori di sistemazione agraria o fondiaria che prevedano asportazione di materiale inerte nel caso in cui i medesimi siano finalizzati"* alla *"messa a coltura di terreno incolto o boscato"* e il criterio che permette di definire intervento di miglioramento fondiario un'attività estrattiva: *"riduzione delle superfici incolte (tare, strade ecc.) mediante una razionalizzazione delle aree coltivate"*.

Si rileva infine che nella Relazione tecnica di piano viene richiamato il disposto di cui all'art. 7 c. 4 della Legge Regionale 23/2016 che non viene riportato nell'art. 34 delle NTA.

- **Artt. 37 e 38 – Tutela della biodiversità e Recupero naturalistico** – In merito agli indirizzi e criteri espressi in questi due articoli, si segnala che gli obiettivi di tutela e recupero sono spesso vanificati dal fatto che una volta terminato il previsto periodo di massimo tre anni per le cure culturali ed gli interventi di manutenzione successivi al termine dei lavori e una volta escussa la



fideiussione, le aree tornano nella completa disponibilità del proprietario che non ha nessun obbligo circa la tutela delle opere realizzate. Uno strumento come il PRAE potrebbe intervenire in tal senso, individuando un periodo di tutela delle opere di recupero ambientale o permettendo di definire tali periodi in fase autorizzativa.

SCHEDA POLI ESTRATTIVI ATO BIELLA-NOVARA-VERCELLI

TAVOLA 03 P ATO BI-NO-VC – CARTA DEI POLI ATO BIELLA-NOVARA-VERCELLI

- Polo V01110 – Santhià

- Provincia: nella scheda del polo è indicata esclusivamente la Provincia di Vercelli anziché Provincia di Biella e Provincia di Vercelli.
- Comune: è indicato unicamente il Comune di Santhià anziché Comune di Cavaglià e Comune di Santhià.

- Polo V01111 – Cavaglià – Alice Castello

- Provincia: nella scheda del polo è indicata esclusivamente la Provincia di Vercelli anziché Provincia di Biella e Provincia di Vercelli.
- Comune: è indicato unicamente il Comune di Alice Castello anziché Comune di Alice Castello e Comune di Cavaglià
- Tipologia Recupero: è indicato erroneamente il recupero di tipo agricolo in contrasto con le previsioni delle autorizzazioni in essere che sono prevalentemente di tipo naturalistico.
- Mappa: Sono presenti alcune incongruenze nella mappatura, numerate come da mappa allegata:
 1. In Comune di Cavaglià, Foglio 24, particelle 188 e 187 non è al momento vigente alcuna autorizzazione e non vi sono impianti di trattamento.
 2. In Comune di Cavaglià nel polo estrattivo sono incluse nel Foglio 27 le particelle 479 e 480 attualmente non contenute in autorizzazioni vigenti.
 3. In Comune di Cavaglià tra le cave attive è incluso nel Foglio 26 la particella 316 attualmente non contenuta in autorizzazioni vigenti.
 4. Nel polo estrattivo andrebbe inclusa anche la cava M-0051-B in fase di recupero ambientale.

Si suggerisce di valutare se è opportuno inserire parti dei poli estrattivi "V01110 - Santhià" e "V01111 – Cavaglià – Alice Castello" in prossimità e a valle, rispetto alla direzione di deflusso della falda, di discariche di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi (indicate con n. 5 nella mappa allegata). La presenza di vuoti di cava a stretto contatto con le discariche potrebbe determinare problematiche nella gestione del percolato e del biogas.

Si segnala che parte del polo estrattivo "V01110 – Santhià" è inserito nella "fascia di rispetto aree discariche e polo tecnologico" del PRG del Comune di Cavaglià.

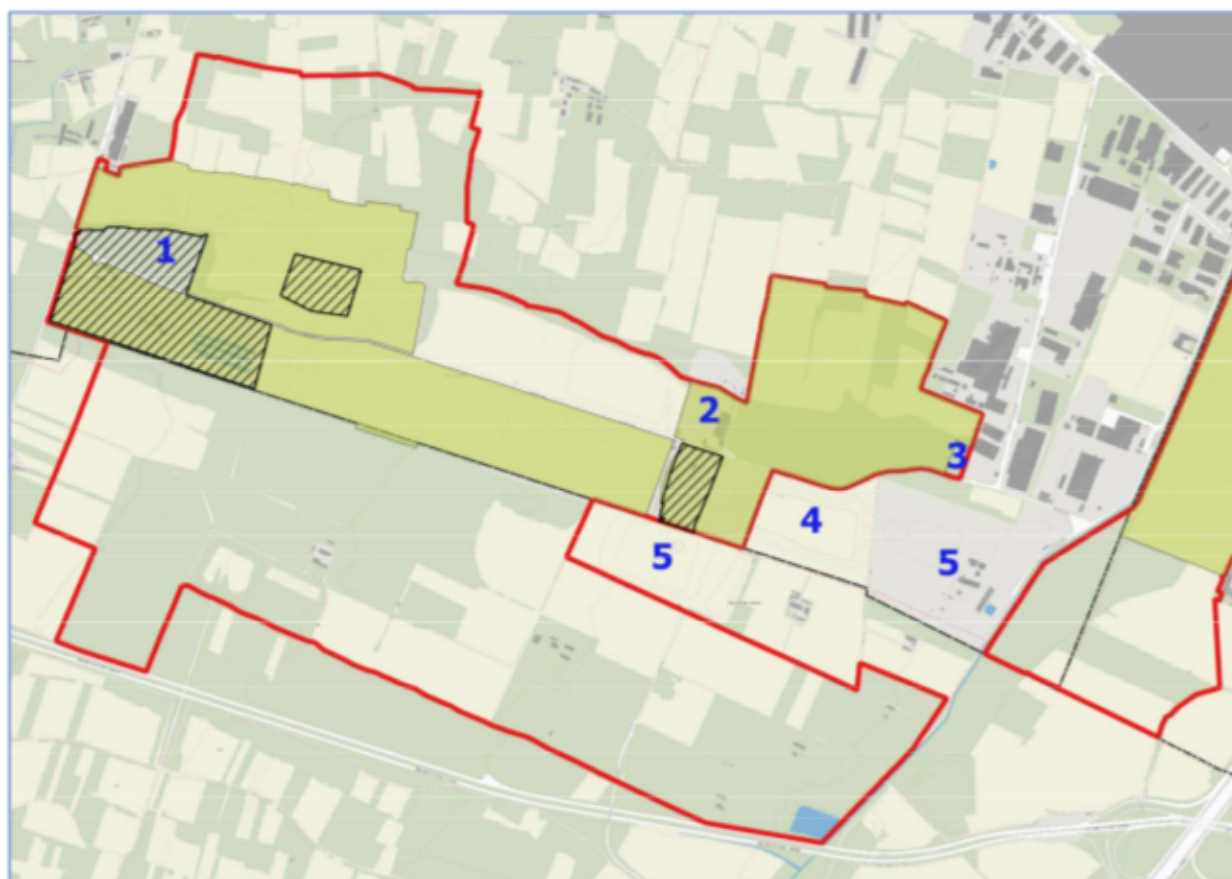
Si osserva l'apparente incongruenza tra le risultanze dello studio che ha portato alla delimitazione del bacino "Valle Dora" Cod. 01016 e l'individuazione del Polo estrattivo "Cavaglià – Alice Castello Cod. V01111 riconosciuto dal PRAE al suo interno. Tale polo di fatto raddoppia la superficie disponibile alla prosecuzione e/o l'ampliamento delle attività esistenti o all'insediamento di nuove attività, rispetto ai limiti delle superfici occupate da attività estrattive con autorizzazioni attualmente vigenti o in recupero. Tenendo conto dell'andamento dell'attività estrattiva delle cave già presenti



nella provincia di Biella, non appare sufficientemente motivata l'esigenza di sfruttamento di una così ingente quantità di materiali disponibili.

La scelta di basare la delimitazione del polo prevalentemente sul criterio catastale ha portato alla definizione di una conformazione frastagliata in netto contrasto con l'esigenza di uniformità, riconosciuta anche dal PRAE stesso, sia in termini di utilizzo del territorio a fini estrattivi che del conseguente recupero morfologico.

Nel merito pertanto si rimanda a quanto già precedentemente espresso (vedi pag. 4 osservazioni all'art. 31) sulla necessità di pervenire ad uno strumento condiviso e sovraordinato di pianificazione dell'area Valledora e del suo recupero morfologico complessivo, corredato da un cronoprogramma anche temporale dei recuperi, a regia regionale.



- Polo V03001 – Cavaglià – Alice Castello

- Nome polo: il polo è stato erroneamente denominato "Cavaglià-Alice Castello" considerato che non interessa i suddetti comuni bensì i comuni di Rovasenda, Brusnengo e Masserano
- Provincia: nella scheda del polo è indicata esclusivamente la Provincia di Vercelli
- Comune: è indicato unicamente il comune di Rovasenda

Con riferimento alla perimetrazione di questo polo si chiede di esplicitare il criterio in base al quale è stato individuato in considerazione del fatto che l'area delimitata risulta essere stata oggetto esclusivamente di interventi estrattivi con finalità di bonifica agraria e miglioramento fondiario caratterizzati dalla durata limitata nel tempo, dal recupero finale di tipo agricolo e senza la



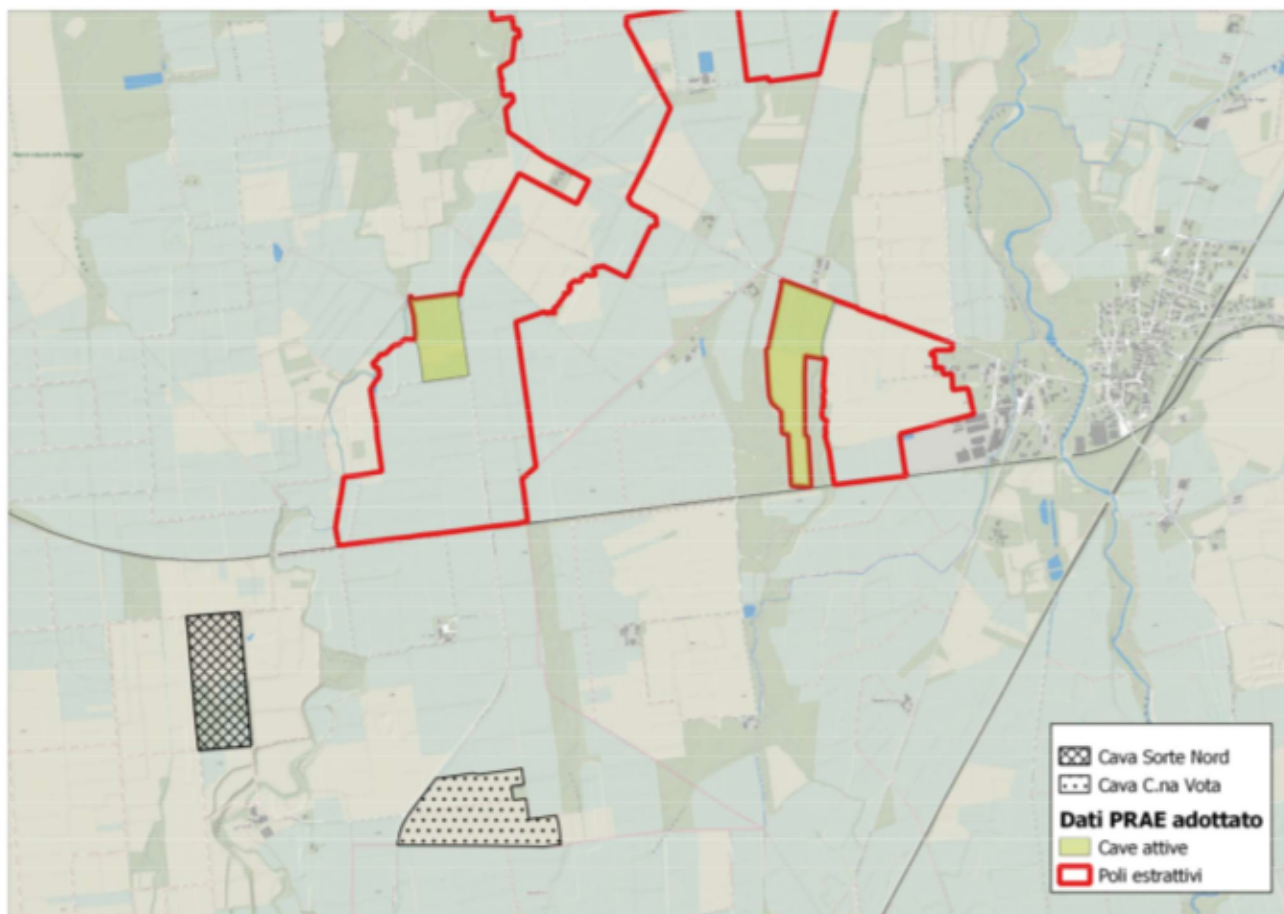
necessità di realizzazione di impianti connessi all'attività estrattiva e che, in attuazione dell'art. 7 c. 4 della L.R. 23/2016 possono essere attivati anche fuori dai bacini estrattivi.

SCHUDE CAVE ATTIVE FUORI POLO ATO BIELLA – NOVARA – VERCELLI

TAVOLA 04 C FP ATO BI-NO-VC – CARTA DELLE CAVE ATTIVE FUORI POLO E DEGLI AMPLIAMENTI

- COD. CAVA A0321B – Masserano – C.na Vota

Si segnala l'ubicazione errata della cava nella mappa presente nella scheda, la corretta localizzazione è indicata nella mappa riportata di seguito dove si è rappresentata anche la Cava Sorte Nord in Comune di Castelletto Cervo (A-0302-B) ancora in fase di completamento del recupero (vedi legenda).



Qualora si ritenesse di mantenere il polo estrattivo V03001, si chiede l'inserimento di queste cave all'interno di detto polo per analogia con quelle indicate come attive all'interno dello stesso (materiale, procedimento, iter).

- COD. CAVA H0004B – Campiglia Cervo – Vey delle Balme

- Impianti minerari di trattamento presenti: nella scheda è erroneamente indicato che sono assenti



- Alla luce della definizione di cui all'art. 3 non sembra entrare nell'accezione di "cava fuori polo" in quanto cava del secondo comparto (sienite), operativa da decenni nel bacino estrattivo della Valle Cervo, dotata di impianti di trattamento e sollevamento (derrick) del materiale e collegata alla viabilità provinciale mediante strada sterrata. Laddove l'intera valle è puntellata di cave ormai abbandonate da decenni a testimonianza di un tempo in cui le cave di sienite hanno rappresentato, per più di un secolo, la principale fonte di sostentamento per il territorio dell'alta valle e grazie alle caratteristiche meccaniche ed estetiche della pietra estratta, le opere realizzate sono tuttora presenti in molte parti d'Italia e del mondo, la cava in loc. Vej della Balma è attualmente in fase di rilascio di autorizzazione. Considerata inoltre la recente istanza di riattivazione di altra cava limitrofa (Colombari) per la ripresa delle discariche di risulta del materiale lavorato e recupero ambientale dell'area, si chiede l'inserimento di un nuovo polo estrattivo che comprenda la cava Cod.Reg. Cava H0004B denominata Vej delle Balme e la cava Cod. Reg. H-0005-B Denominata Colombari (oggetto della sopra richiamata istanza e nella quale sono ancora presenti impianti di lavorazione) anziché l'individuazione di questa attività estrattiva come cava fuori polo. Considerato altresì che tale materiale estratto è inserito nell'Elenco prezzi regionale quale materiale lapideo locale.

SCHEDA BACINI ATO BIELLA – NOVARA – VERCELLI

- **BACINO CARISIO 03006** – Nella caratterizzazione geo-giacimentologica del bacino si evidenzia esclusivamente la presenza di sabbie e ghiaie che sarebbero oggetto di estrazione nell'ambito dell'unica attività estrattiva attualmente operante nel bacino. Per completezza di informazione si segnala che in tempi recenti all'interno del bacino era presente un'attività estrattiva volta al prelievo dell'argilla associata ai depositi fluvioglaciali mindeliani.

Biella, 16/02/2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Graziano Patergnani)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Provincia di Biella

Decreto del Presidente della Provincia

n. 16 del 17/02/2023

Oggetto: Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), ai sensi dell'art. 5 della L.R. 23/2016, seconda Conferenza di copianificazione e valutazione finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sulla documentazione di Piano del PRAE e sul Rapporto ambientale, ai sensi dell'art. 5 c.1 lettera c della L.R. 23/2016 e degli artt. 13 e 14 del d.lgs. 152/2006 - Contributo unico e coordinato della Provincia di Biella

Il Presidente

Premesso che:

- il Piano Regionale delle Attività Estrattive (di seguito PRAE) costituisce il quadro di riferimento unitario per le attività estrattive della Regione Piemonte;
- in attuazione dell'art. 5, c. 1 della Legge Regionale 23/2016, il PRAE è adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale secondo la seguente procedura:
 1. la Giunta regionale adotta il documento programmatico di piano, comprensivo del documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS, ne informa e ne trasmette copia informatica ai soggetti pubblici e privati con competenze in materia ambientale, di attività estrattive e di agricoltura individuate dalla norma stessa che possono fornire contributi ed osservazioni entro i successivi sessanta giorni. Contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la prima conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul documento programmatico di piano e sul documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS. La conferenza di copianificazione e valutazione si conclude entro novanta giorni dalla sua convocazione. Entro tale termine, la conferenza di copianificazione e valutazione acquisisce i contributi e le osservazioni dei soggetti partecipanti;
 2. decorso il termine di cui alla lettera a), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni pervenuti, adotta il PRAE, comprensivo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica dello stesso. Dell'adozione è data notizia nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque, soggetto pubblico o privato, può prendere visione del PRAE, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica al fine di far pervenire, nei successivi sessanta giorni, le osservazioni, anche ai fini del processo di VAS. Dell'avvenuta adozione la Giunta regionale informa le Regioni confinanti, i Comuni e le loro forme associative, che possono, entro i successivi sessanta giorni, esprimere le proprie osservazioni;

3. a seguito dell'adozione del PRAE di cui alla lettera b), la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la seconda conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul PRAE e sul relativo rapporto ambientale. La conferenza di copianificazione e valutazione si conclude entro sessanta giorni dalla sua convocazione. Entro tale termine, la conferenza di copianificazione e valutazione acquisisce i contributi e le osservazioni dei soggetti partecipanti. Entro novanta giorni a decorrere dalla scadenza dei termini della consultazione pubblica, la Regione, in qualità di autorità competente in materia di VAS, esprime il parere motivato relativo alla VAS;
4. decorsi i termini di cui alla lettera c), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse nelle fasi di cui alle lettere b) e c), compreso il parere motivato relativo alla VAS, provvede alle opportune revisioni del PRAE ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e, successivamente, adotta il PRAE in via definitiva, corredato del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva entro il termine di sessanta giorni;
5. il PRAE entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed è pubblicato nel sito della Regione Piemonte, unitamente al parere motivato espresso dall'autorità competente, alla dichiarazione di sintesi ed alle misure adottate in merito al monitoraggio;

Preso atto che:

- in data 16 dicembre 2022, con DGR n. 81-6285, pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte n. 51 del 22 dicembre 2022, la Giunta Regionale del Piemonte ha adottato il Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Piemonte (PRAE);
- la DGR n. 81-6285 medesima, stabilisce che, per le finalità di cui all'articolo 7, al comma 2, della Legge Regionale 23/2016, per quanto riguarda le individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonché dei siti estrattivi esistenti e dei loro ampliamenti, come riportate nelle relative schede e cartografie, le previsioni di destinazione del PRAE sono efficaci e sostitutive di quelle eventualmente difforni presenti negli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 della Legge Regionale 56/1977;
- con nota prot. n. 00014454 del 22/12/2022, acquisita al protocollo dell'Ente con prot. n. 0027073 del 22/12/2022, la Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia mineraria, cave e miniere ha comunicato di aver reso disponibili su di una pagina appositamente dedicata del proprio sito web istituzionale, gli allegati della DGR e contestualmente convocato la seconda Conferenza di copianificazione e valutazione, avviando la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale per la fase di valutazione della procedura di VAS ai sensi dell'art. 5, c. 1, lettera c della L.R. 23/2016 e dell'articolo 13, comma 5 bis del D.Lgs 152/2006;
- le sedute della Conferenza di copianificazione e valutazione, in modalità videoconferenza, sono state calendarizzate per i giorni 16 gennaio 2023 e 9 febbraio 2023 mentre il termine ultimo per la trasmissione dei contributi e la conclusione dei lavori è stato fissato per il giorno 20 febbraio 2023;

Dato atto che la Provincia di Biella, quale soggetto coinvolto nei lavori della conferenza, può formulare i propri contributi ed osservazioni entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento della documentazione e cioè entro il 20 febbraio p.v., data corrispondente con la conclusione dei lavori della seconda Conferenza di copianificazione e valutazione;

Considerato che:

- il Presidente della Provincia di Biella, con Decreto n. 101 del 30/10/2020, ha costituito un Tavolo tecnico intersettoriale per esprimere un unico contributo coordinato nelle diverse fasi del procedimento in modo da riunire le molteplici competenze che afferiscono alle attribuzioni dell'Area Tecnica e dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale;
- il sopracitato Decreto ha affidato al Dirigente dell'Area Tecnica il coordinamento del Tavolo Tecnico ed al Servizio Prevenzione, sicurezza, protezione civile, assetto idrogeologico e attività estrattive le funzioni di segreteria;
- il sopracitato Decreto ha designato come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente dell'Area Tecnica;

Premesso altresì che il Tavolo tecnico intersettoriale, istituito con DPP n. 101 del 30/10/2020, ha esaminato il PRAE ed il Rapporto ambientale in oggetto e, riunitosi il 2 febbraio 2023, ha elaborato il documento allegato - Parere del Tavolo Intersettoriale Provinciale istituito con DPP n. 101 del 30/10/2020 - Contributo unico e coordinato della Provincia di Biella, contenente l'esito dell'istruttoria tecnica;

Esaminato il documento allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (Parere del Tavolo Intersettoriale Provinciale istituito con DPP n. 101 del 30/10/2020 - Contributo unico e coordinato della Provincia di Biella), predisposto dal Tavolo tecnico intersettoriale sopra richiamato, riguardante l'esame del PRAE e del Rapporto ambientale e le relative considerazioni di ordine tecnico ai sensi dell'art. 5, c. 1, lettera c della L.R. 23/2016 e degli artt. 13 e 14 del D.Lgs 152/2006, nell'ambito della seconda Conferenza di copianificazione e valutazione finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sulla documentazione di Piano del PRAE e sul Rapporto ambientale (di cui alla nota della Regione Piemonte prot. n. 00014454 del 22/12/2022, acquisita al protocollo dell'Ente con prot. n. 0027073 del 22/12/2022);

Ritenuto opportuno approvare il documento allegato al presente provvedimento (Parere del Tavolo Intersettoriale Provinciale istituito con DPP n. 101 del 30/10/2020 - Contributo unico e coordinato della Provincia di Biella) e trasmetterlo alla Regione Piemonte;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta impegni di carattere finanziario;

Visto il vigente Statuto Provinciale (art. 9, comma 2, lettera t), che demanda al Presidente della Provincia di compiere tutti gli atti che non rientrano nelle funzioni di gestione proprie dei Dirigenti e che non sono riservati alla competenza del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;

Dato atto che è stato espresso favorevolmente il prescritto parere, quale risulta apposto all'allegato al decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, da parte del Dirigente del Servizio Pianificazione territoriale, Arch. Graziano Patergnani, per quanto attiene alla regolarità tecnica;

Visto altresì il parere di legittimità, espresso, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto Provinciale, da parte del Segretario Generale, Dott.ssa Garavoglia Anna;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono interamente riportate:

1. di esprimere il contributo unico di competenza della Provincia di Biella riguardante l'esame del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) e Rapporto ambientale, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 23/2016, nell'ambito della seconda Conferenza di copianificazione e valutazione finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sulla documentazione di Piano del PRAE e sul Rapporto ambientale, ai sensi dell'art. 5, c. 1, lettera c della L.R. 23/2016 e degli artt. 13 e 14 del D.Lgs 152/2006 (nota prot. n. 00014454 del 22/12/2022, acquisita al protocollo dell'Ente con prot. n. 0027073 del 22/12/2022);
2. di approvare a tal fine il documento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Parere del Tavolo Intersettoriale Provinciale istituito con DPP n. 101 del 30/10/2020 - Contributo unico e coordinato della Provincia di Biella);
3. di demandare al Dirigente dell'Area tecnica gli adempimenti conseguenti.

Il presente decreto viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente

Emanuele Ramella Pralungo



Settore Ambiente - Ufficio Difesa del Suolo
PROVINCIA DI NOVARA

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Polizia mineraria, cave e miniere

REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente, energia e territorio A1600A
- Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate
Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale A1605B

OGGETTO: L.R. 23/2016. PRAE (Piano Regionale Attività Estrattive)
Consultazione p.to c) c.1 art.5
Invio osservazioni

La Regione Piemonte, con nota assunta al protocollo provinciale n.32502 del 27/12/2022, ha convocato la seconda conferenza di copianificazione e valutazione, avviando la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale per la fase di valutazione della procedura di VAS ai sensi dell'art. 5 c.1 lettera c della l.r. 23/2016 e dell'articolo 13, comma 5 bis del D.Lgs. 152/2006 per il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE).

Nell'ambito di tale fase di consultazione regionale, il Consiglio Provinciale nella seduta del 10/02/2023 (D.C.P. n.6/2023 in allegato alla presente) ha deliberato le *Linee di Indirizzo* da fornire agli uffici provinciali per la predisposizione delle osservazioni della Provincia di Novara alla redazione del PRAE definitivo nell'ambito della Conferenza di Copianificazione regionale, ex art. 5 c.1 lettera c della L.R. 23/2016.

Con la presente nota si allegano le Osservazioni Tecniche elaborate dagli Uffici provinciali secondo le indicazioni fornite dal Consiglio della Provincia di Novara.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Federico BINATTI
(firmato digitalmente)

Allegati:
- DCP 6/2023
- Osservazioni Tecniche

DR/ SM 17/02/2023

R:\Cave\pianificazione\PRAE\postADOZIONE_2023\trasmissioneDCC_osservazioni_REGIONF.doc



**ALLEGATO TECNICO per le OSSERVAZIONI al PRAE ADOTTATO con D.G.R. n.81-6285 del 16/12/2022.**

Le presenti osservazioni sono organizzate sulle indicazioni fornite dal Consiglio provinciale attraverso le *Linee di indirizzo* di cui alla D.C.P. n.06/2023, dal raffronto e valutazione dei singoli poli e cave attive estrattivi individuate nelle schede PRAE e dalla verifica di coerenza programmatica con il Piano Territoriale della Provincia di Novara approvato con D.C.R. n.383-28587 del 05/10/2004.

1. LINEE DI INDIRIZZO DI CUI ALLA D.C.P. N.06/2023

Nella seduta del 10/02/2023 il Consiglio Provinciale ha deliberato le seguenti *Linee di Indirizzo* da fornire agli uffici provinciali per la predisposizione delle osservazioni della Provincia di Novara alla redazione del PRAE definitivo nell'ambito della Conferenza di Copianificazione regionale, ex art. 5 c.1 lettera c della L.R. 23/2016:

- a) tutela dei territori interessati da cave nell'area del PTR-Ovest Ticino in analogia a quanto previsto dall'art.7bis del PAEP;
- b) garanzie per un'equa distribuzione delle volumetrie estraibili a tutela delle aziende operanti nel novarese;
- c) stesura di criteri, indirizzi, principi generali e minimi per la definizione delle opere di recupero a garanzia reinserimento territoriale;
- d) stesura di criteri, indirizzi, principi generali e minimi per la definizione delle opere di compensazione uniformi per l'intero territorio regionale;
- e) meccanismi incentivanti e di controllo per una maggior impronta di sostenibilità energetica del comparto estrattivo.

* * *

Per quanto riguarda il **p.to a)**, relativo alla tutela dei territori interessati da cave nell'area del **PTR-Ovest Ticino in analogia a quanto previsto dall'art.7bis del PAEP** si rimanda al paragrafo successivo inerente la verifica di coerenza del PRAE con il PTP della Provincia di Novara, con particolare riferimento agli aspetti pianificatori connessi all'attività estrattiva, per il quale il PAEP della Provincia di Novara (approvato con D.C.R. n.120-29781 del 21.07.2011) ne costituisce relativo strumento di attuazione del PTP (secondo l'art. 1.4 delle NTA del PTP), oltre che strumento di pianificazione settoriale a valenza territoriale che dà attuazione ai contenuti del Ptr-Ovest Ticino (di cui alla D.C.R. N. 417 11196 del 23/07/1997).

Segnalando, fin da ora, la necessità di estendere analoghe tutele individuate per le aree ad elevata tutela paesistico-territoriale dell'Ovest Ticino anche per tutte le aree piemontesi caratterizzate da analoga sensibilità territoriale, al fine di rendere il PRAE coerente con gli obiettivi del comma 2 art.4 della L.R. 23/2016 p.ti a (*Garantire un corretto equilibrio fra i valori territoriali, quali il territorio, l'ambiente e il paesaggio, l'attività estrattiva e il mercato di riferimento*) e d) (*Uniformare l'esercizio dell'attività estrattiva sull'intero territorio regionale*).

Per quanto riguarda il **p.to b)**, relativo alle garanzie per un'equa distribuzione delle volumetrie estraibili a tutela delle aziende operanti nel novarese, si rileva che l'art. 4 (Vigenza del PRAE - Programmazione dei volumi estraibili) prevede che le singole schede PRAE riportino i volumi complessivamente estraibili dagli ampliamenti proposti e i volumi autorizzabili nel decennio di vigenza del PRAE: tale norma non tiene conto però delle volumetrie già autorizzate e che saranno estratte nel periodo di vigenza decennale del PRAE medesimo. Si ritiene che tale impostazione, da un punto di vista ambientale, non sia condivisibile in quanto con tale meccanismo, gli impatti ambientali che discendono da tale scelta pianificatoria. Sono correlati a quantitativi di materiale estratto maggiori rispetto a quelli indicati nelle schede dei poli estrattivi, in percentuale significative. A tal riguardo, nel paragrafo successivo relativo all'analisi delle singole schede individuate per la Provincia di Novara, vengono dettagliati i volumi attualmente autorizzati per ogni singola cava, al netto delle volumetrie estraibili individuate nell'arco di vigenza PRAE: ne derivano **sovrasstime volumetriche aggiuntive comprese tra il 40-50%** di quelle individuate dalle schede regionali. Tale impostazione non



risulta coerente con l'obiettivo del PRAE indicato dal p.to b) del comma 2 art.4 della L.R. 23/2016 che indica *"la tutela e salvaguardia dei giacimenti in corso di coltivazione, quelli riconosciuti e le relative risorse, considerando i giacimenti minerari e l'attività estrattiva come risorse primarie per lo sviluppo socio-economico del territorio"*. Si osserva che, la documentazione mostra una strategia pianificatoria focalizzata prioritariamente a localizzare l'attività estrattiva massimizzandone le potenzialità di sfruttamento, senza una netta e chiara regolazione dei fabbisogni, demandata ad approcci valutativi esterni alla pianificazione medesima, che non garantiscano trasparenza e univocità nella regolazione programmatica.

Per quanto riguarda il **p.to c), relativo stesura di criteri, indirizzi, principi generali e minimi per la definizione delle opere di recupero a garanzia reinserimento territoriale** si rileva genericità e mancata individuazione di criteri generali e/o specifici a carattere prescrittivo. Infatti si rileva che le norme indicate relative alle attività di recupero non rivestono carattere ne prescrittivo ne di indirizzo, ma sono state elaborate come suggerimenti, raccomandazioni e buone pratiche; inoltre, non si ritiene condivisibile l'impostazione indicata a pag.3 delle N.T.A. indicante *"Occorre che il progettista sia lasciato libero di esprimere e proporre le proprie soluzioni per lo sviluppo delle cave, la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, pertanto, occorre evitare di esporre con eccessivo dettaglio le norme tecniche da proporre, definendo soltanto i principi generali nelle fasi autorizzativa e gestionale"*: se tale principio è sicuramente idoneo per le attività di coltivazione e di sviluppo imprenditoriale, non può certamente essere esteso per le attività di recupero e reinserimento paesistico-territoriale, in quanto il punto di vista non può essere quello imprenditoriale ma quello dell'interesse pubblico e della tutela ambientale. Tale impostazione, a parere dell'Amministrazione scrivente, non garantisce il perseguimento degli obiettivi del PRAE indicati alle lettere a), d) ed e) del comma 2 art.4 della L.R. 23/2016.

Pertanto, si richiede che vengano reintrodotte le tutele ed indicazioni già previste dal (DPAE) – primo stralcio - della Regione Piemonte relativamente ai criteri minimi per la rinaturalizzazione per le attività estrattive con scavi in falda (e riprese dal PAEP medesimo), le tutele per le risorse idriche previste dagli artt.20-25 delle NTA del PAEP), nonché le tutele per la salvaguardia della rete ecologica. Nello specifico di quest'ultimo aspetto si rende necessario che vengano utilizzati criteri univoci sul territorio: dall'analisi delle schede di competenza si rileva che per alcuni poli è stata mantenuta la fascia di rispetto di 60 m dai canali (indicata dal PAEP), mentre in altri casi, il limite di estensione del polo (in cui pertanto è ammessa l'attività di scavo e di lavorazione) è a ridosso di tali infrastrutture. Si richiede omogeneità nella gestione di tale aspetto per il territorio ed il paesaggio circostante, in analogia a quanto a suo tempo valutato nel processo copianificatorio tra Regione e Provincia nell'ambito di approvazione del PAEP: si rammenta infatti, che tale disposizione è discesa da un processo di integrazione delle tutele dell'area Ovest Ticino, delle indicazioni sulla rete ecologica del PTP di Novara, della salvaguardia delle infrastrutture di derivazione idrica, e non da ultimo quale garanzia di un'idonea fascia cuscinetto (sia in termini ecologici che di zonizzazione acustica) con la limitrofa area del Parco del Ticino. Molto spesso infatti, le grosse cave della Provincia di Novara, dislocate prevalentemente nel bacino dell'Ovest Ticino sono prossime all'area parco (inserite in classe acustica I) e la fascia di rete ecologica ha garantito il ruolo di fascia cuscinetto rendendo coerente la definizione del polo del PAEP anche con la zonizzazione acustica locale.

Infine, per l'esperienza maturata con il PAEP e con l'attività di vigilanza sul territorio eseguita fino al 2019, le criticità più rilevanti riscontrate sulle attività di recupero delle cave riguardano la mancata coerenza degli interventi nei tempi previsti dal cronoprogramma autorizzato, la mancanza di adeguata manutenzione e sostituzione delle fallanze, l'inadeguata lotta alle infestanti e di conservazione del terreno di coltivo, utilizzo di specie inadatte al cambiamento climatico in atto: pertanto, si richiede che nelle relative NTA vengano forniti indirizzi e prescrizioni di dettaglio che intervengano sulle criticità sopra evidenziate.

Si segnala l'opportunità, per le cave in polo, di individuare una figura specifica quale Responsabile del Recupero della Cava (diverso dal Direttore Lavori) a garanzia della corretta esecuzione del reinserimento ambientale e territoriale della cava

Si segnala che all'articolo specifico art.33 delle NTA del PRAE, vengono più che altro specificate misure di riduzione degli impatti ambientali dell'attività di cava, anziché indicazioni operative e criteri specifici per il recupero delle aree di cava. Per fornire norme sui recuperi ambientali si suggerisce di prendere spunto dagli artt.36-42 del PAEP di Novara, declinandoli nelle diverse fattispecie estrattive territoriali piemontesi; mentre le indicazioni per la riduzione degli impatti dovrebbe essere oggetto di norma specifica connessa alle sole mitigazioni ambientali.

Per quanto riguarda il **p.to d), relativo alla stesura di criteri, indirizzi, principi generali e minimi per la definizione delle opere di compensazione uniformi per l'intero territorio regionale**, si rileva che anche il relativo art.36 delle NTA del PRAE (opere di compensazione) non definisce alcun criterio per la realizzazione delle misure di compensazione ecologica, l'individuazione delle aree ove realizzarle, la modalità di attuazione e mantenimento delle stesse sul lungo periodo. Si richiede di prevedere ad integrazione dell'art.36 una percentuale/soglia minima di opere compensative da garantire per gli impatti irreversibile con-

nessi all'attività di estrazione valevole per tutto il territorio piemontese al fine di uniformare l'esercizio dell'attività estrattiva sull'intero territorio regionale. Si propone di utilizzare un criterio analogo a quello attualmente presente nel PAEP (rif. c.7bis delle relative NTA): i progetti di coltivazione e recupero connessi alle attività estrattive devono prevedere una compensazione ambientale con dotazione non inferiore al 5% della superficie cavata all'interno dei bacini estrattivi e non inferiore al 10% della superficie cavata all'interno dei poli estrattivi. La pianificazione del PRAE potrebbe, a tal riguardo, prevedere altresì meccanismi di accordo tra pubbliche amministrazioni e enti parchi per la localizzazione delle medesime.

Per quanto riguarda il **p.to e)**, relativo a **meccanismi incentivanti e di controllo per una maggior impronta di sostenibilità energetica del comparto estrattivo**, si ritiene che l'attuale contesto geopolitico, energetico ed ambientale, richieda che le scelte di ogni pianificazione debbano essere improntate sui principi della transizione ecologica, ed in tale direzione il PRAE potrebbe davvero rappresentare un efficace strumento innovativo. Pertanto, si richiede che oltre alle indicazioni del potenziale estrattivo, nelle singole schede di polo venga aggiunta una sezione "sostenibilità" connessa al polo, che, fornisca un'indicazione delle stime degli attuali consumi energetici dell'attività di cava ad essa afferente (con o senza presenza di impianto di lavorazione), l'attuale e futuro fabbisogno energetico, oltre che la percentuale di riduzione dello stesso connesso al potenziale FER installabile sull'area di polo. In relazione a tale punto, nel bilancio annuale di monitoraggio indicata all'art.4 potrebbero essere così inserite le percentuali di riduzione dei consumi energetici e di produzione di FER. Tale impostazione potrebbe così costituire un utile indicatore della svolta ecosostenibile di tale settore, come peraltro ben illustrato ed auspicato nella stessa relazione di piano, eventualmente anche prevedendo incentivazioni con i bandi regionali per l'efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle imprese (es. POR FESR 2014/2020).

Un ulteriore elemento utile alla nuova sezione di sostenibilità potrebbe altresì essere rappresentato dall'indicazione per ogni singola scheda di polo, della presenza di bacini di lago di cava potenzialmente utile quale riserva in caso di crisi idrica, da valutarsi in accordo con i consorzi irrigui piemontesi.

2. VALUTAZIONE DEI SINGOLI POLI E CAVE ATTIVE ESTRATTIVI INDIVIDUATI NELLE SCHEDE PRAE

Dall'analisi delle schede e delle planimetrie trasmesse si evidenzia quanto segue:

- **SCHEDE FUORI POLO_ATO_BI_NO_VC**

1. per la cava **A0307N** non sono indicati né i volumi estraibili per ampliamenti, nemmeno il relativo volume estraibile nel decennio vigenza PRAE. Non è indicato neppure la tipologia di recupero dell'area. A tal riguardo, per una corretta pianificazione e programmazione, anche in relazione alla destinazione estrattiva direttamente cogente sul piano regolatore comunale fin dall'atto di salvaguardia, si ritiene indispensabile che tali informazioni siano contenute in tale scheda: qualora non in disponibilità se ne propone lo stralcio anche in relazione al fatto che l'area di cava in oggetto, ha un residuo estrattivo di 17.000 mc al 31/12/2021 e ci sono dei limiti fisici invalicabili al suo ampliamento (discarica a nord, laghi a sud e strada a ovest). Si segnala che la tipologia di recupero e la destinazione finale dell'area autorizzata è AGRICOLA con recupero ad AREA BOSCATATA.
2. la cava **M1904N** si riferisce ad una cava di prestito, la cui potenzialità estrattiva risulta terminata ed attualmente autorizzata dalla medesima Regione per le sole attività di ritombamento con materiali esterni, che ne pregiudicano pertanto una possibile ed ulteriore sfruttabilità mineraria. Anche per tale cava non sono indicati né i volumi estraibili per ampliamenti, nemmeno il relativo volume estraibile nel decennio vigenza PRAE. Non è indicato neppure la tipologia di recupero dell'area. A tal riguardo, per una corretta pianificazione e programmazione, anche in relazione alla destinazione estrattiva direttamente cogente sul piano regolatore comunale fin dall'atto di salvaguardia, si ritiene indispensabile che tali informazioni siano contenute in tale scheda. Si sottolinea altresì che **l'areale indicato nella scheda PRAE non corrisponde all'attuale area di cava autorizzata** di cui alla Determinazione del Settore regionale Polizia Mineraria, cave e miniere n.415/A1906/2021 del 5/11/2021 ed, inoltre che tale area deve ulteriormente essere stralciata per la camera più orientale in cui il ritombamento è già avvenuto completamente ed è stata già restituita al riuso agricolo, con relativo svincolo del competente ufficio minerario regionale. Si richiede, altresì, di garantire la distanza del limite del polo di 60 m dal Naviglio Langosco. Si richiede di inserire nella scheda che la tipologia di recupero e la destinazione finale dell'area autorizzata è AGRICOLA con realizzazione di una fascia boscata lungo il Naviglio Langosco da realizzarsi secondo le disposizioni sulla rete ecologica di cui al PTP di Novara (rif. D.C.R. n.383-28587 del 05/10/2004) e delle relative indicazioni di cui al progetto Novara in Rete (rif. DGR n. 8-4704 del 27/02/2017).

• **SCHUDE_POLI_ATO_BI_NO_VC**

1. per quanto riguarda il **POLO di BELLINZAGO NOV.SE (N01062)** si segnala che al 31/12/2021 il residuo ancora da scavare per le cave esistenti ammonta a oltre 1.371.000 mc per l'attività M0186N e oltre 917.000 mc per la cava M0219N, autorizzati rispettivamente nel 2019 e nel 2017, per 10 anni. Ne discende che tali attività svilupperanno la loro coltivazione in una porzione temporale significativa dell'arco di vigenza del PRAE. Tali volumetrie la cui somma è di oltre 2,2 milioni, andrebbe così ad incrementare la previsione della relativa scheda PRAE pari a 3,4 milioni estraibili sulla medesima area sempre nell'arco di vigenza del piano regionale: tali autorizzazioni già in essere rappresentano **una stima di oltre il 40% rispetto alla volumetria estraibile ipotizzata nel decennio vigenza PRAE.** Poiché il limite occidentale del Polo mantiene la fascia di rispetto di 60 m dal Canale Regina Elena, si richiede che anche il limite settentrionale lo garantisca, arretrando la delimitazione del polo medesimo; inoltre, relativamente alla tipologia di recupero indicata sulla scheda PRAE, oltre all'indicazione di destinazione naturalistica si richiede che venga indicato l'obbligo di realizzazione di fascia boscata lungo l'asse del Canale Regina Elena **da realizzarsi secondo le disposizioni sulla rete ecologica di cui al PTP di Novara (rif. D.C.R. n.383-28587 del 05/10/2004) e delle relative indicazioni di cui al progetto Novara in Rete (rif. DGR n. 8-4704 del 27/02/2017).** Infine, si richiede che nella sezione della scheda relativa al "contesto territoriale" venga indicata la medesima disposizione attualmente vigente per il PAEP e connessa alla vigenza del Ptr-Ovest Ticino sull'area: *porzioni di territorio con caratteri giacimentologici omogenei per l'approvvigionamento di inerti entro cui è ammesso l'esercizio dell'attività estrattiva ed il riconoscimento a polo estrattivo, che presentano limitazioni ambientali e urbanistico-territoriali superabili attraverso prescrizioni.*
2. per quanto riguarda il **POLO di MOMO-BRIONA (N01064)** si segnala che il residuo ancora da scavare già autorizzato per l'attività M1854N afferente a tale Polo, ammonta ad oltre 816.000 mc con scadenza al 2033: ne discende che anche per tale polo, le attività svilupperanno la loro coltivazione in tutto l'arco di vigenza del PRAE. Tale volumetria andrebbe così ad incrementare di **oltre il 45%** la previsione della relativa scheda PRAE (1 milione di mc) estraibile sulla medesima area sempre nell'arco di vigenza del piano regionale. Rispetto all'areale di polo individuato si segnala che la porzione meridionale indicata come "cava inattiva" è in realtà un'attività estrattiva già conclusa ed ultimata (con svincolo effettuato) e sul quale è in costruzione un impianto fotovoltaico, che si estenderà anche sulla superficie più meridionale dell'area individuata come "cava attiva" e sulla quale si è operato già uno svincolo nel settembre 2022 (in collaborazione con Ufficio Cave regionale per porzione di area interessata da cava di prestito), restituendo l'uso agricolo dell'area. A tal riguardo, per una corretta pianificazione e programmazione, anche in relazione alla destinazione estrattiva direttamente cogente sul piano regolatore comunale fin dall'atto di salvaguardia, si ritiene **indispensabile** che su tali aree se ne disponga lo stralcio. Analogamente, si richiede lo stralcio per la porzione più settentrionale di lago di cava, sulla quale l'attività estrattiva è ormai esaurita, con collaudo dell'area e relativo svincolo per restituzione dell'area ad uso naturalistico-ricreativo, e apposizione di vincolo ambientale ai sensi del c.5 art.38 delle NTA del PAEP.
3. per quanto riguarda il **POLO di ROMENTINO (N01065)** si segnala che al 31/12/2021 il residuo ancora da scavare per le cave autorizzate ammonta a oltre 999.500 mc per l'attività M1852N (con scadenza nel 2027), oltre 1.525.000 mc per la cava M0003N (con scadenza nel 2029) e circa 60.000 mc per la cava M1915N (con scadenza nel 2024). Le stesse pertanto svilupperanno la loro coltivazione in una porzione temporale significativa dell'arco di vigenza del PRAE. Tali volumetrie la cui somma è di oltre 2,5 milioni, andrebbe così ad incrementare la previsione della relativa scheda PRAE pari ad altrettanti 2,5 milioni estraibili sulla medesima area sempre nell'arco di vigenza del piano regionale: tali autorizzazioni già in essere rappresentano **una stima di oltre il 50% rispetto alla volumetria estraibile ipotizzata nel decennio vigenza PRAE.** Si richiede che relativamente alla tipologia di recupero indicata sulla scheda PRAE, oltre all'indicazione di destinazione agricola, venga specificato l'obbligo di realizzazione di fascia boscata lungo l'asse del naviglio Langosco **da realizzarsi secondo le disposizioni sulla rete ecologica di cui al PTP di Novara (rif. D.C.R. n.383-28587 del 05/10/2004) e delle relative indicazioni di cui al progetto Novara in Rete (rif. DGR n. 8-4704 del 27/02/2017).** Infine, si richiede che nella sezione della scheda relativa al "contesto territoriale" venga indicata la medesima disposizione attualmente vigente per il PAEP e connessa alla vigenza del Ptr-Ovest Ticino sull'area: *porzioni di territorio con caratteri giacimentologici omogenei per l'approvvigionamento di inerti entro cui è ammesso l'esercizio dell'attività estrattiva ed il riconoscimento a polo estrattivo, che presentano limitazioni ambientali e urbanistico-territoriali superabili attraverso prescrizioni.* Si segnala che per l'attività di cava contrassegnata con codice M1852N nel 2020 è stato espresso un giudizio di VIA favorevole per un ampliamento di ulteriori 2 milioni di mc rispetto a quello attualmente autorizzato: di tali possibili previsioni la scheda nella sezione "Volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo" non indica per tale attività alcun volume (0 mc). Infine, ri-

petto all'attuale polo vigente del PAEP si rileva che è stata stralciata l'area della cava M0005N sulla quale ci sono in previsione delle attività di ripristino e completamento dello sfruttamento minerario, che garantirebbero finalmente non solo il recupero di un'area degradata da molto tempo con riuso della stessa a beneficio della collettività: se ne richiede un approfondimento per una relativa inclusione.

4. per il **POLO di CAMERI (N01066)** si segnala che al 31/12/2021 il residuo ancora da scavare per la cava autorizzata in tale polo, ammonta a oltre 1 milione di mc per l'attività M1398N, avente scadenza al 2029. In analogia a quanto indicato per i poli precedenti, l'estrazione di tale volumetria si svilupperà in una porzione temporale significativa dell'arco di vigenza del PRAE. Tali volumetrie rappresentano un incremento del **di oltre il 41% rispetto alla volumetria estraibile ipotizzata nel decennio vigenza PRAE per tale polo.** Rispetto all'areale di polo individuato si segnala che la porzione nord-orientale indicata nell'area di cava attiva, è in realtà un'attività estrattiva già conclusa ed ultimata (con svincolo effettuato) e sul quale è in costruzione un impianto fotovoltaico. A tal riguardo, per una corretta pianificazione e programmazione, anche in relazione alla destinazione estrattiva direttamente cogente sul piano regolatore comunale fin dall'atto di salvaguardia, si ritiene **indispensabile** che per tali aree se ne disponga lo stralcio. Analogamente, si richiede lo stralcio per la porzione più occidentale che lambisce la S.P. n.4, secondo la delimitazione di polo segnalata in fase di scooping in collaborazione con Amministratore comunale e cavatore e trasmessa a Regione- Settore Attività estrattive con nota n.7591 del 16/03/2021;
5. per quanto riguarda il **POLO di TRECATE-CERANO(N01066)** si rileva un errore di attribuzione delle indicazioni volumetriche riferite al codice cava M0763N, che presumibilmente dovrebbero essere riferite alla cava con codice M381N, in quanto la cava M0763N è in esaurimento e con impossibilità di ampliamenti per impedimenti geometrici. Anche per tale polo, tenendo conto dell'attuale volume autorizzato che sarà escavato nel decennio di vigenza del PRAE, vi è un incremento **di oltre il 30% rispetto alla volumetria estraibile ipotizzata nel decennio vigenza PRAE per tale polo.** Poiché il limite orientale del Polo non mantiene la fascia di rispetto di 60 m dal Naviglio Langosco, in analogia con tutte le altre perimetrazioni di polo sopra richiamate, si richiede che tale fascia venga mantenuta in coerenza con l'attuale delimitazione indicata dal PAEP, al fine di garantire analoga tutela per tutto il territorio provinciale. Inoltre, relativamente alla tipologia di recupero indicata sulla scheda PRAE, si richiede che venga indicato il solo recupero agricolo (eliminando l'indicazione naturalistico, in coerenza peraltro con le indicazioni della relativa scheda del Ptr-Ovest Ticino) con espressa indicazione dell'obbligo di realizzazione di fascia boscata lungo l'asse del Naviglio Langosco **da realizzarsi secondo le disposizioni sulla rete ecologica di cui al PTP di Novara (rif. D.C.R. n.383-28587 del 05/10/2004) e delle relative indicazioni di cui al progetto Novara in Rete (rif. DGR n. 8-4704 del 27/02/2017).**
6. rispetto al PAEP vigente, è stato inserito il **POLO di CASTELLETTO TICINO (N01068)**: tale inserimento riguarda un'attività estrattiva conclusa con un'imponente richiesta di ampliamento non giustificabile, sia per la tipologia di materiale che per le caratteristiche paesaggistiche del territorio. L'inserimento del polo di Castelletto Sopra Ticino era già stato valutato nell'ambito di redazione del PAEP, ed a seguito del processo copianificatorio tra Regione e Provincia era stato ritenuto non idoneo tale riconoscimento per la mancanza dei criteri costitutivi. A tal riguardo, si richiamano le relative controdeduzioni, già inviate a Codesta Spett.le Direzione regionale con nota provinciale n.29928 del 28/11/2022. Tale richiesta di stralcio della qualifica di POLO, nasce dalla collocazione di tale attività in un'area ad elevata sensibilità paesistico-ambientale (si rimanda alla Tav.12 del PAEP - Carta delle sensibilità urbanistico – territoriali consultabile alla seguente pagina web: <https://www.provincia.novara.it/Ambiente/DifesaSuolo/PAEP/index.php>), e proprio per la peculiarità territoriale in cui si colloca la delimitazione della cava non può essere determinata esclusivamente dall'indicazione della proprietà catastale dell'imprenditore, ma deve tenere in considerazione del contesto territoriale in cui è inserita, tanto più che l'areale di tale polo, così come definito dalla scheda PRAE lambisce l'abitato di Mottalunga. Nel segnalare che, l'attività estrattiva eseguita in passato sull'area non ha completato l'escavazione autorizzata per la presenza di materiale non di pregio che ha determinato la sospensione dell'escavazione per la non economicità dell'iniziativa, si richiede lo stralcio di tale polo e l'inserimento dell'attività nelle cave fuori polo;
7. per il **POLO di VARALLO POMBIA (N01069)** se ne richiede una ridelimitazione, in quanto in parte l'attuale perimetro ricade all'interno dell'area naturale del parco del Ticino (come peraltro già segnalato nella nota n.29928 del 28/11/2022) ed in parte, l'attuale procedura di VIA in corso per l'ampliamento della cava medesima, ne sta ridefinendo la relativa perimetrazione per problematiche connesse alla zonizzazione acustica, per la prossimità con il confine del Parco del Ticino (per il quale si

deve garantire la Classe acustica I, con le relative fasce cuscinetto ad essa associata). Conseguentemente deve essere rivisto in diminuzione anche il dato del volume estraibile dalle aree di sviluppo del polo che attualmente è stimato in 5.246.800 mc. Infine, si richiede che nella sezione della scheda relativa al "contesto territoriale" venga indicata la medesima disposizione attualmente vigente per il PAEP: *porzioni di territorio con caratteri giacimentologici omogenei per l'approvvigionamento di inerti entro cui è ammesso l'esercizio dell'attività estrattiva ed il riconoscimento a polo estrattivo, che presentano limitazioni ambientali e urbanistico-territoriali superabili attraverso prescrizioni*;

8. per quanto riguarda il **POLO di OLEGGIO (N01070)** si segnala che le cave attive indicate M0589N, M1959N e M1960N, si riferiscono a cave solo in recupero, per le quali è già stato esaurito il relativo potenziale di sfruttamento, con in atto operazione di ritombamento con materiali esterni, che ne pregiudicano pertanto la futura ulteriore sfruttabilità, ed aventi limiti geometrici tali (canale a est e estrada a ovest) da non consentirne il relativo ampliamento. Premesso quanto, si richiede di indicare come "cava inattiva" anche l'areale di cava più settentrionale (codice cava M1578N), mentre di stralciare sia l'area di "cava inattiva" a sinistra in quanto non presente alcuna procedura relativa a tale iniziativa, sia l'areale della discarica italthousing che ha propria destinazione urbanistica. Si segnala altresì che l'impianto di lavorazione inerti associato a tale polo, nell'arco decennale di vigenza PRAE, dovrà essere rilocalizzato secondo le indicazioni del Piano d'Area del Parco del Ticino (art. 13, comma 9, lett. b), delle NTA: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/parchi/piano-darea-parco-naturale-ticino>) e pertanto, tali strumenti devono essere tra loro integrati, al fine di avere la piena coerenza programmatica della pianificazione. Poiché il limite orientale del Polo non mantiene la fascia di rispetto di 60 m dal Canale Regina Elena, in analogia con tutte le altre perimetrazioni di polo sopra richiamate, si richiede che tale fascia venga mantenuta in coerenza con l'attuale delimitazione indicata dal PAEP, al fine di garantire analoga tutela per tutto il territorio provinciale, oltre che del piano particolareggiato comunale, disposto in coerenza con il PTR Ovest Ticino - approvato con D.C.R. n. 417-11196 del 23/07/1997. Si richiede che relativamente alla tipologia di recupero venga indicato l'obbligo di realizzazione di fascia boscata lungo l'asse del Canale Regina Elena da realizzarsi secondo le disposizioni sulla rete ecologica di cui al PTP di Novara (rif. D.C.R. n.383-28587 del 05/10/2004) e delle relative indicazioni di cui al progetto Novara in Rete (rif. DGR n. 8-4704 del 27/02/2017). Infine, si richiede che nella sezione della scheda relativa al "contesto territoriale" venga indicata la medesima disposizione attualmente vigente per il PAEP e connessa alla vigenza del PTR-Ovest Ticino sull'area: *porzioni di territorio con caratteri giacimentologici omogenei per l'approvvigionamento di inerti entro cui è ammesso l'esercizio dell'attività estrattiva ed il riconoscimento a polo estrattivo, che presentano limitazioni ambientali e urbanistico-territoriali superabili attraverso prescrizioni*.
3. per quanto riguarda il **POLO di MOMO (N01071)** si segnala che attualmente vi è residuo estrattivo per l'attuale polo di circa 350.000 mc ancora da scavare per la cava autorizzata in tale polo (M1240N). In analogia a quanto indicato per i poli precedenti, l'estrazione di tale volumetria si svilupperà in una porzione temporale significativa dell'arco di vigenza del PRAE. Tali volumetrie rappresentano un incremento di oltre il 54% rispetto alla volumetria estraibile ipotizzata nel decennio vigenza PRAE per tale Polo.

3. VERIFICA DI COERENZA PROGRAMMATICA CON IL PIANO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA APPROVATO CON D.C.R. N. 383-28587 DEL 5/10/2004

In relazione al Piano Territoriale Regionale "Area di approfondimento Ovest Ticino" (PTR Ovest Ticino - approvato con D.C.R. n. 417-11196 del 23/07/1997), per il quale il PAEP della Provincia di Novara, ne costituisce strumento di pianificazione settoriale a valenza territoriale dandone attuazione ai relativi contenuti, si rileva che a parere dell'Amministrazione scrivente il PRAE adottato non sia coerente con tale pianificazione, e che l'abrogazione del PAEP, all'atto di approvazione definitiva del PRAE (secondo i disposti dell'art.43 della L.R. 23/2016) non garantisca l'attuazione dei contenuti delle tutele per l'area dell'Ovest Ticino. Premesso quanto, si richiede che oltre al recepimento delle indicazioni connesse al PTR Ovest Ticino richiamate per i singoli poli sopra esposte, venga interamente recepita in un articolo normativo specifico l'Attuazione delle disposizioni del Ptr-Ovest Ticino (in analogia all'art.7bis delle NTA del PAEP di Novara).

In particolare si ritiene di osservare quanto segue.

A pag 72 della Relazione del Piano Regionale per le Attività Estrattive (PRAE) si dichiara che: "...Il PRAE si configura come "piano settoriale a valenza territoriale" (art.7, c.1) con il quale l'Ente Regionale, preposto come definito dalla medesima Legge "in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione europea e dell'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto della normativa statale" alla "pianifica-

zione e l'esercizio delle attività di coltivazione delle cave" (art.1, c.1), detta la disciplina di tutela e uso del territorio relativamente a tale profilo.

Tale piano settoriale si inserisce nel quadro complessivo della pianificazione territoriale disciplinata dalla Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "ed è coerente con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e settoriale, di cui recepisce le indicazioni relative agli aspetti connessi alla disciplina di propria competenza".

Si tratta pertanto di uno strumento la cui coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica (come disciplinati dal Titolo II della L.R.56/77) è da considerarsi intrinseca nello stesso processo di redazione."

In merito si rileva che non si è trovato riscontro alcuno in riferimento alla coerenza con i singoli Piani Territoriali delle Province interessate, soprattutto in riferimento ai Poli individuati dal PRAE adottato che, essendo stati messi in salvaguardia, costituiscono destinazione cogente sull'uso dei suoli.

Pur prendendo atto dei principi fondanti del PRAE in oggetto:

- principi regolatori della materia dati dalle strategie condivise a livello europeo sotto elencati

"Lo sfruttamento delle risorse naturali, di cui le materie prime rappresentano una componente importante, costituisce obiettivo prioritario della Commissione ai fini della valorizzazione, razionalizzazione ed uso efficiente delle stesse materie prime, per le quali è applicata la politica dei tre pilastri:

1. *ricerca e conoscenza delle risorse disponibili;*
2. *sicurezza degli approvvigionamenti in relazione ai procedimenti autorizzativi e all'utilizzo concorrente dei siti con presenza di giacimenti minerari;*
3. *recupero e risparmio delle materie prime";*

- normativa nazionale;

- principi generali di programmazione del PRAE ed i conseguenti indirizzi strategici,

si ritiene che non vadano ignorati i Piani d'area vasta presenti sul territorio, in particolar modo quelli a valenza paesaggistica.

Si rammenta che per la Provincia di Novara sono diversi i piani con tali caratteristiche, che non sono nemmeno citati nella documentazione a corredo del PRAE, in primo luogo lo stesso Piano Territoriale Provinciale (PTP), approvato con DCR 383-28587 del 05/10/2004, che ha valenza di piano paesistico ai sensi della normativa allora vigente in materia (art. 149 del D.Lgs. 490/99).

In conseguenza della su citata scelta strategica del PTP, sono state affrontate in modo approfondito le tematiche di contenuto ambientale e paesistico, in quanto fattori fondanti della pianificazione territoriale della Provincia di Novara, che ha nelle risorse ambientali uno dei suoi principali punti di forza.

La tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio della provincia nei suoi caratteri distintivi e di notevole varietà, trova nella fase conoscitiva e descrittiva il primo necessario passaggio metodologico e operativo.

In tal senso si sono sviluppate le analisi di Piano, i cui risultati sono contenuti nel "Quadro conoscitivo", ai capitoli 5 (Patrimonio storico) e 6 (Paesaggio) e nei rispettivi allegati.

Il PTP definisce un primo livello esteso a tutto il territorio provinciale, che consiste nella tutela dei diversi elementi, fisici e storici, considerati "fattori di caratterizzazione" presenti in modo più o meno rilevante sul territorio e da considerare come invarianti nella definizione dei differenti ambiti di paesaggio presenti, dalla montagna ai laghi, dalle colline moreniche alla pianura irrigua.

I fattori di caratterizzazione appartengono:

- alla categoria delle risorse naturali:
 - sistema delle acque, laghi, corsi d'acqua naturali;
 - sistema dei boschi;
 - sistema delle aree naturali protette;
 - sistema dei segni e degli elementi geomorfologici, terrazzi, dossi, crinali, ecc..
- alla categoria degli interventi legati all'uso agricolo degli spazi aperti:
 - sistema della regolazione delle acque per l'agricoltura: i grandi canali, le rogge, i fontanili;
 - sistema delle coltivazioni significative per il riconoscimento ambiti paesistici: vite, riso, prato- pascolo.
- alla categoria della storia degli insediamenti umani:
 - sistema dei centri storici;
 - le emergenze storico-monumentali;
 - i beni di riferimento territoriale;
 - i beni di caratterizzazione di particolari aree storico-culturali;

-i grandi tracciati stradali storici.

Il consolidamento di questo grande quadro conoscitivo andava poi specificato e dettagliato a scala comunale con la costruzione di Repertori comunali.

Sono stati quindi individuati gli "ambiti di paesaggio" da tutelare nelle loro caratteristiche peculiari, garantendone al contempo la fruizione collettiva. Essi sono definiti attraverso l'analisi delle diverse combinazioni dei "fattori di caratterizzazione", capaci di articolare il paesaggio in ambiti unitari riconoscibili. L'individuazione degli ambiti di paesaggio costituisce contemporaneamente una guida per la formazione dei repertori comunali e una prima, generale griglia di valutazione per le attività connesse con il ruolo di coordinamento della Provincia nei confronti di piani e progetti di carattere comunale e sovracomunale.

Dal complesso ed approfondito quadro di analisi sono scaturite le scelte effettuate nel progetto di Piano.

Tali scelte sono state pensate in relazione alla specificità del territorio, ovvero in relazione ai diversi "Ambiti territoriali" omogenei individuati da sud a nord:

- Terrazzo antico di Novara-Vespolate (1) e Pianura irrigua Novarese (2): il terrazzo antico che dal centro storico di Novara scende fino a Vespolate, compreso tra l'asta del torrente Agogna e l'antico corso del Terdoppio, costituisce un particolare ed unico ambito paesistico che interrompe l'uniformità della grande pianura risicola.

L'area di pianura, nonostante l'elevata qualità dei suoli agrari, è sottoposta a fortissima pressione insediativa nella fascia centrale lungo il percorso dei principali assi di collegamento est-ovest, con grave rischio per la continuità della rete irrigua e del territorio agricolo. Particolare importanza acquisisce in quest'ambito, la ricerca delle condizioni per la realizzazione di una rete ecologica che restituisca qualità e diversità naturalistiche e di conseguenza paesaggistiche ad un territorio reso eccessivamente uniforme dalla monocoltura risicola.

- Fiume Sesia (3), Bassa pianura irrigua della Sesia (4) e Alta pianura della Sesia (5): l'asta della Sesia è caratterizzata da assenza di vera e propria valle fluviale, da una qualità dei suoli differente da quella delle aree comprese nell'ambito della pianura novarese.

Il fiume inoltre costituisce uno dei principali corridoi ecologici che legano in continuità le aree prealpine del Fenera con quelle della bassa pianura e si conferma come una delle aree fondamentali cui raccordarsi per realizzare una rete ecologica a scala interprovinciale.

- Valle fluviale del Ticino (6): caratterizzata da elevatissima qualità ambientale e paesistica rappresentata oltre che dal fiume Ticino, anche da una fitta rete di canali irrigui, realizzata a partire dal medioevo con acque derivate dal fiume, da fontanili e risorgive. Presenta aree boscate di grande pregio tanto da essere interamente considerata "biotopo" dalla Regione. L'intera unità è compresa nel Parco regionale della valle del Ticino e soggetta a Piano d'area

- Piana irrigua dell'Ovest Ticino (7): caratterizzata dalla posizione alta sul terrazzo fluviale, da una struttura agraria solida e consolidata, ma oggi orientata in prevalenza alla monocoltura di riso e/o mais con conseguente depauperazione delle superfici alberate. I centri urbani di maggiore dimensione tendono a formare conurbazioni lineari di connessione con il capoluogo. Rilevante la questione delle cave attive e dismesse, anche sotto il profilo del degrado paesistico e del loro recupero, e, anche per l'estensione delle aree impegnate, dell'aeroporto militare di Cameri e del bacino petrolchimico di Trecate.

L'area è soggetta al Piano Territoriale Regionale Ovest Ticino, con valenza paesistica, approvato con DCR n. 417-11196 del 23 luglio 1997.

- Alta pianura dell'Agogna (8): l'alta pianura è compresa tra i margini dei due terrazzi antichi, ad est ed ovest, e caratterizzata dal corso centrale dell'Agogna. Il paesaggio agrario, fortemente frammentato sia dalla debole dimensione delle aziende, in genere ad indirizzo monocolturale cerealicolo, sia dalla presenza di infrastrutture stradali e ferroviarie, necessita di interventi di ricostruzione della trama vegetale, sicuramente collegabili al recupero del paesaggio fluviale dell'Agogna e dei fontanili ancora diffusi.

- Terrazzo antico di Oleggio-Cavagliano-Suno (9) e Terrazzo antico di Proh-Romagnano (10): caratterizzati da superfici ondulate, nettamente rilevate sull'alta pianura dell'Agogna e del Sesia, incise da numerosi corsi d'acqua. La vegetazione prevalente è quella della "baraggia", un habitat, per altro, parzialmente riconosciuto e protetto come biotopo dal Parco Regionale delle Baragge di Pian del Rosa e dal biotopo della Baraggia di Bellinzago. Le limitate capacità dell'uso agrario dei suoli hanno fortemente condizionato la struttura agraria; per contro la coltivazione della vite, oltre che attività produttiva di grande valore, rappresenta un elemento qualificante del paesaggio. L'ambito del terrazzo di Oleggio-Suno si estende a nord a raggiungere le propaggini moreniche del basso Verbano, caratterizzate prevalentemente dalla presenza di boschi e pascoli.

- Colline moreniche del basso Verbano (11) e Bacino morenico e lacustre del Verbano (12): gli ambiti sono caratterizzati morfologicamente dai dossi degli anfiteatri morenici e dal grande bacino lacustre, ancora in discreto equilibrio tra componente naturale ed antropica, con l'eccezione delle sponde lacustri pressoché integralmente condizionate dalle urbanizzazioni. Il Basso Verbano è interessato dalla presenza di

estese aree e macchie boscate, dalle torbiere (in particolare quella dei Lagoni di Mercurago), da canneti e formazioni lacustri (Dormelletto), oltre che da parchi e giardini storici nelle parti urbanizzate.

- Bacino morenico e lacustre del Cusio (13): l'ambito è definito, sia dai dossi e dai versanti della morena che ha chiuso a sud il bacino lacustre, sia dagli affioramenti rocciosi che, sulla costa occidentale, delimitano il lago. Il discreto equilibrio fra componente naturale ed antropica è dovuto alla consistenza delle aree boscate assieme alla presenza, caratterizzante, di parchi e giardini delle ville storiche.

- Ambito prealpino del Mottarone (14) e Ambito prealpino del Fenera-Valle del Sizzone (15): sono caratterizzati dall'elevato valore ambientale e naturalistico, legato alla morfologia montana, ai corsi d'acqua e all'importanza delle superfici boscate alternate a prati e pascoli, con una molto limitata presenza di manufatti antropici, prevalentemente alpeggi. Rappresentano i capisaldi fondamentali della rete di corridoi ecologici alla scala interprovinciale, anche attraverso la potenziale continuità dei corsi d'acqua dell'Agogna e del Sizzone.

Oltre a quanto sopra riportato, al complesso riguardante l'assetto storico culturale del territorio ed alla fruizione paesistico culturale, altro elemento fondante del Piano Territoriale Provinciale è la struttura della rete ecologica, arricchita negli anni dai vari adeguamenti di recepimento nei singoli PRG, nonché, non ultimo dallo Studio di fattibilità "Novara in rete".

Il PTP norma la rete ecologica all'art. 2.8 e 2.10 delle NTA individuandola come una delle strutture-guida per la tutela/riqualificazione del paesaggio e dell'ambiente e per la garanzia di uno sviluppo compatibile del territorio. La struttura primaria della rete, ha attribuito alle aree di elevata naturalità, già definite (Parchi e Riserve regionali, biotopi) e proposte all'art. 2.4, il ruolo di capisaldi (matrici naturali) del sistema, ai principali corsi d'acqua naturali (Sesia, Agogna, Terdoppio, Strona, Sizzone, ecc.) e artificiali (canale Cavour e canali storici) il ruolo di corridoi primari, assieme ad alcune direttrici trasversali irrinunciabili. Il combinato disposto dei due articoli sopra citati ne disciplina la tutela.

L'Amministrazione provinciale unitamente a LIPU, Regione Piemonte, Arpa e Università di Pavia, ha predisposto con i fondi provenienti da un Bando Cariplo il Progetto "Novara in rete - studio di fattibilità per la definizione della Rete Ecologica in Provincia di Novara" con l'obiettivo di redigere un documento di condivisione dei percorsi e delle tutele dei corridoi ecologici.

Il progetto ha previsto una prima fase di studi naturalistici su tutto il territorio della Provincia, che ha portato ad una prima definizione cartografica delle "Aree Importanti per la biodiversità" e delle connessioni ecologiche tra queste zone.

Il risultato finale del progetto è stata la ridefinizione dei tracciati di rete ecologica su tutto il territorio provinciale. Restano di fatto confermati i corridoi ecologici del Piano Territoriale Provinciale ma verificati nella loro effettiva funzione di passaggio della fauna, con l'ulteriore individuazione di ampie aree ancora in stato di naturalità in cui è stata accertata la presenza ed il transito di specie animali.

Del Progetto "Novara in rete" è stato preso atto dal Consiglio Provinciale con DCP n. 26 del 19/12/2016, pertanto, pur non costituendo variante al Piano Territoriale Provinciale, costituisce la base per le analisi ambientali per l'effettiva tutela della biodiversità e dei corridoi di spostamento della fauna, nonché una base di dati fondamentale per la rete stessa e per compensazioni ambientali da attuarsi sul territorio.

Del suddetto progetto è stato inoltre preso atto dalla Regione Piemonte con DGR n. 8-4704 del 27/02/2017, quale modello da replicare sul territorio regionale.

La pianificazione estrattiva del PRAE in oggetto interferisce con molti degli ambiti sopra elencati, interferisce con la rete ecologica, ma soprattutto non pare tenere in considerazione tutto il complesso e approfondito lavoro di pianificazione che è stato fatto sul territorio della Provincia di Novara finalizzato alla redazione del Piano Provinciale delle Attività Estrattive (PAEP) (redatto dalla Provincia secondo le indicazioni delle linee di programmazione regionale, contenute nel DPAE, approvato in tre stralci con DGR n. 27-1247 del 6/11/2000 e DGR n. 79-6582 dell'8/7/2002).

Si fa presente a tal proposito che il PAEP, che risulta essere l'unico Piano delle attività estrattive provinciale nella Regione Piemonte, è stato portato a termine attraverso un lungo processo che nella fase finale ha visto la copianificazione ante litteram della Provincia di Novara con la Regione Piemonte, nello specifico i Settori Urbanistica e Paesaggio.

Grazie a questa efficace collaborazione concretizzatasi in un tavolo tecnico ad hoc, oltre a calare la pianificazione delle attività estrattive nel contesto territoriale e ambientale a scala provinciale, tutelandone le peculiarità e tenendo conto delle criticità, si era raggiunto l'importante obiettivo del recepimento del Piano Territoriale Regionale di approfondimento dell'Ovest Ticino per quanto riguarda il settore estrattivo. Si era così avuto modo di superare alcune disposizioni dello stesso PTR Ovest Ticino che limitavano l'attività di escavazione in assenza di disposizioni a tutela del territorio in recepimento al su citato PTR Ovest Ticino.

Vale la pena sottolineare che nel momento in cui il PAEP non sarà più in vigore (approvazione definitiva del PRAE), le tutele del PTR Ovest Ticino avente anch'esso valenza paesistica, a meno di diverse comunicazioni dal Settore Regionale competente resteranno in vigore permanendo le tutele in esso contenute,

con le conseguenti limitazioni alle attività di escavazione, superate a suo tempo con l'entrata in vigore del PAEP.

Tornando al tema delle reti ecologiche, particolarmente prezioso per le linee strategiche adottate dal Piano Territoriale Provinciale, le stesse erano state recepite all'interno del PAEP che, al fine di tutelarne la struttura, ne aveva estrapolato il percorso dai perimetri dei bacini (e a maggior ragione dai Poli) così come definiti per l'individuazione delle aree idonee all'escavazione.

La delimitazione di Poli e Bacini del PRAE ha ignorato la presenza dei corridoi di rete ecologica e la presenza delle criticità ambientali/paesaggistiche su elencate che avrebbero necessitato, come presupposto per ammettere la presenza di attività estrattive, di particolari prescrizioni legate alle limitazioni alle attività estrattive, alle mitigazioni nonché alle compensazioni.

Ne risulta che i bacini e i poli intersecano tali aree e tali reti con una modalità che appare casuale e non pianificata, danneggiando potenzialmente pesantemente la pianificazione di tali tematiche e generando criteri e gestione del territorio non omogenei. Inoltre in corrispondenza degli ampi bacini individuati dal PRAE, oltre alla rete ecologica, strutturata sui principali corsi d'acqua naturali e artificiali, esiste anche una fitta rete irrigua gestita, in primo luogo dai consorzi irrigui, formata da numerosi altri corsi d'acqua e cavi, a formare il reticolo secondario, che hanno origine da sorgenti naturali, rogge e canali artificiali derivanti acqua da fiumi e torrenti, così come sono presenti numerosi colatori e scaricatori, che solcano con una fitta rete tutto il territorio ed attendono alle funzioni di distribuzione delle acque irrigue e di sgrondo delle acque eccedenti.

Sono altresì tutelati dal PTP (e dal PTR Ovest Ticino) i fontanili presenti sul territorio, per la maggior parte censiti puntualmente in un catalogo redatto a cura del principale Consorzio Irriguo sul territorio: l'Associazione Irrigazione Est Sesia di Novara (pubblicato con il patrocinio della Provincia di Novara nel 1997). L'indagine condotta tra il 1993 ed il 1994 ha censito 282 fontanili nella pianura irrigua della provincia, 100 dei quali purtroppo in condizioni di abbandono e privi di alcun tipo di manutenzione. Di questi 198 sono stati classificati con acque di sorgente che fuoriescono solo dalla testa e 84 in cui le risorgive sono presenti anche lungo l'asta. Dall'analisi delle caratteristiche idrologiche rilevate sono emerse sulla pianura novarese portate idriche dell'acqua di falda non certo trascurabili, stimate attorno a quasi 17 m³ /s nel periodo estivo. Infine sulla base delle informazioni desunte dal censimento è stata ipotizzata una valutazione paesaggistico ambientale facendo risultare 58 dei 282 fontanili da considerare di notevole pregio ambientale e ben 102 meritevoli di interventi di riqualificazione e recupero. Si rammenta che anche la Comunità Europea allo scopo di promuovere il mantenimento delle biodiversità è intervenuta puntualmente nel richiamare l'attenzione sulla salvaguardia degli ecosistemi agro-irrigui composto da aree lagunari (risaie), e aree umide boscate (fontanili) costruite e gestite dall'uomo.

Si ritiene necessario chiedere che vengano riviste le delimitazioni di Poli e Bacini alla luce di quanto sopra esposto salvaguardando la rete ecologica su tutto il territorio provinciale (ovvero stralciandola dai poli e dai bacini) e le aree tutelate dai Piani a valenza ambientale/paesaggistica presenti sul territorio, non ultimi il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ed i Piani delle Aree Protette.

Si chiede di introdurre nella normativa del PRAE idonee disposizioni all'interno dei bacini estrattivi mirate alla tutela delle acque superficiali ed anche del sistema irriguo, come elementi che caratterizzano il paesaggio di pianura. Questo potrà essere realizzato solo attraverso la conservazione/valorizzazione degli aspetti architettonici e ambientali dei corsi d'acqua naturali ma anche di quelli artificiali, soprattutto se inclusi in ambiti tutelati o appartenenti al reticolo storico (rogge e navigli) al fine di favorire il mantenimento e l'ottimizzazione del sistema irriguo e delle coltivazioni irrigue presenti. Tali obiettivi generali potranno essere raggiunti attraverso la definizione puntuale di adeguate prescrizioni tecniche, che andranno a sommarsi alla normativa di tutela ambientale già presente e che possano facilitare la compatibilità delle future iniziative di coltivazione di cava qualora interessino i corsi d'acqua all'interno dei confini dei bacini estrattivi.

Si rammenta che il PAEP della Provincia di Novara aveva approfondito il tema del rapporto tra l'attività estrattiva e l'assetto idrogeologico alla luce delle indicazioni fornite dal DPAE, in termini di indirizzi generali, e sulla base dell'assetto idrogeologico locale, facendo emergere alcuni elementi di attenzione per quanto riguarda la programmazione dell'attività estrattiva in rapporto all'assetto idrogeologico. Lo scavo in falda è stato limitato unicamente all'acquifero superficiale. Ed inoltre, erano stati fissati precisi limiti massimi di scavo per ogni bacino: Ovest Ticino 30 m, Agogna 10 m, Est Sesia 20 m. Veniva specificato altresì che l'attività estrattiva non è ammessa entro le zone di salvaguardia dei pozzi ad uso potabile, che contrasta con le peculiarità proprie delle zone di riserva e, non ultimo, che va posta particolare attenzione allo svolgimento dell'attività estrattiva entro la fascia corrispondente alla zona di ricarica/alimentazione degli acquiferi profondi.

Si chiede di introdurre in normativa di PRAE attenzioni particolari finalizzate alla tutela dell'assetto idrogeologico (Vedi Artt. 20, 21, 22, 23, 25 del PAEP).

Si chiede di introdurre nella normativa del PRAE idonee disposizioni all'interno dei bacini estrattivi nelle porzioni di territorio che, pur rimanendo all'interno delle aree potenzialmente cavabili, ovvero i Bacini, presentano delle delicatezze ambientali rilevate nei piani paesaggistici o a valenza paesaggistica, analogamente a quanto fatto nel PAEP della Provincia di Novara sull'ambito dell'Ovest Ticino, attraverso le tutele introdotte dall'Art. 7 bis delle Norme Tecniche.

Si ritiene altresì necessario che vengano individuate in modo puntuale nella normativa modalità di recupero a garanzia di reinserimento territoriale, di mitigazione degli impatti e di compensazione ambientale, possibilmente anche puntuali e calate sulle peculiarità dei diversi territori.

Si ribadisce infine che nel Rapporto ambientale, nel capitolo riservato alla coerenza con la pianificazione sovraordinata, non è citato NESSUNO dei piani presenti sul territorio della Provincia di Novara ad eccezione del PAEP, inficiando, a parere dell'Ufficio scrivente la validità stessa dell'analisi ambientale effettuata.

4. Richiesta di chiarimento in merito agli effetti sulla strumentazione urbanistica dei Comuni della Provincia di Novara

Considerato che:

- *PAEP della Provincia di Novara (approvato con D.C.R. n.120-29781 del 21.07.2011) costituisce strumento di attuazione del PTP (approvato con D.C.R. n. 383-28587 del 5/10/2004), oltre che strumento di pianificazione settoriale a valenza territoriale che dà attuazione ai contenuti del Ptr-Ovest Ticino (di cui alla D.C.R. N. 417 11196 del 23/07/1997), costituendo strumento sovraordinato per la strumentazione urbanistica dei Comuni della Provincia di Novara;*

- *la D.G.R. del 16 dicembre 2022, n. 81-6285 di adozione del PRAE indica che, per le finalità di cui all'articolo 7, al comma 2, della legge regionale 23/2016, per quanto riguarda le individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonché dei siti estrattivi esistenti e dei loro ampliamenti, come riportate nelle relative schede e cartografie, le previsioni di destinazione sono efficaci e sostitutive di quelle eventualmente difformi presenti negli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 della legge regionale 56/1977;*

- *il comma 4 art.43 della L.R. 23/2016 indica che "fino alla data di entrata in vigore del PRAE, nei territori nei quali è vigente il Piano delle attività estrattive provinciale (PAEP) restano valide le disposizioni in esso contenute, anche con riferimento alla conformità urbanistica degli interventi. Fino a tale data, viene comunque assegnata l'efficacia prescrittiva, come applicata ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 5, alle individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi contenute nei PAEP vigenti".*

In questo regime di salvaguardia fino all'approvazione definitiva del PRAE si richiede a Codeste Spett.li Direzioni regionali, di fornire indicazioni circa le destinazioni urbanistiche delle aree di polo individuate nelle perimetrazioni del PRAE ma difformi da quelle indicate dal PAEP.

5. Ulteriori osservazioni

In primo luogo si fa rilevare che le osservazioni prodotte dalla Provincia di Novara sul relativo documento programmatico della fase di scooping di cui al comma 1 lettera a) art. 5 L.R. 23/2016 (rif. prot. Int. n.30746/2020 e 28861/2020) non sono state adeguatamente approfondite, non solo per quel che riguarda la coerenza con la pianificazione provinciale (es. PTR-ovest Ticino), ma per quel che riguarda le specifiche disposizioni vigenti in ambito estrattivo da oltre un decennio per la vigenza del PAEP. In quest'ultima sezione vengono fornite ulteriori osservazioni puntuali alle singole NTA del PRAE:

- le NTA così come proposte non hanno la connotazione di NORMA, di indirizzo o di prescrizione, hanno carattere più discorsivo, di buona pratica e/o raccomandazione. Si ritiene che, soprattutto per le indicazioni connesse al recupero ambientale e reinserimento territoriale occorra fornire disposizioni chiare, oggettive e cogenti al fine di poter essere coerenti con le disposizioni dei p.ti a), d) ed e) del c.1 art.4 L.R. 23/2016 (Obiettivi PRAE);
- art.4 (Vigenza del PRAE - Programmazione dei volumi estraibili): il concetto di "ampliamento non in continuità territoriale" appare forviante in quanto si suppone che un ampliamento di un sito autorizzato avvenga in continuità territoriale. Occorre che venga dato opportuno chiarimento. Sempre all'art.4 è indicato che il monitoraggio regionale delle volumetrie necessario per la valutazione di coerenza sulle richieste presentate per tutte le cave individuate nel PRAE avviene nell'ottobre dell'anno

successivo: si richiede di indicare il termine di aprile al fine di ridurre il periodo di refrattarietà per riuscire ad incidere tempestivamente sulle azioni di regolamentazione delle volumetrie;

- art.5 (Efficacia del PRAE in relazione alle previsioni urbanistiche e relative modalità di attuazione): è indicato che il PRAE ha valore sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale relativamente all'individuazione e perimetrazione dei poli e dei loro sviluppi: occorre che il concetto di sviluppo venga esplicitato, in quanto non risulta chiaro se sia da intendersi esclusivamente come sviluppo areale o anche connesso alle modalità di sfruttamento minerario, in tal senso, è pertanto, possibile prevedere uno sviluppo con scavo in falda anche qualora il relativo PRGC lo vieta espressamente? Sempre in relazione a tale norma, si prende atto che una variazione di riuso rappresenta un variante non strutturale di PRAE, che potrà essere approvata solo dopo la procedura autorizzativa o di VIA: in tale contesto, si richiede di valutare la coerenza di tale processo, in quanto si rilascerebbe un'autorizzazione senza la relativa coerenza programmatica;
- Art.7 (Varianti di PRAE): aggiungere all'elenco del punto 2) anche la modifica circa la previsione sul RIUSO;
- Art.8 (Recinzione di cava): valutare possibilità di aggiungere specifiche connesse alle possibilità di garantire passaggi per la fauna;
- art.17 (solare fotovoltaico in cava): è indicato che *"Nell'ambito del procedimento di cui al primo comma è acquisito anche il parere dell'autorità competente all'autorizzazione dell'attività estrattiva attestante la compatibilità dell'installazione di tali impianti con l'esercizio dell'attività stessa e con il recupero delle aree previste dal progetto di coltivazione, anche con previsione di interventi di compensazione sostitutivi, di almeno pari valore, qualora la realizzazione del progetto di impianto fotovoltaico interessi interventi di recupero ambientale già contenuti nel progetto dell'attività estrattiva autorizzata"*: al fine di evitare fraintendimenti, occorre che venga indicato a cosa fa riferimento il termine di VALORE compensativo, se economico o ecologico-ambientale;
- si rileva un'eccessiva ridondanza normativa (**artt.21-24**) legata alla problematica di stabilità: si ritiene che tali aspetti non siano specificatamente pianificatori ma progettuali, e normati già dalle specifiche norme di sicurezza e di geotecnica e pertanto;
- dopo lo specifico art.31 (Criteri attività estrattive Valledora) si richiede di inserire uno specifico art.31bis (Attuazione delle disposizioni del PTR-Ovest Ticino) di cui all'art.7bis delle NTA del PAEP.



VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Deliberazione n. 6 del 10/02/2023

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE OSSERVAZIONI DELLA PROVINCIA DI NOVARA ALLA REDAZIONE DEL PRAE DEFINITIVO NELL'AMBITO DELLA CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE REGIONALE EX L.R. 23/2016.

L'anno duemilaventitre addì dieci del mese di febbraio alle ore 10:10 in Novara e nella sala del Consiglio Provinciale sita nel Palazzo della Provincia, a seguito di avviso di convocazione, diramato dal Presidente, diretto in tempo utile a tutti i Consiglieri Provinciali ed a seguito di comunicazione al Prefetto e di pubblicazione, ai sensi dell'art.32 della L. 69/2009, all'Albo Pretorio della Provincia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio Provinciale. La seduta è pubblica.

Presidente: LEONI MICHELA – Vice Presidente

Assiste come **Segretario:** ROSSI GIACOMO - Segretario Generale

Il Vice Presidente, constatata, oltre alla propria, la presenza in aula di n. 10 Consiglieri su 12 assegnati alla Provincia, che rende legale e valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

... omissis ...

Al momento della votazione sull'argomento in oggetto viene accertata come dal seguente prospetto la presenza in aula di:

BINATTI FEDERICO	Presidente	Presente
BARBAGLIA ANGELO	Consigliere	Presente
CRIVELLI ANDREA	Consigliere	Presente
FERRARI DAVIDE	Consigliere	Presente
IODICE ANNA CLARA	Consigliere	Presente
LATERZA LUIGI	Consigliere	Presente
LEONI MICHELA	Vice Presidente	Assente
MAZZA MONIA ANNA	Consigliere	Presente
MOALLI MARTA	Consigliere	Presente
MONFRINOLI ROSA MARIA	Consigliere	Presente
PASQUINI ARDUINO	Consigliere	Assente

UBOLDI MARCO	Consigliere	Assente
VICENZI MARZIA	Consigliere	Assente
PRESENTI N. 9	ASSENTI N. 4	

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- in data 16 dicembre 2022 con D.G.R. n.81-6285 la Giunta Regionale del Piemonte ha adottato il Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Piemonte (P.R.A.E.), e che la suindicata D.G.R. è stata pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte n. 51 del 22 dicembre 2022;
- la Regione Piemonte, con nota assunta al protocollo provinciale n.32502 del 27/12/2022, ha convocato la seconda conferenza di copianificazione e valutazione e ha avviato la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale per la fase di valutazione della procedura di VAS ai sensi dell'art. 5 c.1 lettera c della l.r. 23/2016 e dell'articolo 13, comma 5 bis del D.Lgs. 152/2006 per il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);
- è stato fissato nel 20/02/2023 (sessantesimo giorno dalla pubblicazione sul B.U.R. Piemonte) il termine entro il quale tutti i soggetti di cui al comma 1 lettera b) dell'art.5 della L.R. 23/2016, potranno far pervenire le proprie osservazioni e pareri di competenza, anche ai fini del processo di VAS.

Rilevato che l'approvazione del P.R.A.E., ai sensi dell'art.43 comma 4, comporterà l'abrogazione del P.A.E.P., piano estrattivo provinciale vigente sul territorio novarese dal luglio 2011, che costituisce nel contempo sia variante al Piano Territoriale Provinciale, che strumento di attuazione del PTR-Ovest Ticino nell'ambito estrattivo.

Considerato che:

- in continuità con l'attività già svolta nel 2021 per la precedente fase di scooping del P.R.A.E., la volontà dell'amministrazione provinciale è quella di promuovere un confronto con le Amministrazioni Comunali interessate, al fine fornire un'adeguata informazione agli Enti Locali in relazione agli aggiornamenti ed orientamenti del nuovo strumento regionale di pianificazione estrattiva
- è stata convocata una seduta della II Commissione Permanente Consiliare in data 26/01/2023 alla presenza di tutte le amministrazioni comunali interessate dalla definizione dei poli e bacini estrattivi, così come definiti dal P.R.A.E. adottato;
- nel corso della suddetta seduta di Commissione Consiliare, è emersa la necessità di una valutazione congiunta delle ricadute della nuova pianificazione estrattiva regionale in relazione all'attuale P.A.E.P. vigente sul territorio novarese da oltre un decennio, e nello specifico per quanto riguarda i seguenti aspetti:
 1. la tutela dei territori interessati da cave nell'area del PTR-Ovest Ticino;
 2. garanzie per un'equa distribuzione delle volumetrie estraibili a tutela delle aziende operanti nel novarese;
 3. stesura di criteri, indirizzi, principi generali e minimi per la definizione delle opere di recupero e di compensazione uniformi per l'intero territorio regionale;
 4. meccanismi incentivanti e di controllo per una maggior impronta di sostenibilità energetica del comparto estrattivo.

Ritenuto necessario ed opportuno approvare delle Linee di Indirizzo da fornire agli uffici provinciali per la predisposizione delle osservazioni della Provincia di Novara alla redazione del P.R.A.E. definitivo nell'ambito della Conferenza di Copianificazione regionale, ex art. 5 c.1 lettera c della L.R. 23/2016, da inviare alla Regione Piemonte entro la scadenza del 20/02/2023.

Visto l'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 in base al quale è stato acquisito il parere di regolarità tecnica;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 04/02/2013;

Uditi gli interventi del Presidente della Provincia, Binatti Federico, e dei Consiglieri Monfrinoli Rosa Maria e Barbaglia Angelo;

Con n. 9 voti favorevoli su n. 9 presenti e votanti in modo palese;

DELIBERA

1. di approvare, le seguenti Linee di Indirizzo da fornire agli uffici provinciali per la predisposizione delle osservazioni della Provincia di Novara alla redazione del P.R.A.E. definitivo nell'ambito della Conferenza di Copianificazione regionale, ex art. 5 c.1 lettera c della L.R. 23/2016:
 - tutela dei territori interessati da cave nell'area del PTR-Ovest Ticino in analogia a quanto previsto dall'art.7bis del P.A.E.P.;
 - garanzie per un'equa distribuzione delle volumetrie estraibili a tutela delle aziende operanti nel novarese;
 - stesura di criteri, indirizzi, principi generali e minimi per la definizione delle opere di recupero a garanzia reinserimento territoriale;
 - stesura di criteri, indirizzi, principi generali e minimi per la definizione delle opere di compensazione uniformi per l'intero territorio regionale;
 - meccanismi incentivanti e di controllo per una maggior impronta di sostenibilità energetica del comparto estrattivo.
2. di designare il settore Ambiente a sviluppare le suindicate Linee di Indirizzo per la predisposizione delle osservazioni della Provincia di Novara nell'ambito della consultazione prevista dall'art.5 c.1 lettera c della L.R. 23/2016;
3. di attribuire al Presidente tutti i necessari poteri per l'invio delle osservazioni sviluppate dagli Uffici alla Regione Piemonte entro la scadenza del 20/02/2023.

Infine, entrato in aula il Consigliere Pasquini Arduino

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento;
- in accoglimento della proposta suddetta;
- ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con n. 10 voti favorevoli su n. 10 presenti e votanti in modo palese;

DELIBERA

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

Tutti gli interventi di cui sopra vengono conservati agli atti mediante registrazione a cura della Segreteria Generale, a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. e contestualmente pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 16.02.2023 al 03.03.2023.

IL Segretario Generale
ROSSI GIACOMO
sottoscritto con firma digitale

IL Presidente
BINATTI FEDERICO
sottoscritto con firma digitale



Provincia di
Vercelli

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Servizio CAVE

OGGETTO: PROPOSTA DI PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (P.R.A.E.) ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE CON D.G.R. 81-6285 DEL 16.12.2022 – CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI.

Spett.le REGIONE PIEMONTE

A1600A – Ambiente, Energia e territorio
A1605B – Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

A19000 - Competitività del Sistema Regionale
A1906A - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere
attivitaestraztive@cert.regione.piemonte.it

Con riferimento alla nota prot. n. 31881 del 22/12/2022 con cui codesta spettabile Regione comunicava l'avvenuta adozione da parte della Giunta Regionale del Piemonte con DGR n. 81-6285 del 16/12/2022, pubblicata sul BU n. 51 del 22 dicembre 2022, del Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Piemonte (PRAE) e ne richiedeva contributi e osservazioni, con la presente si trasmette il contributo di questo Ente adottato con Decreto n 15 del 20/02/2023.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
Veronica PLATINETTI



Firmato digitalmente da:
PLATINETTI VERONICA
Firmato il 20/02/2023 14:24
Seriale Certificato: 17865655
Valido dal 24/03/2020 al 24/03/2023
InfoCert Firma Qualificata 2

Il Presidente della Provincia
Davide GILARDINO



Firmato digitalmente da:
GILARDINO DAVIDE
Firmato il 20/02/2023 15:32
Seriale Certificato: 1503170
Valido dal 31/05/2022 al 31/05/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA





PROVINCIA DI VERCELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Decreto n. 15

Oggetto: PROPOSTA DI PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P.R.A.E.) ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE CON D.G.R. 81-6285 DEL 16.12.2022 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI.

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di febbraio , nella sede della Provincia, via San Cristoforo, 3,

Il Presidente della Provincia di Vercelli,

ai sensi dell'art. 1, comma 55 della legge 56/2014 e dell'art. 48 D. Lgs. 267/2000, per quanto compatibile
con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Fausto PAVIA

ADOTTA

il provvedimento che segue:

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 81-6285 del 16 dicembre 2022 ha adottato in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 23/2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge regionale 56/1977 ed all'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, la proposta di Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica;
- la DGR è stata pubblicata sul BU della Regione Piemonte n. 51 del 22 dicembre 2022, nonché sul sito web istituzionale alla pagina;
- il PRAE in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 "*Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave*", costituisce il quadro di riferimento unitario per le attività estrattive della Regione Piemonte ed è suddiviso nei tre comparti estrattivi: a) aggregati per le costruzioni e le infrastrutture, b) pietre ornamentali, c) materiali industriali;
- la cartografia della proposta di PRAE delimita i *Bacini estrattivi*, porzione di territorio regionale in cui è accertata la presenza di una specifica risorsa geomineraria coltivabile e che può essere interessata da attività estrattive. All'interno dei bacini, privi di contenuto strutturale e di valenza normativa di tipo territoriale o urbanistico, sono individuati a scala catastale, le aree estrattive quali i poli e loro sviluppi e le cave fuori polo, i siti estrattivi esistenti e i loro ampliamenti.
- nella sopra richiamata deliberazione la Giunta Regionale ha stabilito, per le finalità di cui all'articolo 7, al comma 2, della legge regionale 23/2016, per quanto riguarda le individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonché dei siti estrattivi esistenti e dei loro ampliamenti, come riportate nelle relative schede e cartografie, le previsioni di destinazione del PRAE sono efficaci e sostitutive di quelle eventualmente difforni presenti negli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 della legge regionale 56/1977;

Considerato che:

- li Settore Polizia mineraria, cave e miniere con nota prot. n. 31881 del 22/12/2022 ha comunicato l'avvenuta adozione del PRAE e convocato la seconda Conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sulla documentazione di Piano e sul Rapporto ambientale, ai sensi dell'art. 5 c.1 lettera c della l.r. 23/2016 e degli artt. 13 e 14 del d.lgs. 152/2006, per il giorno 16 gennaio in prima seduta e per il giorno 9 febbraio in seconda seduta;
- nella stessa nota è stato comunicato il termine del 20 febbraio 2023 per la trasmissione dei contributi e delle osservazioni;

Preso atto che:

- con D.C.R. n. 240-8812 del 24/02/09 pubblicata sul BUR n. 10 del 12/03/2009 il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 5/12/77 n. 56 e s.m.i.;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 138 del 29 novembre 2013 il PTCP è stato adeguato al Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);

- come stabilito dall'art. 4 comma 8 delle NTA, il PTCP costituisce lo strumento prioritario al quale la Provincia si riferisce per verificare, nei casi in cui è chiamata a svolgere tale compito, la coerenza dei piani, dei progetti e dei programmi con l'assetto complessivo del territorio provinciale e con le determinazioni operanti nella varie materie sottoposte a tutela.

Rilevato che:

- la Provincia ha partecipato all'incontro di presentazione preliminare del PRAE svoltosi a Vercelli in data 8/11/2022 e alle 2 sedute di conferenza di copianificazione e valutazione tenutesi in data 16/01/2023 e 9/02/2023;
- per effettuare gli approfondimenti tecnico-istruttori sui documenti adottati dalla Regione e consentire alla struttura competente di esprimere le valutazioni tecniche da sottoporre al Presidente per l'espressione del parere di competenza, si è ritenuto opportuno sottoporre gli stessi all'esame e valutazione di un Tavolo Tecnico Provinciale, in analogia a similari valutazioni svolte nell'ambito dei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla L.R 40/98 e s.m.i.;
- il Tavolo Tecnico Provinciale, riunitosi in data 02/02/2023, ha effettuato l'esame e le valutazioni di cui sopra, con definizione delle osservazioni da avanzare alla proposta di Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, contenute nella Relazione datata 17 Febbraio 2023, a firma del dirigente dell'Area Ambiente e Territorio e allegata al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale (Allegato sub B).

Rilevato inoltre che:

- al fine di chiarire l'ambito di applicazione del PRAE, vista l'importanza dell'argomento trattato e le ricadute sul territorio e condividere le eventuali osservazioni questa Amministrazione ha convocato un incontro con i Sindaci e i Tecnici dei comuni interessati, svoltosi in data 7/02/2023.

Visti

- il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) consultabile all'indirizzo web: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/attivita-estrattive/piano-regionale-delle-attivita-estrattive-prae-0> così come comunicato dalla Regione con nota nota prot. n. 31881 del 22/12/2022;
- la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo";
- la l.r. del 17 novembre 2016, n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";
- il D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la Relazione (Allegato sub B) al presente atto.

ACQUISITI i prescritti pareri, favorevoli inseriti nel presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000;

DECRETA

1) Esprimere ai sensi dell'art. 5 c.1 lettera c della l.r. 23/2016 e degli artt. 13 e 14 del d.lgs. 152/2006 quale contributo della Provincia di Vercelli, le Osservazioni sulla proposta di Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), adottato dalla Giunta regionale, con DGR n. n. 81-6285 del 16 dicembre 2022, contenute nella Relazione (Allegato sub B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

2) Di demandare al Dirigente del Settore Ambiente e Territorio, la trasmissione del presente parere alla Regione Piemonte, Settore Polizia mineraria, cave e miniere tramite posta elettronica certificata all'indirizzo attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it, nonché, al settore Valutazioni ambientali e Procedure Integrate della Regione Piemonte all'indirizzo valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it per i successivi adempimenti di competenza;

Il Segretario Generale
PAVIA FAUSTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Il Presidente
GILARDINO DAVIDE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Allegato sub. B)

PROVINCIA DI VERCELLI

Settore Ambiente e Territorio

**PROPOSTA DI PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (P.R.A.E.)
ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE CON D.G.R. 81-6285
DEL 16.12.2022**

RELAZIONE

(17 Febbraio 2023)

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00025948 del 22/02/2023

Con nota prot. n. 31881 del 22/12/2022 codesta rispettabile Regione comunicava l'avvenuta adozione da parte della Giunta Regionale del Piemonte con DGR n. 81-6285 del 16/12/2022, pubblicata sul BU n. 51 del 22 dicembre 2022, del Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Piemonte (PRAE).

La Provincia ha partecipato all'incontro di presentazione preliminare del PRAE svoltosi a Vercelli in data 8/11/2022 e alle 2 sedute di conferenza di copianificazione e valutazione tenutesi in data 16/01/2023 e 9/02/2023.

Al fine di effettuare gli approfondimenti tecnici sui documenti adottati dalla Regione e consentire alla struttura competente di esprimere le valutazioni necessarie, si è ritenuto opportuno sottoporre gli stessi all'esame e valutazione di un Tavolo Tecnico con i Settori interni all'Ente, che si è riunito in data 2/02/2023, inoltre al fine di condividere con il territorio le eventuali osservazioni questa Amministrazione ha convocato un incontro con i Sindaci e i Tecnici dei comuni interessati, svoltosi in data 7/02/2023.

Ciò premesso, dall'analisi della documentazione di Piano si evidenzia quanto segue.

OSSERVAZIONI SULLA COERENZA DEL PRAE CON GLI STRUMENTI E GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE

In linea generale si riscontra che il principio enunciato all'art. 4 comma 1 della L.R. n. 23/2016 e nei documenti di piano circa la coerenza del PRAE con il quadro di governo territoriale, paesaggistico, ambientale e agricolo risulta attuata solo in parte in quanto lo stesso non tiene conto delle previsioni di tutela contenute negli strumenti di pianificazione provinciale e in particolare nel PTCP approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 240-8812 del 24/02/09 e adeguato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 138 del 29 novembre 2013 al Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA).

In particolare l'art. 12 delle Nta del PTCP che disciplina gli interventi nelle aree individuate nelle Tavole di Piano P.2.A/n-6 come appartenenti al Sistema della rete ecologica provinciale, prevede una serie di limitazioni alle attività di trasformazione in tali ambiti, che il PRAE non risulta aver considerato.

La norma dispone in particolare che il suolo adibito ad uso agricolo possa essere spianato o livellato, senza modificare la morfologia complessiva dei luoghi, in casi di comprovata esigenza di miglioramento fondiario connesso ad esigenze di distribuzione irrigua e funzionamento degli scoli, per una profondità massima pari a cinquanta centimetri dalla quota del piano campagna, o per profondità maggiori in zone collinari connesse ad interventi di sistemazione o reimpianto di aree vitate; nelle aree sottoposte ad interventi di miglioramento fondiario devono essere preservati i filari alberati, i filari di siepi, le fasce arbustive e le fasce boscate, nonché le ripe dei corsi d'acqua e delle strade.

Ciò premesso si chiede di escludere dai perimetri dei poli e loro sviluppi e da quello delle cave fuori polo e relativi ampliamenti le aree ricadenti nel sistema della rete ecologica.

L'art. 10 delle NTA del PTCP, allo scopo di fornire un quadro di riferimento coordinato delle iniziative di sviluppo e di recupero delle aree compromesse, prevede l'individuazione di un "Ambito interessato da progetti complessi e da intese", ai sensi del D.Lgs 112/98, art. 57 e della L.R. 5/01, da redigere attraverso il coinvolgimento dei Comuni, dei diversi attori istituzionali, sociali ed economici interessati, nell'**area giacimentologica di Valledora**, così come delimitata dalla Tavola P.2.E/1-6 di Piano.

La necessità di tale approfondimento volto al recupero complessivo di Valledora è stata recepita dalla **Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2018, n. 12-6441** che per la zona di Valledora, in aggiunta alle disposizioni per le aree di ricarica degli acquiferi profondi previste dalla Parte I del documento alla DGR stessa, individua la seguente disposizione attuativa: "Misure da inserire nella disciplina del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE): disposizioni per la pianificazione del recupero morfologico complessivo dell'area Valledora e modalità di raccordo delle singole aree coltivate a cava"

Si ritiene che quanto inserito all'art. 31 delle NTA del PRAE, che di fatto demanda alle singole autorizzazioni la valutazione delle singole modalità di recupero non risponda a quanto previsto dalla citata DGR e non consenta di garantire un recupero morfologico dell'area, che ricordiamo essere a cavallo di due province. Si ritiene che il PRAE debba dettare disposizioni e definire modalità tali da costituire quadro di riferimento strategico cui le singole autorizzazioni dovranno uniformarsi.

Si ritiene che quanto previsto all'art. 7 comma 2 della L.R. n. 23/2016 relativamente alla valenza del PRAE quale *"strumento sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale relativamente alle individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonché per le previsioni riguardanti i siti estrattivi esistenti e i loro ampliamenti all'interno dei bacini estrattivi, purché nei limiti dimensionali e qualitativi e secondo le modalità e i criteri localizzativi indicati nel PRAE stesso. In tale caso, le previsioni del PRAE sostituiscono automaticamente le eventuali diverse previsioni contenute negli strumenti urbanistici, se non sono relative ad aree urbanizzate o destinate allo sviluppo urbanistico o infrastrutturale e se la destinazione d'uso prevista dal progetto di coltivazione al termine della coltivazione stessa, se diversa da quella iniziale, non è vietata dal PRAE"*, sia stato recepito nel PRAE in una modalità che priva i comuni del diritto di compiere scelte pianificatorie e urbanistiche in funzione degli interessi pubblici prevalenti così come individuati con riferimento al territorio di competenza.

OSSERVAZIONI SULLE NTA E SULLA RELAZIONE DI PIANO

Area Tutela Valledora

Come noto, la tutela dell'area di ricarica degli acquiferi profondi e in particolare dell'area denominata Valledora a cavallo tra i Comune di Alice Castello e Cavaglià è oggetto di particolare attenzione e tutela ai fini del perseguimento di un generale approccio di

salvaguardia della risorsa idrica e della riduzione degli impatti ambientali derivati dagli insediamenti di natura produttiva in previsione di insediamento.

Fin dalla Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2018, n. 12-6441 è stata posta particolare attenzione all'area Valledora prevedendo, nei piani/norme settoriali, ulteriori e più restrittive disposizioni attuative (cautele, vincoli o esclusioni) aggiuntivi rispetto alle disposizioni di attenzione già previste in generale per le aree di ricarica degli acquiferi profondi.

Con la D.G.R. 2 febbraio 2018, n. 12-6441 è stato infatti approvato il documento recante "Aree di ricarica degli acquiferi profondi – Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque", nel quale sono contenuti i vincoli e le misure relative alla destinazione del territorio delle aree di ricarica degli acquiferi profondi, nonché le limitazioni e le prescrizioni relative a specifiche tipologie di attività che potenzialmente possono avere un impatto negativo sulla qualità delle falde profonde, da inserirsi negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali, provinciali, della città metropolitana e regionali, sia generali sia di settore.

Le tutele sono state confermate con la D.C.R. n. 179 - 18293, a seguito della D.G.R. n. 8-3089 del 16 aprile 2021, con cui è stato approvato dal Consiglio Regionale l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (PTA 2021). Nell'Allegato 3 alle NTA del PTA viene ribadita la tutela della Valledora in quanto area di particolare attenzione tra le aree di ricarica degli acquiferi profondi, in ragione della specificità territoriale.

Con la D.G.R. 2 febbraio 2018, n. 12-6441 e i successivi recepimenti, in riferimento alle attività estrattive, era stata espressamente prevista la necessità di tutela dell'area attraverso un approfondimento volto al recupero complessivo di Valledora, in aggiunta alle disposizioni per le aree di ricarica degli acquiferi profondi previste dalla Parte II del documento alla DGR stessa, individuando la seguente disposizione attuativa: "Misure da inserire nella disciplina del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE): disposizioni per la pianificazione del recupero morfologico complessivo dell'area Valledora e modalità di raccordo delle singole aree coltivate a cava".

Si ritiene che tale previsione normativa sia stata disattesa avendo l'art 31 delle NTA del PRAE demandato alle singole autorizzazioni la valutazione delle singole modalità di recupero. Si ritiene che tale approccio non risponda a quanto previsto dalla citata DGR e non consenta di fatto di garantire un recupero morfologico dell'area che ricordiamo essere a cavallo di due Province.

Si ritiene, come espressamente previsto dalla DGR del 2018 che debba essere il PRAE a dettare disposizioni cogenti cui traghettare le progettazioni e definire modalità tali da costituire un quadro di riferimento strategico cui le singole autorizzazioni dovranno uniformarsi.

Inoltre, ai fini della tutela dell'area Valledora si auspica che venga ampliato l'ambito di applicazione di cui alla DGR 2.2.2018 n. 12-6441 parte 1.2 "Attività estrattive e recuperi ambientali" per quanto disposto nei riguardi delle bonifiche agrarie, uniformando le indicazioni sul franco di 5 metri a tutti gli scavi e non solo alle bonifiche agrarie. Infatti pare

contrastante la restrizione imposta per la seconda tipologia in confronto alle disposizioni per le cave, che vengono permesse anche "sotto falda":

Si ritiene infatti quanto mai opportuno a tutela della risorsa idrica specificare il divieto di scavo in falda (ancorchè superficiale) in area Valledora.

A tal proposito si fa emergere un disallineamento tra la Relazione di Piano (paragrafo 14.3 - Salvaguardia delle risorse idriche sotterranee) e l'art. 31 delle NTA relative alla tutela della Valledora.

In dettaglio nella Relazione di Piano viene definita una misura di franco da rispettarsi a tutela dell'acquifero profondo: *"qualora la cava sia ricadente nell'area di ricarica degli acquiferi profondi, si identifica un franco di 5 metri di sicurezza da mantenersi della porzione di suolo compresa tra la base della cava stessa e quella di massima escursione della falda, misurata su un periodo di almeno un anno idrogeologico da confrontarsi con una serie storica significativa di almeno 5 anni"* (art. 5.7 pag 61 e art. 14.3 pag 269 e a pagina 239 del Rapporto Ambientale).

Tale indicazione pare in contrasto con la previsione di permettere l'attività di cava sotto falda come indicato all'art. 31 delle NTA "Tenuto conto della complessità geologico-ambientali vigenti, tale profondità dovrà sempre mantenere un franco di sicurezza di almeno 5 metri rispetto alla base dell'acquifero, così da garantire una maggiore protezione della falda profonda". La dicitura così posta potrebbe essere interpretata come una deroga ad una norma di tutela prevista per le aree di ricarica degli acquiferi profondi.

Si richiede di rivedere le disposizioni di tutela della Valledora prevedendo un maggiore grado di tutela rispetto alle tutele già previste per le aree di ricarica degli acquiferi profondi.

Art. 4 NTA

Si ritiene necessario un chiarimento in merito al concetto di *"ampliamento non in continuità territoriale"* in quanto da prassi si suppone che un ampliamento di un sito autorizzato avvenga in continuità territoriale.

Art. 5 NTA

In occasione della II riunione di copianificazione tenutasi il 9.2.2023 è stata comunicata una revisione e ampliamento dell'art. 5 per quanto concerne la presenza di manufatti edilizi all'interno delle perimetrazioni dei poli e siti estrattivi. Dalle informazioni fornite si prende atto che sarà prevista *"una fascia di metri 20 rispetto al perimetro del manufatto"*. Si osserva che le distanze di rispetto dovrebbero tenere conto dei confini di proprietà, ovvero dei mappali su cui insistono i fabbricati e pertanto indicare la fascia *"minima"* di 20 metri dai confini di proprietà.

Si rammenta anche quanto previsto dal Codice Civile all'art. 891 che dispone che "chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono diversamente i regolamenti locali, deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale

ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via".

Si rimanda alla Sentenza di Corte di Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10061 del 12 ottobre 1993 che recita *"L'art. 891 c.c., attinente alle distanze dal confine di canali e fossi, si applica anche alle escavazioni non provvisorie eseguite per l'estrazione di materiale di qualunque specie, con la conseguenza che, nell'esercizio delle cave, debbono osservarsi, in materia di distanze, non solo le disposizioni delle leggi speciali dettate per ragioni tecniche, di polizia e di sicurezza sociale, ma anche le norme del codice civile, atteso che la normativa e gli adempimenti predisposti a garanzia di interessi generali non degradano né interferiscono sulla posizione di terzi, come i proprietari di fondi confinanti, che, nel rapporto privatistico di vicinato, mantengono, pertanto, il diritto, tutelabile davanti al giudice ordinario, di pretendere che gli scavi siano effettuati nel rispetto delle distanze legali."* Così come anche la sentenza di Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11387 del 16 maggio 2006: *"tale disciplina è perciò applicabile anche alle escavazioni fatte a scopo estrattivo, senza che eventuali normative speciali predisposte a tutela di interessi generali possano interferire sulla posizione dei proprietari dei fondi confinanti che, nel rapporto privatistico di vicinato, mantengono il diritto all'osservanza delle distanze legali negli scavi effettuati sul fondo vicino."*

Si chiede pertanto la revisione di quanto proposto nell'art. 5 delle NTA.

Emissioni in atmosfera

Non sembra esser stato trattato l'aspetto relativo al quadro autorizzativo in materia di **emissioni diffuse in atmosfera**. Con riferimento alla nota trasmessa dal Settore Polizia mineraria, cave e miniere in data 10.06.2022 *"Nota della Provincia di Alessandria del 17/05/2022 prot. n. 5366. Richiesta parere per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale alle emissioni in atmosfera (emissioni diffuse) per gli stabilimenti di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/2006 e smi per le attività estrattive (cave ed impianti connessi). Riscontro."* Si rileva la necessità di trovare conferma nel documento NTA circa la necessità per tutte le attività estrattive di richiedere la relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 da rilasciarsi all'interno di procedimento ex DPR 59/2013 e smi.

Attività estrattiva e impianti FER

Si osserva che nell'ultimo anno l'assimilazione alla categoria di "cava" per gli interventi di "bonifica agraria" o "miglioramento fondiario" ha creato una corsa all'accaparramento di siti agricoli conclusi dal punto di vista estrattivo da parte di società di installazione di impianti fotovoltaici, in forza delle ultime direttive normative di cui ad ultimo il D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021 e s.m.i.. Dal punto di vista ambientale tali disposizioni stanno producendo una distorsione e conflitto con le attività storicamente presenti sul territorio, votate all'uso agricolo del suolo e valorizzate anche attraverso il riconoscimento DOP dei prodotti per le aree facenti parte del Consorzio Baraggia.

Compensazioni

Si evidenzia la necessità di prevedere all'art. 36 (opere di compensazione) un criterio oggettivo e standardizzato per la definizione e quantificazione minima delle opere di compensazione da garantire per gli impatti irreversibili connessi all'attività di estrazione.

Rifiuti da attività estrattiva e sottoprodotti

Si evidenzia che quanto riportato nel capitolo 15 della Relazione di Piano - paragrafi 15.6 e seguenti e conseguentemente nelle NTA, potrebbe erroneamente identificare un percorso generalizzato di natura tecnico-amministrativo volto all'attribuzione della qualifica di sottoprodotti ex art. 184bis del D.Lgs. 152/06 ad alcune tipologie di rifiuti da estrazione, andando quasi a definire una norma tecnica generalizzata applicabile a queste tipologie di rifiuti da estrazione. Il capitolo così strutturato, infatti, potrebbe generare ambiguità nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle attività di cava, portando gli esercenti a richiedere alle Amministrazioni Competenti di riconoscere la qualifica di sottoprodotto ex art. 184bis in sede autorizzativa alla luce del rispetto delle Linee guida inserite all'interno del PRAE.

La norma in materia di sottoprodotto (art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 e DM 264/2016) attribuisce al solo produttore l'onere di dimostrare in sede di controllo il possesso dei requisiti e condizioni di sottoprodotto. Non compete alle Autorità Competenti in sede autorizzativa, o in generale in sede amministrativa, accertare o certificare il possesso di requisiti di qualità dei sottoprodotti che restano di esclusiva responsabilità del produttore.

L'introduzione di una norma generalizzata che delinea le *"analisi e procedure per la corretta gestione dell'attuale rifiuto e trasformarlo in sottoprodotto"* (cit. pag 298 della Relazione di Piano) parrebbe in contrasto con la norma nazionale in materia.

Si evidenzia inoltre a pagina 293 una diversa e più ampia declinazione del concetto di sottoprodotto rispetto alle definizioni della norma nazionale art. 184bis del D.Lgs. 152/06. Si ritiene sufficiente citare la norma nazionale senza inserire ulteriori specificità quali, ad esempio, i CAM.

Si evidenziano inoltre all'interno dei capitoli della Relazione di Piano dedicati ai rifiuti alcuni refusi o utilizzi di terminologie non coerenti con la norma nazionale in merito ai concetti di rifiuto, end of waste e sottoprodotto che costituiscono 3 ambiti distinti, ben normati e non interscambiabili.

OSSERVAZIONI SULLE SCHEDE DEI POLI

Nella TAV.04 FP ATO NO VC BI (cave attive fuori polo e ampliamenti):

- Si osserva che le cave: H0029V (Sodis), M1022V (Unical), M1078V (Trigo), M1095V (Allara) possiedono un impianto di lavorazione e valorizzazione del materiale estratto. Pertanto si chiede, in base alla definizione di cui all'art. 3 delle NTA, la

motivazione per cui non siano state inserite nei poli. Di contro alcuni poli individuati non possiedono impianti di lavorazione e valorizzazione delle risorse estratte;

- è individuata ma manca il codice della cava M1078V (I comparto) nel Comune di Balocco, per la quale si rimanda alle specifiche più avanti;
- il sito estrattivo A0285V (miglioramento fondiario) risulta conclusa e svincolata, per cui si chiede se può essere esclusa dall'elenco della cave fuori polo;
- è individuata ma manca il codice della cava attiva A0050V (anche nella TAV.01_C1)

Nella TAV.03 P ATO NO VC BI (cave Poli):

- E' stato individuato quale polo in Comune di Roasio un'area nella quale si è conclusa una bonifica agraria (cod. id. A0306V), ancora vincolata alle cure colturali fino al 2026 pertanto si chiede se può essere esclusa al polo in quanto già sfruttata. Si evidenzia inoltre che parte di tale sito è oggetto di valutazione istruttoria da parte del MASE (VIA STATALE) per il progetto l'installazione di impianto fotovoltaico.

Nelle schede 2022 poli ATO BI -NO-VC-V2:

Codice polo V01109

Le cave M0880V e M1828V sono state riunite in un'unica cava M0880V, compreso lo spicchio che le divide ancora nella planimetria: va aggiornata la scheda grafica. I riferimenti catastali autorizzati sono corretti (Foglio 3 mappali 54, 55,56,57,58,102,109,110,110,111,112,113).

L'area su cui insistono le cave M0880V e M1798V ricadono in zona dedicata al ripopolamento faunistico (ZRC 08 "Salomino") in base al Piano Faunistico Provinciale, pertanto si chiede di inserire tra le specifiche dei vincoli individuati nella scheda.

Per la cava Cascina Alba M0090V i riferimenti catastali vanno corretti: Foglio 1 particelle: 6,11,23,24,25,26,27,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,48,51,54,60,61,62,63,79,84,111,121,122, 125,126, 561,562 (vi sorge la cascina Alba attualmente ABITATA), 564, 569,570,571.

All'interno dell'ipotizzata area di espansione della cava M0090V, in Comune di Alice Castello Foglio 20, è presente uno stabilimento con attività di allevamento avicolo: si pone pertanto il quesito circa la compatibilità delle previsioni di espansione del polo con le realtà presenti;

I territori comunali sui quali insistono le cave del polo ricadono tutti nell'area Valledora, pertanto si richiamano le osservazioni e i vincoli formulati nello specifico paragrafo.

Codice polo V01110:

La cava M1501V è attualmente in fase di rinnovo con ampliamento nel riquadro sud est tra la Cascina La Mandria e l'Autostrada (FG 34 mapp 10-320-316), mentre verso ovest è parzialmente svincolata.

Non si comprende la proposta di ampliamento del polo verso sud-ovest puntualizzando altresì che la definizione dell'areale di polo in un'area ad elevata sensibilità ambientale come questa (in tutela della falda acquifera profonda), non può essere determinata nemmeno

dall'indicazione della proprietà catastale dell'imprenditore, al momento non presente, ma deve tenere in considerazione del contesto territoriale in cui è inserita.

Alla luce delle peculiarità dell'area in questione si richiede di non estendere il polo estrattivo verso sud, dato anche il fatto della presenza del vincolo ambientale di aree boscate ex 431 "Galasso" e D.Lgs. 42/04 su quasi la metà dell'area ipotetica espansione individuata.

Si evidenzia che una porzione delle aree individuate nel polo è stata oggetto di autorizzazione - DD 276 del 11/04/222 della Provincia di Vercelli - per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile (in particolare sul territorio di Santhià sono previste le opere di connessione alla rete elettrica).

Si riporta l'estratto della DD con i riferimenti dei mappali interessati:

- impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica alimentato dal sole quale fonte rinnovabile, di potenza nominale prevista pari a 14.744,4 kWp, da situarsi in comune di Alice Castello (VC) su terreni individuati catastalmente al Foglio 17, mappali 27, 28, 17, 35, 36, 34, 18, 49, 69, 117, 119, 164, 162, 37, 66, 67, 65, 98, 100, 41, 68, 99, 163, 165, 47, 161,
- relative opere di connessione costituite da elettrodotto di connessione di media tensione a 15 kV da realizzarsi in modalità aerea e interrata, atto a collegare elettricamente la centrale fotovoltaica dalla cabina di consegna alla cabina primaria di Santhià di proprietà di Enel distribuzione (particelle catastali in Alice Castello interessate dall'elettrodotto sono individuate al Fg 17 mappali 17, 65, 164, 165, 163, 161, 99, 18 e Fg 19 mappali 12, 3, 8, 5; le particelle catastali in Santhià interessate dall'elettrodotto sono individuate al Fg 33 mappali 37, 31, 36, 70, 26, 71, 116; Fg 34 mappali 19, 139, 280; Fg 27 mappale 785).

Codice polo V01111

L'area risulta tutta nel territorio del Comune di Alice Castello in area Valledora, pertanto si richiamano le osservazioni e i vincoli formulati nello specifico paragrafo.

Si evidenzia che una parte delle aree individuate nel polo risultano già autorizzate - DD 276 del 11/04/222 della Provincia di Vercelli - per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile e relative opere di connessione alla rete elettrica.

Si riporta l'estratto della DD con i riferimenti dei mappali interessati:

- impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica alimentato dal sole quale fonte rinnovabile, di potenza nominale prevista pari a 14.744,4 kWp, da situarsi in comune di Alice Castello (VC) su terreni individuati catastalmente al Foglio 17, mappali 27, 28, 17, 35, 36, 34, 18, 49, 69, 117, 119, 164, 162, 37, 66, 67, 65, 98, 100, 41, 68, 99, 163, 165, 47, 161,
- relative opere di connessione costituite da elettrodotto di connessione di media tensione a 15 kV da realizzarsi in modalità aerea e interrata, atto a collegare elettricamente la centrale fotovoltaica dalla cabina di consegna alla cabina primaria di Santhià di proprietà di Enel distribuzione (particelle catastali in Alice Castello interessate dall'elettrodotto sono individuate al Fg 17 mappali 17, 65, 164, 165, 163, 161, 99, 18 e Fg 19 mappali 12, 3, 8, 5; le particelle catastali in Santhià interessate dall'elettrodotto sono individuate al Fg 33 mappali 37, 31, 36, 70, 26, 71, 116; Fg 34 mappali 19, 139, 280; Fg 27 mappale 785).

Alla luce del diritto acquisito dal titolare del provvedimento autorizzativo, si chiede di stralciare tali mappali dal polo.

Si evidenzia la presenza sul foglio 16 mappale 85 del Comune di Alice Castello di due piezometri di monitoraggio della falda superficiale e profonda S13 e S13p della rete piezometrica di monitoraggio e controllo afferente al procedimento di Messa in Sicurezza Permanente del complesso di discariche RSU-RSAU e riempimento invaso centrale autorizzati con DGP 5220/2006 e smi della Provincia di Vercelli.

Codice polo V03001

Il polo comprende un'area a scavalco tra le due provincie di Biella e Vercelli.

Si evidenzia in primis sul refuso di denominazione. Il nome del polo è erroneamente "Cavaglià-Alice Castello". Dovrebbe essere rettificato.

Per quanto attiene la Provincia di Vercelli, Comune di Rovasenda, la cava A0323V risulta terminata e restituita all'uso agricolo, restando in essere solamente le opere di accompagnamento e di compensazione.

Si conferma la presenza del vincolo indicato nel paragrafo "Contesto territoriale" della scheda e disciplinato con Regolamento CE n. 982/2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 217/22 del 22.8.2007 nel quale la Commissione delle Comunità Europee ha approvato la Denominazione di Origine Protetta per il Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, che comprende anche il Comune di Rovasenda. Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 21321 del 15 novembre 2007 è stato approvato il Consorzio di Tutela della DOP "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese".

Inoltre le aree in Comune di Roasio sono state individuate per un progetto di parco fotovoltaico, ora in procedura di in VIA nazionale, oltreché essere stata già oggetto di un recente progetto di bonifica agraria da parte della ditta Trizzino, non ancora svincolata, dovendosi effettuare fino al 2026 le cure culturali degli impianti in progetto (cod. A0360V).

Nelle schede 2022 fuori polo ATO BI-NO-VC:

La cava A0285V risulta conclusa e restituita all'uso agricolo.

La cava H0029V è autorizzata su una superficie a scavalco tra i comuni di Quarona e Borgosesia, sui seguenti mappali: foglio n. 43 Mappali nn. 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 108 e 109 del NTC del Comune di Borgosesia e foglio 24 Mappali nn. 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 211 e 303 del NCT del Comune di Quarona

Si solleva inoltre il dubbio se sia giusto considerare questa cava tra quelle "fuori polo" che, per come definite nelle NTA "hanno carattere di interventi temporaneo [...] nel cui perimetro e neppure in aree contigue, non sono presenti impianti connessi o non connessi all'attività estrattiva, volti alla valorizzazione del materiale estratto". Infatti la Ditta possiede un impianto di recupero inerti oltre che un impianto di betonaggio.

Il medesimo dubbio si solleva per le cave fuori polo M1022V e M1095V.

Per la cava M1078V, l'ultima autorizzazione è scaduta nel 2019, a seguito di Sentenza del Tribunale di Vercelli, è stata disposta la liquidazione della GF a favore del Comune di Balocco. Pertanto l'attività di estrazione è ferma, e gli oneri di recupero ambientale restano in capo al Comune di Balocco .

Infine si evidenzia che non sono stati censiti alcuni siti ora inattivi o dismessi senza recupero, (per es. M1846V, M0285V, M0154V) pur rientranti nelle casistiche di definizione di "polo estrattivo" delle NTA che richiama anche le cave inattive o dismesse. Per tali tipologie di cave pertanto, non elencate e individuate nei poli, nel caso si dovesse avviare una procedura di nuova istanza, si applicherà l'art. 7 comma 3 della L.R. 23/2016.

Il Dirigente

PLATINETTI VERONICA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

Firmato digitalmente da:
dell'art. 21 D.Lgs n° 82/2005 e s.m.i.)

PLATINETTI VERONICA

Firmato il 17/02/2023 12:40

Seriale Certificato: 17865655

Valido dal 24/03/2020 al 24/03/2023

InfoCert Firma Qualificata 2





IL PRESIDENTE

All'Assessore
TRONZANO Andrea
Bilancio, Finanze, Programmazione
economico-finanziaria, Patrimonio,
Sviluppo delle attività Produttive
e delle piccole e medie Imprese
PEC:
assessore.tronzano@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Piemonte (PRAE)
D.G.R. 81-6285 del 16/12/2022.
RICHIESTA PROROGA TEMPI DELLA CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE.

Con nota, pervenuta tramite PEC in data 22/12/2022, ed acquisita agli atti con prot. N. 66581 del 27/12/2022, la Regione Piemonte – Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere, ha comunicato l'avvenuta adozione del Piano in oggetto e, contestualmente, ha convocato la seconda conferenza di copianificazione e valutazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. C) della L.R. 23/2016.

Benchè sia stata seguita correttamente la procedura ai sensi della legge regionale n. 23, sopra citata, il tempo messo a disposizione agli enti coinvolti risulta troppo ridotto, considerando i risvolti territoriali che il piano produce.

E' necessario evidenziare che il PRAE è stato adottato poco prima di Natale e gli enti hanno ricevuto la comunicazione proprio nel pieno del periodo natalizio dove, cosa nota, il personale in servizio è veramente scarso e le notizie viaggiano con più lentezza.

La prima conferenza è stata fissata per il 16 gennaio: seduta che sarebbe servita a chiarire eventuali dubbi dei partecipanti a seguito di una prima lettura della documentazione e quindi poter elaborare un parere in merito. La tempistica troppo ristretta non ha permesso, a molti, di approfondire i vari allegati del Piano Regionale. A tutto ciò si somma il fatto che gli eventuali contributi e osservazioni dovranno pervenire alla Regione entro il 20 febbraio prossimo, data non certo sufficiente per poter predisporre un parere completo.

Inoltre è necessario mettere in evidenza che, da notizie raccolte dal territorio, alcuni enti locali pare non abbiano ricevuto la nota suddetta e quindi non sono stati messi in condizione di partecipare alle conferenze.

Alla luce di quanto sopra esposto si auspica venga presa in considerazione la possibilità di prorogare i tempi della conferenza al fine di raggiungere una piena partecipazione attiva alla copianificazione.

Cordiali saluti.

Luca ROBALDO



Prot. n. 4/2023

Alessandria, 7 febbraio 2023

ALL'ASSESSORE REGIONALE ALLE
ATTIVITÀ ESTRATTIVE
ANDREA TRONZANO

Oggetto: Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Piemonte (PRAE) D.G.R. 81-6285 del 16.12.2022. RICHIESTA PROROGA TEMPI DELLA CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE

Signor Assessore,

scrivo con riferimento al Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Piemonte (PRAE) approvato lo scorso dicembre, per rappresentarle che, soprattutto in considerazione dei risvolti territoriali che il piano produce, il tempo a disposizione dei soggetti interessati per offrire contributi e osservazioni risulta estremamente ridotto.

Il PRAE, come noto, è stato adottato il 16 dicembre 2022 e gli enti hanno ricevuto la comunicazione proprio nel pieno del periodo natalizio, momento comunemente caratterizzato da ridotto personale in servizio e conseguente rallentata attività.

Alla prima seduta della seconda Conferenza, svoltasi lo scorso 16 gennaio e utile a chiarire eventuali dubbi dei partecipanti a seguito di una prima lettura della documentazione e quindi poter elaborare un parere in merito, la tempistica troppo ristretta e, nel caso di alcuni enti, la mancata ricezione della convocazione hanno precluso a molti la possibilità di approfondire i vari allegati del Piano Regionale e quindi di partecipare con cognizione di causa.

Inoltre la scadenza del 20 febbraio, termine per far pervenire contributi e osservazioni al piano, appare alla scrivente associazione troppo ravvicinata per consentire agli enti di predisporre un parere completo.

Alla luce di quanto sopra, auspico venga presa in considerazione la possibilità di prorogare di 30 giorni il termine per l'invio di contributi e osservazioni, al fine di raggiungere una piena partecipazione attiva alla copianificazione.

Il Presidente
(Enrico Bussalino)

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore legale e probatorio)